

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7792	19 febbraio 2020	TERRITORIO
Concerne		

Legge sulla gestione delle acque (LGA)

INDICE

1.	INTRODUZIONE	2
2.	IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO	3
2.1	Le basi costituzionali	3
2.2	La legislazione federale	4
2.3	Il diritto cantonale	5
3.	GLI SCOPI DELLA NUOVA LEGGE.....	6
4.	CONSIDERAZIONI GENERALI.....	7
4.1	Le principali caratteristiche della nuova LGA	7
4.2	Le ripercussioni per enti pubblici e privati	8
5.	LA CONSULTAZIONE PUBBLICA	8
6.	COMMENTO ALLE NORME	10
	Capitolo I: Disposizioni generali (art. 1 e 2).....	10
	Capitolo II: Strumenti di gestione delle acque	11
	Capitolo III: Qualità delle acque	19
	Capitolo IV: Utilizzo delle acque.....	24
	Capitolo V: Sistemazioni dei corpi d'acqua e protezione dai pericoli	30
	Capitolo VI: Esecuzione	37
	Capitolo VII: Disposizioni finali e transitorie.....	40
7.	ABROGAZIONE E MODIFICA DI ALTRE LEGGI.....	42
8.	ATTI PARLAMENTARI.....	42
8.1	Iniziativa parlamentare presentata il 19 settembre 2016 nella forma generica da Graziano Crugnola e cofirmatari "Legge edilizia - come gestire le sonde geotermiche e le infrastrutture del sottosuolo? Oggi chi primo arriva meglio alloggia".....	42
8.2	Iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata da Fabio Schnellmann per la modifica dell'art. 129 cpv. 2 della Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971	43
9.	CONSEGUENZE PER I COMUNI E COERENZA CON IL PROGETTO "TICINO 2020"	43
10.	CONGRUENZA CON IL PROGRAMMA DI LEGISLATURA.....	45
11.	CONCLUSIONI.....	45

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con questo messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione una proposta di legge sulla gestione delle acque.

1. INTRODUZIONE

L'acqua costituisce un elemento fondamentale per l'ecosistema e rappresenta uno dei presupposti per l'esistenza e lo sviluppo di ogni comunità. Già per questo motivo essa va protetta e valorizzata.

Anche in un contesto territoriale di relativa disponibilità, come il nostro, il ciclo dell'acqua racchiude inoltre elementi di criticità e aspetti problematici che derivano dal rapporto tra il territorio costruito, l'ambiente naturale e l'utilizzo della risorsa nelle sue diverse accezioni. La crescita demografica, con la conseguente intensificazione dell'urbanizzazione, delle attività agricole e l'industrializzazione, hanno comportato un aumento di inquinanti, influenzandone negativamente la qualità. A partire dal XIX secolo l'uomo ha inoltre profondamente modificato il percorso naturale delle acque superficiali, intervenendo in un primo momento sul tracciato dei corsi d'acqua con i grandi progetti d'ingegneria idraulica e, successivamente, a seguito dei bisogni idrici e grazie all'opportunità della produzione di energia idroelettrica, sul loro deflusso. Per soddisfare il crescente fabbisogno di terreno e per proteggere gli insediamenti dalle piene, molti fiumi o riali sono stati intubati o ridotti a meri canali di scarico, ciò che ha comportato pure un evidente impoverimento del paesaggio.

I cambiamenti climatici in corso, infine, modificano la disponibilità delle risorse idriche, ne alterano il ciclo naturale e ne aumentano la temperatura. Assieme all'intensificazione dell'utilizzo, questa situazione genera nuovi conflitti e un accresciuto bisogno di protezione.

Preservare la qualità delle acque dal profilo fisico, chimico e biologico rimane una sfida fondamentale dei nostri tempi. Parallelamente occorre però promuovere un uso parsimonioso e diversificato delle fonti, evitando utilizzi impropri dell'acqua potabile e recuperando acque non potabili per attività specifiche. Il tutto, valorizzando i corpi d'acqua tramite un ripristino delle loro funzioni ecologiche e paesaggistiche e garantendo in ogni tempo la sicurezza delle persone e del territorio.

Per evitare ulteriori effetti antropici irreversibili, la gestione delle acque va dunque attuata a 360 gradi, considerando l'intero ciclo naturale, dal prelievo all'utilizzo sino alla restituzione e tenendo conto del territorio in cui essa è presente. L'attenzione non va più rivolta esclusivamente all'acqua come elemento chimico, bensì all'intero bacino idrografico, comprese le acque superficiali e quelle sotterranee. Tutte le attività volte a utilizzare o a proteggere l'acqua e a proteggere dai pericoli che essa può generare devono essere valutate nel loro insieme e coordinate.

Con il presente messaggio si propone l'adozione di una legge che mira anzitutto a favorire questa moderna concezione. Grazie ad un testo unico che riunisce tutte le disposizioni cantonali in materia, è possibile uniformare e meglio armonizzare gli strumenti della gestione delle acque, precisando i compiti e gli obiettivi di tutti i responsabili (enti pubblici e privati) e favorendo il loro coordinamento. Nel contempo si attua un adeguamento della terminologia e un aggiornamento dei requisiti tecnici della protezione delle acque alle vigenti disposizioni federali.

2. IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO

2.1 Le basi costituzionali

A partire dalla metà del diciannovesimo secolo il diritto idrico ha subito una costante evoluzione. Le esigenze emerse e sviluppatesi nel corso degli anni hanno dato maggior peso all'uno o all'altro dei settori che tradizionalmente compongono questo ambito giuridico comportando diversi adattamenti della Costituzione federale.

In un primo tempo gli sforzi dell'ente pubblico sono stati incentrati sulla *protezione dell'uomo, del suolo e degli altri beni dai pericoli delle acque nonché dalla sicurezza dei bacini di accumulazione*. L'art. 23 della Costituzione federale del 1874 ha permesso alla Confederazione di attuare importanti interventi di correzione di corsi d'acqua, mentre il suo art. 24 ha conferito alla stessa l'alta vigilanza sulla polizia delle opere idrauliche e sulle foreste nelle regioni di montagna. Sulla base di questo articolo è tra l'altro stata adottata la Legge federale sulla polizia delle acque nelle regioni elevate del 22 giugno 1877. Il passaggio dal diciannovesimo al ventesimo secolo è stato contraddistinto dal tema dello *sfruttamento della forza delle acque*, in particolare con prima legge sull'utilizzazione delle acque emanata proprio nel Cantone Ticino il 17 maggio 1894. Dopo la votazione popolare del 25 ottobre 1908, sono quindi stati introdotti gli articoli costituzionali che hanno conferito alla Confederazione la competenza per l'alta vigilanza sull'utilizzazione delle forze idriche e ai Cantoni il diritto di disporre delle risorse idriche e di riscuotere tributi per l'utilizzazione dell'acqua. Tali basi costituzionali hanno permesso di promulgare la Legge federale sull'utilizzazione delle forze idrauliche del 22 dicembre 1916 (LUF1; RS 721.80). A metà del ventesimo secolo, a causa della sempre maggiore pressione antropica, della progressiva industrializzazione e dell'utilizzo di prodotti chimici e all'introduzione di nuovi metodi di coltivazione nell'agricoltura, si è assistito a un continuo aumento dell'inquinamento delle acque. Nel 1953 è quindi stata attribuita alla Confederazione la competenza per la legislazione sulla *protezione delle acque dall'inquinamento* (art. 24 quater vCost fed). In tale contesto è stata adottata la prima Legge federale sulla protezione (qualitativa) delle acque del 1955 (RU 1956, 1533), poi sostituita da quella del 1971 (RU 1972, 950) e infine dalla Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC; RS 814.20).

L'attuale art. 76 Cost fed, a cui fa riferimento la LPAC, disciplina come segue la protezione delle acque:

Art. 76 ¹*Nell'ambito delle sue competenze, la Confederazione provvede all'utilizzazione parsimoniosa e alla protezione delle risorse idriche nonché alla difesa dagli effetti dannosi delle acque.*

²*Emana principi sulla conservazione e lo sfruttamento delle riserve idriche, sull'utilizzazione delle acque a scopi di produzione energetica e di raffreddamento e su altri interventi nel ciclo idrologico.*

³*Emana prescrizioni sulla protezione delle acque, sulla garanzia di adeguati deflussi minimi, sulle opere idrauliche, sulla sicurezza dei bacini di accumulazione e sul modo di influire sulle precipitazioni atmosferiche.*

⁴*Cantoni dispongono delle risorse idriche. Entro i limiti della legislazione federale possono riscuotere canoni per l'utilizzazione delle acque. La Confederazione ha il diritto di utilizzare le acque per le sue aziende di trasporto; in corrispettivo versa un canone e un'indennità.*

⁵*Per quanto riguarda i diritti e i canoni relativi a risorse idriche internazionali, la Confederazione decide d'intesa con i Cantoni interessati. Decide pure nel caso in cui i Cantoni non riescano ad accordarsi in merito ai diritti concernenti riserve idriche intercantonali.*

⁶*Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli interessi dei Cantoni da cui le acque provengono.*

Nel primo capoverso, che ricalca l'art. 24bis cpv. 1 vCost fed, sono indicati i tre obiettivi del diritto idrico (poi concretizzati nei cpv. 2 e 3) nonché l'obbligo per la Confederazione di

seguirli. Si tratta di una norma programmatica e serve da ausilio interpretativo per l'insieme del diritto idrico. Il terzo capoverso riporta invece le competenze legislative globali della Confederazione, corrispondenti a quelle dell'art. 24bis cpv. 2 lett. a-d vCost fed. Queste competenze legislative sono dotate di un effetto derogatorio susseguente. Ciò significa che quando la Confederazione emana una legge, questa sostituisce le eventuali disposizioni cantonali. La Costituzione federale prevede inoltre delle competenze legislative della Confederazione in materia di pesca (art. 79) e di navigazione (art. 87).

2.2 La legislazione federale

Il 1. novembre 1992 è entrata in vigore la Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc), che ha sostituito la Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 1971. La LPAc rappresenta una parte della legislazione esecutiva dell'articolo 76 Cost fed e si applica a tutte le acque (superficiali e sotterranee), regolando sostanzialmente i seguenti settori:

- salvaguardia della qualità delle acque
 - depurazione
 - aziende agricole
 - misure pianificatorie di protezione delle falde
 - liquidi inquinanti
- mantenimento di adeguati deflussi residuali
- prevenzione di altri effetti pregiudizievoli
 - arginatura, correzione, copertura dei corsi d'acqua (e in seguito rinaturazione dei corsi d'acqua e delle rive dei laghi)
 - spurghi e svuotamenti dei bacini d'accumulazione
- studi, promozione e finanziamento

Tra le maggiori novità introdotte da questa legge figurano i principi della protezione quantitativa delle risorse idriche (salvaguardia di adeguati deflussi residuali nei corsi d'acqua soggetti a prelievi), l'obbligo per i Cantoni di adottare delle apposite misure qualora le prescrizioni per la salvaguardia dell'igiene delle acque risultino insufficienti, disposizioni concernenti la protezione delle acque nell'agricoltura e norme in materia di sussidi maggiormente basate sul principio di causalità.

L'11 dicembre 2009 il Parlamento federale ha approvato (quale controprogetto indiretto all'iniziativa popolare "Acqua viva" promossa dalla Federazione Svizzera di Pesca) una serie di modifiche della LPAc che concernono la rinaturazione dei corsi d'acqua. Tale concetto comprende, oltre al tema già regolamentato relativo al mantenimento e al risanamento dei deflussi residuali, la rivitalizzazione dei corsi d'acqua, la riduzione degli effetti negativi dei deflussi discontinui a valle delle centrali idroelettriche, la riattivazione del trasporto solido di fondo e la rimozione degli ostacoli che impediscono il transito dei pesci nei corsi d'acqua. Queste modifiche partono dall'idea che per realizzare appieno la rinaturazione dei corsi d'acqua occorre riservare loro lo spazio necessario e tenere conto anche degli aspetti legati all'utilizzo delle acque. In questo senso, le nuove disposizioni disciplinano l'adozione di misure pianificatorie e edilizie e la concessione di deroghe supplementari ai deflussi minimi residuali prescritti a valle dei prelievi delle centrali idroelettriche. In considerazione di queste modifiche, il 2 febbraio 2010 la Federazione Svizzera di Pesca ha annunciato il ritiro condizionato della propria iniziativa.

Negli ultimi anni, sulla base delle nuove esigenze ecologiche e di recupero degli ecosistemi, la LPAc ha subito delle ulteriori modifiche, in particolare per quanto attiene all'efficienza depurativa delle acque reflue e alle esigenze di rivitalizzazione di laghi e corsi d'acqua.

Accanto alla LPAc è rimasta in vigore la Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche 22 dicembre 1916 (LUF1), che disciplina, dal profilo del diritto pubblico, gli istituti fondamentali dell'utilizzazione delle acque. Tale normativa è stata oggetto di un'importante revisione nel 1996.

Il 1. gennaio 1993 è inoltre entrata in vigore la Legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua del 21 giugno 1991 (LSCA; RS 721.100). Essa ha abrogato gli artt. 1-3, 4-12 e 13 della Legge federale sulla polizia delle acque del 22 giugno 1877 e rappresenta la legislazione esecutiva dell'art. 76 Cost fed relativa alla protezione delle persone e di beni materiali importanti dall'azione dannosa delle acque, in particolare delle inondazioni, delle erosioni e delle alluvioni (protezione contro le piene).

Nell'ambito della gestione delle acque, pure la Legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991 (LFSP; RS 923.0) riveste un ruolo importante. Entrata in vigore il 1. gennaio 1994, essa contiene norme sull'autorizzazione per interventi tecnici sulle acque, sul loro regime, sul loro tracciato (art. 8), sui provvedimenti per nuovi impianti (art. 9), nonché, a determinate condizioni, sugli impianti esistenti (art. 10).

2.3 Il diritto cantonale

Nel nostro Cantone le disposizioni federali in materia di protezione delle acque sono attuate principalmente tramite la Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1971 (LALIA). Questa legge è stata modificata a più riprese (in particolare nel 1994 con il suo adeguamento alle disposizioni federali in materia di sussidi), ma, dato l'elevato grado di dettaglio del diritto superiore, il suo effetto derogatorio susseguente (v. supra 2.1) e l'assenza di contrasti con il medesimo, non è mai stata oggetto di una revisione generale.

Oltre alla LALIA, le seguenti leggi settoriali completano il quadro della protezione delle acque a livello cantonale:

- la Legge sull'approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994 (LAI; RL 9.1.2.1), che disciplina le competenze dei Comuni e del Cantone atti a garantire un normale approvvigionamento e un uso parsimonioso dell'acqua (art. 1),
- la Legge sulle acque sotterranee del 12 settembre 1978 (LAS; RL 9.1.3.2), che tratta dell'accertamento e dell'utilizzazione delle acque sotterranee (art. 1),
- la Legge sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002 (RL 9.1.6.1), che regola la captazione delle acque pubbliche di superficie (art. 1);
- la Legge regolante gli scavi all'alveo dei laghi, fiumi, e torrenti del 17 settembre 1928 (RL 9.1.5.1), che riguarda l'estrazione di sabbia, ghiaia e ciottoli dall'alveo di laghi, fiumi e torrenti (art. 1), e
- la Legge sul finanziamento della rinaturazione dei corsi d'acqua e delle rive lacustri del 10 ottobre 2005 (RL 9.1.4.2) che disciplina il finanziamento di progetti, studi, interventi e attività il cui fine sia il miglioramento della situazione ecologica di corsi d'acqua e di rive lacustri (art. 1).

3. GLI SCOPI DELLA NUOVA LEGGE

Come già rilevato, la proposta di rivedere l'intero assetto normativo cantonale nasce principalmente dalla necessità di recepire e concretizzare a livello cantonale il concetto di gestione integrata delle acque. Questo nuovo concetto impone di coordinare e armonizzare tutte le attività antropiche volte a proteggere o a utilizzare l'acqua, nonché a proteggere dai pericoli che essa può generare. Ciò fa sì che l'attenzione non è più rivolta esclusivamente all'acqua come volume idrico e elemento chimico, ma al corpo d'acqua nel suo insieme, che include anche il suo ruolo nell'ecosistema che da esso dipende e che con esso interagisce. In questo senso, la gestione integrata non riguarda soltanto il perimetro immediato dell'intervento fisico nel territorio, ma considera le conseguenze e le ripercussioni che tale intervento provoca all'interno del ciclo dell'acqua, su una scala adeguata per una visione più globale. È quindi necessario che tale gestione tenga conto delle caratteristiche naturali e delle attività svolte nell'intero bacino idrografico, nell'ambito della pianificazione del territorio, dell'agricoltura o dell'economia forestale.



"Schema gestione globale dell'acqua e relative relazioni interne ed esterne" e considerazioni tratte da sito internet UFAM, www.bafu.admin.ch/wasser; cfr. pure Bundi, Wasserwirtschaft pag. 423 - 440

In quest'ottica la revisione generale dell'ordinamento cantonale riunisce in un unico atto legislativo tutte le attuali disposizioni cantonali riguardanti la gestione delle acque. Un testo di legge unico costituisce infatti uno dei presupposti basilari per assicurare un approccio globale e unitario della tematica. Si pone così rimedio a una situazione che a tutt'oggi si presenta, almeno dal profilo formale, chiaramente insoddisfacente. Basti pensare che nel nostro ordinamento oggi esistono circa 500 articoli che toccano il tema acqua, distribuiti in modo scoordinato in sette leggi e che risultano in buona parte desueti/non più attuali. Come detto, la materia è trattata in un unico articolo della Costituzione federale (art. 76) e il fatto che a livello federale esistano più leggi settoriali di attuazione – riconducibile esclusivamente a motivi storici – è comunque oggetto di vari malumori. Del resto, altri Cantoni si stanno muovendo nella direzione della legge unica (v. da ultimo la *Wassergesetz* del Canton Zurigo la quale, ancorché bocciata in referendum popolare per una questione puntuale, ricalca esattamente la struttura della LGA).

Accanto a questi obiettivi, il progetto mira pure a:

- uniformare e razionalizzare gli strumenti;
- permettere un immediato aggiornamento dei requisiti tecnici della protezione delle acque alle vigenti disposizioni federali;
- adeguare la terminologia a quella della Confederazione e degli altri Cantoni;
- precisare i compiti e gli obiettivi dei responsabili della gestione delle acque (enti pubblici e privati);
- alleggerire l'intera disciplina mediante la semplificazione delle strutture organizzative e delle procedure.

4. CONSIDERAZIONI GENERALI

4.1 Le principali caratteristiche della nuova LGA

Il campo di applicazione della legge è più ampio rispetto a quello dalla LPAc, dal momento che include pure il tema dell'utilizzo delle acque (a livello federale disciplinato principalmente dalla LUF) e quello delle sistemazioni dei corsi d'acqua. Essa mira inoltre a disciplinare la gestione di tutte le acque cantonali, siano esse superficiali o sotterranee, da depurare, da proteggere e da valorizzare in quanto corpo d'acqua, da utilizzare per l'approvvigionamento idrico oppure per altri scopi.

La struttura è impostata sulla base degli elementi che compongono il concetto di gestione integrata delle acque – la protezione dell'acqua, il suo utilizzo e la protezione dai pericoli che essa può generare – e si presenta come segue:

Capitolo 1	Disposizioni generali
Capitolo 2	Strumenti di gestione delle acque
Capitolo 3	Qualità delle acque
Capitolo 4	Utilizzo delle acque
Capitolo 5	Sistemazioni dei corpi d'acqua e protezione dai pericoli
Capitolo 6	Esecuzione
Capitolo 7	Disposizioni varie e finali

Nel capitolo 3, riguardante la qualità delle acque, sono riportati e in parte concretizzati i principi destinati a garantire la qualità dell'acqua e a proteggerla dagli effetti pregiudizievoli. In questo contesto sono inserite le norme che disciplinano la realizzazione, l'esercizio e il finanziamento degli impianti per il trattamento delle acque di scarico. Il capitolo 4, relativo all'utilizzo delle acque, contiene anzitutto delle norme organizzative sul rilascio dei necessari atti di autorizzazione e concessione. Nel seguito sono passati in rassegna i principali generi di utilizzo delle acque – approvvigionamento idrico, produzione di energia idroelettrica e sfruttamento termico – e precisate, per ognuno di essi, le pertinenti norme speciali. Nel capitolo 5 – inerente alle sistemazioni dei corpi d'acqua e alla protezione dai pericoli – sono contenuti i principi che reggono la materia e disciplinati nelle grandi linee gli interventi attuabili sui corpi d'acqua (spazio riservato, manutenzione, sistemazioni, estrazioni e immissioni di materiale) come pure i relativi finanziamenti.

4.2 Le ripercussioni per enti pubblici e privati

Nei rapporti tra Cantone e Comuni non sono rilevabili cambiamenti sostanziali. Dal profilo dei compiti, non si è infatti voluto modificare l'attuale ripartizione, ormai collaudata e che ha permesso di ottenere importanti risultati nel corso degli ultimi 40-50 anni, segnatamente nei settori dello smaltimento delle acque e dell'approvvigionamento idrico. In generale, quindi, quale detentore della sovranità sulle acque (art. 664 cpv. 1 del Codice civile svizzero), il Cantone continua ad avere delle competenze sia di gestione diretta che di vigilanza con diversi accenti a seconda del campo di intervento.

Per quanto attiene alla protezione qualitativa delle acque e la protezione dai pericoli, il ruolo principale rimane affidato, come finora, agli enti locali. I compiti del Cantone in questi settori sono perlopiù concentrati nella pianificazione direttrice (mediante il piano cantonale dell'approvvigionamento idrico e il piano regionale di smaltimento delle acque), nell'approvazione dei piani e delle opere comunali o consortili, nel sussidiamento di tali opere e nella vigilanza. In questo contesto l'autorità cantonale può tra l'altro istituire nuovi soggetti di diritto pubblico o promuovere l'aggregazione di soggetti esistenti (art. 82 cpv. 3), delegare determinati compiti agli enti locali (art. 81 cpv. 3 e 4) e sostituirsi ad essi nel caso di una loro inazione (art. 87 cpv. 3).

Nell'ambito dell'utilizzo delle acque è per contro confermata la competenza dell'autorità cantonale per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni. In questo modo il Cantone mantiene un controllo dell'uso accresciuto e privativo delle proprie acque, percependo le relative tasse e assicurando il rispetto delle disposizioni federali in materia di deflussi residuali (art. 36 e seguenti).

A livello pratico costituisce una novità – per enti locali e i privati – l'istituzione di un nuovo strumento di pianificazione e progettazione degli impianti destinati all'approvvigionamento idrico (piano generale dell'acquedotto; art. 9 cpv. 2), peraltro già in uso in vari Comuni, volto a sostituire gli attuali inventari degli impianti e le relazioni sullo stato dell'approvvigionamento.

Infine il consistente alleggerimento normativo attuato mediante la riunione di diverse leggi cantonali connesse materialmente e il chiarimento dei maggiori istituti giuridici che contraddistinguono la materia (specialmente in relazione agli strumenti della gestione delle acque) favoriranno una migliore conoscenza del quadro giuridico di riferimento e dunque una maggiore efficacia nell'azione degli enti pubblici e dei privati preposti alla gestione delle acque.

5. LA CONSULTAZIONE PUBBLICA

Il progetto di legge, elaborato da un apposito gruppo di lavoro dipartimentale, è stato posto in pubblica consultazione dal 1. febbraio al 31 agosto 2016. La documentazione è stata trasmessa a 221 destinatari (135 Comuni e 86 altri destinatari quali associazioni e Consorzi). Alla consultazione hanno risposto, tramite presa di posizione diretta, 20 Comuni, 3 associazioni dei Comuni e di Enti regionali di sviluppo, 7 aziende industriali e associazioni gas-acqua-elettricità, 5 Consorzi di depurazione acque, 3 Consorzi di arginatura, 4 associazioni, un partito politico, un istituto. A queste 46 posizioni scritte dirette se ne sono aggiunte altre 31 indirette, cioè di Comuni che hanno aderito ad una presa di posizione e autorizzato ad inviarla anche a nome e per conto loro (4 Comuni che hanno aderito alla presa di posizione dell'Associazione Comuni Ticinesi) e 27 Comuni che hanno aderito alla presa di posizione dell'Ente Regionale Sviluppo Luganese). Globalmente si contano 77 prese di posizione.

In generale, tutti gli interessati si sono detti d'accordo con l'obiettivo di attuare una gestione integrata delle acque. La maggioranza, soprattutto tra gli enti locali, ha condiviso e sostenuto anche gli altri obiettivi del progetto, in particolare quello di migliorare l'efficacia dell'azione degli enti pubblici e privati e quello di semplificare le strutture organizzative e le procedure. Oltre a questa condivisione di fondo, sono tuttavia emersi alcuni pareri negativi sull'impostazione data al progetto. In particolare i Comuni hanno chiesto al Consiglio di Stato di procedere con una rielaborazione del testo.

Tutte le osservazioni pervenute sono state esaminate dal summenzionato gruppo di lavoro, il quale ha rassegnato un apposito rapporto (pubblicato sul sito www.ti.ch/acqua). Di seguito, sono riportate le principali richieste e le relative prese di posizione, che sono pure state presentate e discusse in seno alla Piattaforma di dialogo tra Cantone e Comuni.

- *Molti Comuni hanno criticato l'idea di riunire in un unico testo le diverse disposizioni cantonali e hanno chiesto di valutare la soluzione di una legge quadro (o mantello) che fissi i principi generali, accompagnata da una serie di leggi cantonali di applicazione delle diverse leggi federali, tra cui la LALIA il cui aggiornamento ha assunto un carattere urgente.*

Dopo attenta valutazione si riconferma la linea adottata del testo unico. L'elaborazione di una legge quadro accompagnata da leggi settoriali non migliorerebbe di fatto la chiarezza delle norme e contrasterebbe con il principio della gestione integrata oltre che con l'intendimento di alleggerire la legislazione. Anche la LPAc d'altronde si divide in tre parti: la protezione della qualità, la protezione della quantità (influenzata dai prelievi per il suo utilizzo) e la prevenzione e rimozione di altri effetti pregiudizievoli alle acque (rivitalizzazione e risanamento forza idrica). All'interno del ciclo naturale dell'acqua non ha grande importanza l'ordine dei temi trattati, essendo la qualità, la quantità, la restituzione delle acque e lo stato ecomorfologico del corso d'acqua intimamente interconnessi.

- *Alcuni partecipanti alla consultazione hanno chiesto che la legge sia focalizzata sui principi, demandando al regolamento di applicazione gli aspetti di dettaglio.*

Il progetto è stato ampiamente rimaneggiato e alleggerito proprio in quest'ottica. Rispetto alla versione posta in consultazione, quella allegata è stata epurata da una moltitudine di disposizioni procedurali e di dettaglio, che sono state demandate ai vari regolamenti di applicazione.

- *I Comuni hanno paventato un aumento del carico lavorativo delle amministrazioni comunali.*

A questo proposito si sottolinea che l'attuale ripartizione delle competenze in materia di gestione delle acque non è assolutamente modificata e che la LGA non assegna nuovi compiti agli enti locali. Come finora, per i settori della protezione qualitativa e della sistemazione dei corpi d'acqua il Cantone pianifica, promuove e finanzia i provvedimenti attuati dai Comuni. Per il settore dell'utilizzo dell'acqua il Cantone, che ne detiene la sovranità, rilascia direttamente le autorizzazioni e le concessioni. Anche dal profilo delle responsabilità, la LGA non assegna nuove incombenze agli enti locali.

- *Alcuni partecipanti alla consultazione hanno chiesto un chiarimento in merito al coordinamento con la legge di applicazione LTPNat, con particolare riferimento al tema delle proprietà delle acque e alle conseguenze e responsabilità dei danni che ne possono derivare.*

La LTPNat si concentra sulla protezione della vita umana e dei beni materiali considerevoli, l'accertamento dei pericoli è dunque dato ai territori stabilmente insediati. Lo strumento principale per l'accertamento dei pericoli è il Piano delle zone soggette a pericolo (PZP) che costituisce la base per una corretta pianificazione del territorio e per progettare le misure di protezione. La LTPNat concerne quindi la procedura per l'accertamento delle zone soggette a pericolo naturale e la gestione dei rischi connessi. La LGA integra per parte sua il disciplinamento della sistemazione e della rivitalizzazione dei corsi d'acqua in un'ottica più generale, ovvero con lo scopo di preservare e riattivare i processi idrici naturali, per il quali la LPAC impone anche la pianificazione dello spazio riservato alle acque allo scopo di garantire le funzioni naturali delle acque oltre alla protezione contro le piene.

- *La struttura del progetto posto in consultazione è stata giudicata da alcuni poco accessibile, di difficile lettura e orientamento. Alcuni enti locali hanno reputato che la struttura adottata e la suddivisione in capitoli accentui la divisione tra i settori trattati, ostacolando una vera gestione integrata delle acque. Sono inoltre stati contestanti l'equilibrio, le priorità, l'approfondimento e le relazioni tra i diversi settori.*

In merito al presunto disequilibrio tra i diversi settori trattati si rileva che questa impressione potrebbe discendere dalla diversa proporzione del numero di norme che regolano in particolare gli aspetti procedurali legati ai singoli settori. Lo sforzo di alleggerimento e semplificazione intrapreso (v. sopra) ha comportato un riequilibrio tra i diversi settori.

- *I Comuni hanno chiesto di diminuire il numero dei piani, dei catasti e inventari istituiti con la LGA. Essi hanno pure auspicato una semplificazione delle procedure limitando le possibili vie ricorsuali. Da più parti è stato chiesto uno sforzo per uniformare le procedure.*

Sulla scorta delle osservazioni rientrate si è provveduto a semplificare e alleggerire il più possibile il capitolo dedicato agli strumenti.

6. COMMENTO ALLE NORME

Capitolo I: Disposizioni generali (art. 1 e 2)

Come già anticipato, il campo di applicazione della legge (art. 1) è più esteso rispetto a quello della LPAC in quanto comprende pure la materia attualmente regolamentata dalla Legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua del 21 giugno 1991 (LSCA) e dalla Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916 (LUF1). L'inclusione delle norme riguardanti lo sfruttamento delle acque per la produzione di energia idroelettrica è motivata dal fatto che le stesse, ora contenute nella Legge sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002 (LUA), costituiscono uno degli elementi centrali della gestione integrata.

La legge si applica a tutte le acque presenti sul territorio cantonale (art. 1 cpv. 3). Con il termine generico "acque", corrispondente a quello utilizzato all'art. 2 LPAC, si intende l'insieme degli accumuli d'acqua superficiali o sotterranei presenti in natura. Esso comprende non solo l'acqua in senso stretto ma anche gli elementi dell'ambiente naturale legati ad essa. Tra le caratteristiche fondamentali di questa nozione figurano la sua integrazione nel regime idrologico come pure una dimensione e una durata minime (cfr. Daniela Thurnherr, Kommentar zum GSchG/WBG, ad art. 2 n. 5 e seguenti). Non fa stato, per l'applicabilità della legge, la distinzione tra acque pubbliche e private, che è disciplinata

dall'art. 1 della Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP) e di cui si dirà in seguito (v. commento agli art. 35-36 a pag. 25).

L'enunciazione degli scopi (art. 2) serve essenzialmente ad una corretta attuazione della legge. Sul significato e i contenuti della gestione integrata delle acque si rimanda alla parte introduttiva.

Capitolo II: Strumenti di gestione delle acque

Norme comuni (art. 3)

Le procedure di adozione e approvazione degli strumenti destinati alla gestione delle acque saranno disciplinate dal Consiglio di Stato entro i margini stabiliti dal diritto federale e dalla LGA medesima. A livello di regolamento andranno inoltre definiti i contenuti minimi di tali strumenti come pure gli eventuali processi di controllo dell'attuazione e di revisione.

Gli strumenti annoverati in questo capitolo costituiscono dei geodati, ossia degli insiemi di dati georeferenziati che descrivono, con un determinato riferimento temporale, l'estensione e le caratteristiche di determinati spazi e opere, segnatamente la posizione, la natura, l'utilizzazione e i rapporti giuridici. La maggior parte di essi – piani regionali e generali di smaltimento delle acque e piani dei settori, delle zone e delle aree di protezione delle acque – sono istituiti dal diritto federale (cfr. art. 7, 19-21 LPAC e 4-5 OPAC). Pertanto, i requisiti qualitativi e tecnici ai quali devono rispondere nonché le norme applicabili per il rilevamento, l'aggiornamento, la gestione, l'accesso e l'utilizzo degli stessi sono stabiliti dalla Legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 e delle relative ordinanze di esecuzione (v. in particolare l'art. 2 LGI e l'Ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008 con il relativo Allegato 1, geodati n. 128, 129, 130, 131 e 132). I geodati che non configurano dei geodati di base di diritto federale – catasto delle acque, piano generale dell'approvvigionamento idrico e piano delle aree per lo sfruttamento termico delle acque e della geotermia – dovranno invece rispettare i vincoli di armonizzazione fissati dalla Legge cantonale sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013.

Piano cantonale della gestione delle acque (art. 4)

La gestione integrata delle acque implica una visione globale delle problematiche che ruotano attorno al tema nonché un efficace coordinamento delle varie misure di protezione e valorizzazione. In questo contesto, la pianificazione delle misure deve tenere conto dell'impatto esercitato dalle stesse su tutti i settori della gestione delle acque. Questo significa che l'attenzione non deve essere più rivolta esclusivamente all'acqua come elemento, ma al corpo d'acqua in quanto tale. Una simile pianificazione deve considerare anche il fatto che l'impatto degli interventi antropici non si ferma a livello locale, ma ha anche delle ripercussioni sul ciclo dell'acqua. Ciò vale anche per le interazioni fra le acque superficiali e le acque sotterranee. La gestione integrata non riguarda quindi soltanto il perimetro immediato dell'intervento nel territorio bensì l'intero bacino idrografico interessato.

Da tutto ciò discende la necessità di disporre di strumenti non solo informativi ma anche pianificatori e gestionali coordinati e che tengano conto delle attività svolte nell'ambito della pianificazione del territorio, dell'agricoltura, delle foreste o in altri ambiti legati allo sviluppo territoriale.

Il coordinamento di questi strumenti e, più in generale, la definizione della politica cantonale della gestione delle acque sono affidati al Piano cantonale della gestione delle acque (PCGA; art. 4). Il nuovo strumento dovrà definire nelle grandi linee gli obiettivi della gestione delle acque nonché i relativi piani d'azione. Esso andrà coordinato con le altre politiche settoriali, quali ad esempio quella stabilita nel Piano energetico cantonale. Come per altri

strumenti di simile portata (ad es. lo stesso PEC, il piano di risanamento dell'aria, i piani di gestione dei rifiuti, ecc.), gli indirizzi e le misure di rilevante incidenza territoriale che scaturiranno dal PCGA dovranno essere integrati nel piano direttore cantonale, il quale ha proprio la funzione di coordinare verticalmente e orizzontalmente le attività d'incidenza territoriale e la loro distribuzione nel tempo e nello spazio (v. Messaggio n. 6309 del 9 dicembre 2009 concernente il disegno di legge sullo sviluppo territoriale, pag. 31).

Catasto delle acque e inventario dei prelievi (art. 5)

Il catasto delle acque è uno strumento informativo e di supporto per la gestione integrata delle acque. Esso indica su un piano tutte le acque pubbliche – ai sensi della Legge sul demanio pubblico – presenti sul territorio cantonale. Ogni oggetto (corso d'acqua, sorgente, acquifero) dovrà essere georeferenziato e, in linea di massima, catalogato con un numero di riferimento.

L'art. 82 LPAc impone ai Cantoni di compilare l'inventario dei prelievi d'acqua esistenti definiti nell'art. 29 della stessa legge. Questo inventario deve quindi comprendere tutti i prelievi che toccano direttamente i corsi d'acqua a deflusso permanente (art. 29 lett. a) come pure quelli che, interessando laghi o falde freatiche, influenzano sensibilmente il deflusso di un corso d'acqua a deflusso permanente (art. 29 lett. b). In ogni caso nello stesso vanno iscritti solo i prelievi che eccedono l'uso comune (art. 29 prima frase). Sempre secondo il diritto federale, l'inventario – nel quale sono indicati la quantità d'acqua prelevata, il deflusso residuale, la portata di dotazione e la situazione giuridica (cfr. art. 82 cpv. 1) – serve essenzialmente al Cantone per valutare se e in quale misura un risanamento sia necessario (art. 82 cpv. 2).

Piani per la protezione delle acque (art. 6)

L'art. 6 regola le misure pianificatorie destinate alla protezione delle acque e in special modo delle falde acquifere. Si tratta di strumenti che sono già stati messi in vigore dagli enti preposti e che sono quindi ripresi sostanzialmente nella medesima forma.

Il diritto federale (art. 19 e seguenti LPAc) impone infatti ai Cantoni di suddividere il territorio in settori di protezione delle acque a seconda dei pericoli che minacciano le acque superficiali o sotterranee. Il piano dei settori di protezione delle acque indica segnatamente i settori Ao, Au, Zo e Zu che concernono le acque superficiali, le acque sotterranee, i settori di alimentazione delle acque superficiali e quelli delle acque sotterranee. Esso indica inoltre il settore S comprendente le zone e le aree di protezione delle acque sotterranee.

I settori di protezione costituiscono la base per stabilire le misure preventive di protezione. A livello procedurale il piano dei settori è elaborato dai competenti servizi dipartimentali e, dopo consultazione dei Comuni e degli altri enti pubblici interessati, è adottato dal Consiglio di Stato. La suddivisione dei settori di protezione deve essere verificata periodicamente, in ogni caso ogni 10 anni e, se necessario, aggiornata.

I Piani di protezione delle acque sotterranee (PPAS), che specificano le misure di protezione e le relative limitazioni del diritto di proprietà, sono allestiti dai proprietari delle captazioni d'interesse pubblico e, previa approvazione da parte del servizio tecnico e notifica ai proprietari gravati - i quali possono presentare le loro osservazioni -, sono adottati dall'Assemblea o dal Consiglio comunale e approvati dal Consiglio di Stato. Concretamente essi sono costituiti da piani che delimitano le zona, da un regolamento di applicazione, dal catasto delle attività e degli impianti nonché da un piano di risanamento e/o gestione dei conflitti.

In linea di principio una captazione è da considerarsi di interesse pubblico se:


- alimenta un acquedotto pubblico
- alimenta un acquedotto privato oppure delle abitazioni che non sono allacciate alla rete pubblica e inoltre:
 - l'acqua è distribuita in 5 o più abitazioni,
 - serve alla fabbricazione di prodotti che sottostanno alla Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), così come alla relativa ordinanza (ODerr), oppure
 - serve a un ristorante, un albergo o altri esercizi simili, che la ridistribuiscono al pubblico;
 - alimenta per lo meno una fontana pubblica, la cui portata minima giornaliera è pari a 5 l/min.

Il regolamento di applicazione disciplinerà ulteriormente queste condizioni e fisserà il principio secondo il quale, se almeno una delle stesse è soddisfatta, il piano di protezione delle acque sotterranee (PPAS) deve essere allestito.

Il Piano delle aree di protezione delle acque sotterranee è adottato dal Consiglio di Stato, dopo essere stato approvato dal Servizio tecnico e notificato ai proprietari gravati, che possono presentare le loro osservazioni.

I piani dei settori di protezione, delle zone e delle aree di protezione costituiscono, assieme ai piani degli affioramenti, delle captazioni e degli impianti di ravvenamento della falda, le carte di protezione delle acque ai sensi dell'art. 30 OPAC.

Il regime in vigore all'interno delle superfici contemplate da questi piani è definito in modo esaustivo dal diritto federale (art. 29 e seguenti OPAC). Lo schema che segue, allestito dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), riassume le relazioni esistenti tra le varie misure pianificatorie destinate alla protezione delle acque.



(da: <http://www.bafu.admin.ch/grundwasser/07483/07485/index.html?lang=it>)

Per garantire un adeguato grado di pubblicità delle risultanti restrizioni del diritto di proprietà è data la possibilità di farne menzione nel registro fondiario (art. 80 cpv. 2 lett. c). La necessità di far capo a tale strumento dovrebbe comunque decadere con l'attuazione a livello cantonale delle nuove norme stabilite dalla Legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI; RS 510.62) e in particolare con la messa in funzione del Catasto delle restrizioni di diritto pubblico alla proprietà previsto nel suo art. 16.

Piano delle aree per lo sfruttamento del calore geotermico e della geotermia (art. 7)

Questo piano, che non è attualmente previsto dal diritto federale ed è dunque, dal profilo formale, un nuovo strumento, si rende necessario per disciplinare in modo sostenibile l'utilizzo termico degli acquiferi e della geotermia. In particolare esso dovrà rappresentare la natura del sottosuolo e la vulnerabilità degli acquiferi. In linea di massima occorrerà distinguere tra le zone in cui le sonde geotermiche sono vietate – segnatamente quelle in cui il sottosuolo presenta caratteristiche particolari quali ad es. carsismo, presenza di gas, idrogeologia particolare ecc. – e quelle dove sono permesse previa autorizzazione. Queste zone potranno a loro volta essere suddivise a seconda dei vincoli esistenti o in funzione della profondità concessa.

L'effetto principale del medesimo è esplicitato all'art. 43 cpv. 2, che limita la possibilità di rilasciare autorizzazioni o concessioni per lo sfruttamento termico ai soli casi in cui il punto di perforazione è situato nell'apposita area.

Piani dello smaltimento delle acque (art. 8)

Il Piano regionale di smaltimento delle acque

Secondo il diritto federale i Cantoni provvedono ad elaborare un piano regionale di smaltimento delle acque (PRS) qualora, in una regione limitata e idrologicamente unitaria, si renda necessario armonizzare le misure di protezione delle acque.

Il PRS definisce in particolare (v. art. 4 cpv. OPAC):

- a) le ubicazioni delle stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico e le regioni che vi vanno allacciate;
- b) quali siano le acque superficiali e in che misura esse si prestino all'immissione di acque di scarico, specie in caso di precipitazioni;
- c) per quali stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico sia necessario rendere più severe o completare le esigenze relative all'immissione nel ricettore naturale.

Si tratta di uno strumento che è non stato molto utilizzato dal Cantone, ma che si vuole promuovere proprio nell'ottica di una gestione integrata delle acque in modo coordinato con gli altri due piani di livello regionale: il Piano cantonale dell'approvvigionamento idrico (PCAI) e i Piani delle sistemazioni dei corpi d'acqua.

Questo strumento ha dunque l'obiettivo di coordinare e ottimizzare i provvedimenti di protezione delle acque e, come già accennato, viene adottato soltanto se vi è una necessità dal profilo della gestione integrata delle acque. Ad esempio, quando un corpo d'acqua è inquinato non solo dalle acque di scarico comunali ma anche da quelle di origine agricola o industriale, oppure qualora diverse misure di protezione delle acque debbano essere coordinate su un vasto territorio le cui acque confluiscono in un unico corpo d'acqua (bacino idrografico).

Esso è adottato dal Consiglio di Stato previa consultazione dei Comuni e degli enti interessati (cpv. 1) e, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 cpv. 4 OPAC, è vincolante per la pianificazione e la definizione delle misure di protezione delle acque. In concreto, ciò significa che di principio tutte le autorità che esercitano attività di incidenza territoriale (come ad esempio il Consiglio di Stato, i Municipi e le aziende municipalizzate, gli organi consortili o quelli dei nuovi Enti di sviluppo regionali) devono conformarsi ai disposti del PRS.

Il Piano generale di smaltimento delle acque

Il PGS rappresenta a livello comunale lo strumento pianificatorio per lo smaltimento delle acque e costituisce di conseguenza il fondamento per i singoli interventi di attuazione del medesimo (STA 30 luglio 1996 in re I. e IIcc, consid. 2.5.). Esso ha sostituito il Piano generale delle canalizzazioni (PGC) a seguito della modifica della legge federale del 1991. Il PGC regolava unicamente la pianificazione delle canalizzazioni, soprattutto in un'ottica idraulica della rete, mentre il PGS ha come obiettivi non solo quello di assicurare la raccolta e il trasporto delle acque di scarico, ma pure quello, più ampio, di rispettare e ristabilire i cicli locali dell'acqua. Il PGS è già attualmente uno strumento fondamentale per i Comuni nell'ottica di uno smaltimento conforme delle acque.

Il PGS non è una componente del PR, bensì, come il medesimo, uno strumento di programmazione della politica territoriale. Il coordinamento tra i due strumenti è assicurato dal fatto che, secondo il diritto pianificatorio, lo schema portante del PGS (perlomeno il perimetro e il tracciato delle canalizzazioni) confluisce nel piano di urbanizzazione del PR (v. Messaggio n. 6309 del 9 dicembre 2009 pag. 53). La procedura da seguire per una simile trasposizione è quella semplificata (di esclusiva competenza del Municipio) contemplata dall'art. 35 LST.

Ritenuto che il diritto federale regola in modo esaustivo il contenuto e la portata del PGS (v. in particolare l'art. 5 OPAC), a livello cantonale rimane da disciplinare principalmente la procedura finalizzata alla sua adozione. La procedura sarà precisata nel regolamento di applicazione. In questo contesto si imporranno verosimilmente dei cambiamenti. Le vigenti norme della LALIA stabiliscono infatti che il PGS (PGC) è allestito dal Municipio e sottoposto per adozione al Consiglio comunale (art. 20 cpv. 1) senza obbligo di pubblicazione né possibilità di ricorso contro i suoi contenuti. Se si considerano però gli effetti del PGS, ad esempio sull'edificabilità dei fondi (la presenza di adeguati impianti per lo smaltimento delle acque di scarico è notoriamente un requisito indispensabile per la costruzione di edifici) e sul costo dell'infrastruttura pubblica da esso prevista, appare evidente la necessità di salvaguardare i diritti procedurali di tutti gli interessati e segnatamente dei proprietari dei fondi toccati. In particolare, sulla base del diritto costituzionale di essere sentiti, i medesimi devono potere verificare e, se del caso, contestare non solo il perimetro delle canalizzazioni pubbliche (art. 11 LPAC) ma anche le soluzioni tecniche atte ad incidere sui loro diritti. Per questo motivo, in analogia con la procedura che regge l'adozione dei piani regolatori comunali (v. art. 24 e seguenti LST), dopo l'adozione del PGS da parte del Legislativo comunale andranno verosimilmente previste due pubblicazioni. La prima, immediatamente dopo la deliberazione, dovrà permettere l'esercizio del diritto di referendum e di ricorso per violazione della LOC (essenzialmente per questioni procedurali). La seconda pubblicazione dovrà avere l'effetto della notifica ai sensi del diritto procedurale e comporterà quindi la decorrenza dei termini di ricorso. Alla stessa stregua della pubblicazione dei PR (art. 26 cpv. 2 LST), anche quella del PGS dovrà verosimilmente essere annunciata personalmente ai proprietari immobiliari toccati. Una simile soluzione si impone in particolare alla luce delle riflessioni effettuate nell'ambito dell'esame dell'iniziativa parlamentare generica Beretta Piccoli / Colombo del 26 novembre 2001 riguardante la pubblicazione di PR (accolta dal Gran Consiglio il 15 maggio 2002) e riassunte nel Messaggio LST n. 6309 del 9 dicembre 2009 a pag. 54, a cui si rimanda.

L'ultima frase del capoverso 2 codifica la cosiddetta *actio popularis*, ossia il diritto di ricorrere contro il contenuto del PGS conferito a tutti i cittadini attivi del Comune. In quanto mezzo straordinario di partecipazione processuale, questa facoltà deve essere espressamente prevista dalla legge (v. RDAT I-2001 n. 17 consid. 2.4). L'interesse degno di protezione – a cui fa cenno la norma in relazione a coloro che non sono cittadini attivi nel Comune – è riconosciuto, secondo la giurisprudenza, solo se il ricorrente si trova in un rapporto particolarmente stretto con l'oggetto del litigio o se è toccato in modo più intenso di chiunque

altro dalla decisione. Il ricorrente deve in tal caso prevalersi di un interesse personale, immediato e attuale all'annullamento o alla modifica della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole (RDAT II-2001 n. 2 consid. 2.1).

La decisione con la quale il Consiglio di Stato approva il PGS e decide i ricorsi ha effetto costitutivo (conferisce efficacia giuridica al piano). Per questa decisione l'Esecutivo può controllare non solo la legalità ma anche l'opportunità delle scelte operate dall'autorità comunale.

Infine, per garantire la necessaria flessibilità e per cercare di accelerare i procedimenti relativi a modifiche di minore importanza, il Consiglio di Stato potrà istituire a livello di regolamento una procedura semplificata per le modifiche di poco conto. Analogamente a quella prevista dalla LST (art. 33), essa sarà applicabile in caso di varianti non sostanziali del PGS, oppure per interventi limitati localmente e che concernono pochi interessati, oppure ancora per cambiamenti che mutano in misura minima il regime dello smaltimento delle acque. In questi casi, la semplificazione procedurale consiste nel fatto di prescindere dal passaggio davanti al Legislativo comunale.

Tramite verifiche periodiche, il servizio cantonale preposto controllerà l'avanzamento delle misure previste dal piano d'azione. In questo contesto, qualora il PGS risultasse inadeguato o obsoleto il Consiglio di Stato potrà imporre ai Comuni degli aggiornamenti o delle modifiche.

Il PGS sovracomunale è stato previsto al cpv. 3 con l'obiettivo di favorire la gestione integrata delle acque e più precisamente la loro gestione secondo il bacino idrografico (cfr. art. 2 cpv. 2). Dal momento che la maggior parte delle infrastrutture per lo smaltimento delle acque è già stata realizzata, appare opportuno mettere l'accento sulla loro ottimizzazione. Il Cantone e, soprattutto, i Comuni devono quindi adottare una prospettiva sovracomunale o regionale, non soltanto nell'ambito della gestione degli impianti ma anche nella pianificazione.

Piani dell'approvvigionamento idrico (art. 9)

Il Piano cantonale dell'approvvigionamento idrico

Tra gli scopi della legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque, vi è anche quello di garantire l'approvvigionamento e promuovere un uso parsimonioso dell'acqua potabile e industriale (cfr. art. 1 lett. b LPAc). Attualmente l'attuazione di questo scopo nel nostro Cantone è garantita dalla Legge sull'approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994, che disciplina le competenze di Cantone e Comuni in materia come pure il sussidiamento dei relativi provvedimenti (v. art. 1 cpv. 1). La legge promuove una gestione globale dell'approvvigionamento idrico basata su soluzioni a livello regionale per ovviare a problemi locali e per conseguire un uso parsimonioso dell'acqua in quanto bene limitato. Per il coordinamento a livello cantonale delle misure necessarie a garantire un "normale approvvigionamento" (v. sempre art. 1 cpv. 1) la legge ha istituito lo strumento del Piano cantonale di approvvigionamento idrico (PCAI). Questo strumento, allestito dal Consiglio di Stato previa consultazione dei Comuni e dei Consorzi interessati, indica in particolare (v. art. 14 cpv. 1):

- a) i Comuni che devono far capo alle proprie riserve idriche;
- b) opere d'interesse generale necessarie ad assicurare un normale approvvigionamento e il loro grado di priorità;
- c) tempi di attuazione di tali opere;
- d) enti pubblici incaricati della loro esecuzione, come pure i Consorzi istituiti o da istituire;
- e) previsioni di spesa.

Il PCAI è utile in particolare per definire l'ubicazione di nuovi impianti di captazione a scopo alimentare. In generale, la scelta dei siti dovrebbe tenere conto dei seguenti criteri (cfr. UFAFP, Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee, Berna 2004, pag. 32):

- criteri idrogeologici e idraulici adeguati;
- criteri di pianificazione a livello comunale e regionale, come ad esempio le esigenze, gli aspetti di proprietà, l'integrazione nella rete o in sistemi di approvvigionamento esistenti, il fabbisogno energetico, le autorità abilitate a rilasciare autorizzazioni o concessioni;
- criteri di protezione.

Un'ubicazione adeguata richiede il rispetto di tutti i criteri. In particolare occorre garantire già in sede di pianificazione che i siti di captazione scelti rispondano a tutti i requisiti stabiliti dalla protezione delle acque sotterranee destinate ad uso potabile.

Grazie al PCAI il Cantone ha sinora potuto definire e mettere in atto un'efficace politica di salvaguardia dell'approvvigionamento idrico e, nel contempo, evitare delle effettive situazioni di crisi. Già a partire dagli anni Settanta, infatti, sono state create diverse aree di riserva idrica d'interesse pubblico. Queste aree sono dislocate, ovviamente, laddove la risorsa è presente in modo importante e dove la sua protezione e la sua salvaguardia sono possibili senza particolari interventi. Le aree più importanti sono ubicate nei Comuni di Giubiasco, Cresciano, Malvaglia, Tegna, Tenero, Iragna, Caslano-Magliaso, Bioggio, Croglio e Gnosca.

In considerazione del buon funzionamento di cui ha dato prova negli anni lo strumento del PCAI e anche per assicurare una certa stabilità del diritto non appare opportuno apportare modifiche sostanziali alla materia.

Il Piano generale dell'acquedotto

Attualmente ogni Comune è tenuto ad allestire e tenere a giorno, nell'ambito del piano regolatore, un inventario degli impianti esistenti per l'approvvigionamento d'acqua del proprio comprensorio giurisdizionale (art. 5 cpv. 1 della Legge sull'approvvigionamento idrico). Al pari dell'Inventario cantonale dell'approvvigionamento idrico (previsto dagli art. 11 e 12 della legge attuale), questo strumento ha una valenza meramente informativa e dovrebbe conferire agli enti pubblici le *“informazioni indispensabili per avere sotto controllo lo stato degli impianti e le necessità presenti e future dell'approvvigionamento”* (v. Messaggio n. 3735 del 22 gennaio 1991 relativo alla legge sull'approvvigionamento idrico, pag. 9).

Nell'annesso disegno di legge si propone di sostituire questi strumenti – la cui adozione è stata sinora assicurata in modo assai discontinuo ed eterogeneo sul territorio cantonale – con un nuovo piano comunale, denominato Piano generale dell'acquedotto (PGA). Il PGA dovrebbe indicare, tramite una rappresentazione planimetrica ed un rapporto, tutte le opere e gli impianti destinati ad assicurare l'approvvigionamento di acqua potabile nei Comuni. I suoi contenuti andranno ulteriormente precisati in sede di regolamento.

Considerato che la natura e la portata di questo piano appaiono del tutto paragonabili a quelle del PGS – assieme allo schema portante del PGS anche quello del PGA dovrebbe confluire nel piano di urbanizzazione del PR (cfr. supra pag. 18) – per la sua adozione e modifica dovranno in linea di principio essere applicabili le stesse norme procedurali. L'unica particolarità consiste nel fatto che, per consentire all'autorità cantonale di avere una visione completa e attuale dello stato dell'approvvigionamento idrico nei Comuni richiedenti, nell'ambito dell'esame preliminare questi ultimi dovranno predisporre e mettere a disposizione del Dipartimento un apposito rapporto informativo (art. 9 cpv. 2 in fine). In questo contesto sarà in particolare necessario acquisire i dati sull'utilizzo attuale delle acque sotterranee, quantificare il fabbisogno comunale di acqua potabile e, infine, censire

quantitativamente e qualitativamente le acque sfruttate e sfruttabili nel comprensorio comunale.

Piani delle sistemazioni dei corpi d'acqua (art. 10)

In generale

Come già accennato nell'introduzione, il 1. gennaio 2011 è entrata in vigore una modifica della LPAc che sancisce l'obbligo di rinaturare i corsi d'acqua e i laghi (v. segnatamente gli art. 36a, 38a, 39a e 43a). Le nuove norme definiscono in particolare i provvedimenti da attuare e le relative responsabilità.

Le misure sono incentrate sui seguenti elementi:

- obbligo per i Cantoni di definire un adeguato spazio riservato alle acque;
- obbligo per i Cantoni di elaborare una pianificazione strategica e realizzare, con coerenza e in collaborazione con gli Enti locali, le previste rivitalizzazioni;
- riduzione degli effetti negativi della produzione di energia idroelettrica nei settori dei deflussi discontinui, del bilancio del materiale detritico e della libera migrazione della fauna ittica (pianificazione ad opera dei Cantoni, attuazione ad opera dei gestori di centrali idroelettriche).

Esse vanno coordinate e collegate tra loro e riguardano i seguenti settori:

- rivitalizzazione delle acque (ripristino delle funzioni naturali dei corsi d'acqua);
- centrali con deflusso discontinuo (riduzione degli effetti dannosi del funzionamento a deflussi discontinui delle centrali idroelettriche);
- materiale solido di fondo (misure di riattivazione del bilancio in materiale detritico);
- libera migrazione della fauna ittica (ripristino della continuità fluviale dei corsi d'acqua per il transito dei pesci);
- deflussi residuali (risanamento di tratti caratterizzati da insufficienti deflussi residuali).

Piano delle rivitalizzazioni

Secondo l'art. 4 lett. m) LPAc le rivitalizzazioni sono misure di natura edile per il ripristino delle funzioni naturali di acque superficiali arginate, corrette, coperte o messe in galleria.

Il piano delle rivitalizzazioni (o pianificazione strategica cantonale delle rivitalizzazioni) è definito, nei suoi contenuti minimi e nella procedura da seguire, dall'art. 41d OPAC. Concretamente l'art. 10 cpv. 1 riprende questo articolo dell'ordinanza e lo precisa specificando che il piano delle rivitalizzazioni è adottato dal Consiglio di Stato.

Piano dei risanamenti

In base alla LPAc i Cantoni sono tenuti a presentare alla Confederazione il rapporto sul risanamento dei corsi d'acqua influenzati da prelievi (art. 82) e la pianificazione delle misure di risanamento dei deflussi discontinui, del bilancio in materiale detritico nonché della libera migrazione dei pesci (quest'ultima definita dalla LFSP e relativa ordinanza OLFP; art. 83b). Il contenuto di questo rapporto e di queste pianificazioni come pure le modalità e la tempistica di raccolta dei dati necessari sono già stabiliti dalla stessa ordinanza. Nella LGA risulta quindi necessario disciplinare unicamente la competenza (del Consiglio di Stato).

Autorizzazioni e concessioni (art. 11-15)

Gli articoli da 11 a 15 contengono norme di principio e procedurali che si applicano, salvo disposizioni contrarie, a tutti gli utilizzi d'acqua e dei corpi d'acqua che eccedono l'uso comune. Quest'ultimo è generalmente definito come *“l'uso di un bene pubblico conformemente alla sua destinazione e compatibilmente con il suo carattere pubblico, in modo che sia ammissibile contemporaneamente e gratuitamente ad un numero indeterminato di utenti e senza che occorra procedere con il rilascio di alcuna autorizzazione”* (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. edizione, n. 2372 e seguenti; cfr. anche art. 9 della Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986).

Le norme di procedura, in particolare, riprendono nelle grandi linee le vigenti disposizioni della Legge sul demanio pubblico, della Legge sull'approvvigionamento idrico, della Legge sulle acque sotterranee e della Legge sull'utilizzazione delle acque.

Capitolo III: Qualità delle acque

Premessa

La protezione delle acque dal profilo della qualità si attua in primo luogo tramite la prevenzione e l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli. Per effetto pregiudizievole si intende l'inquinamento (ovvero un'alterazione pregiudizievole delle proprietà fisiche, chimiche o biologiche dell'acqua) ed ogni altro intervento che nuoccia all'aspetto o alla funzione delle acque (cfr. art. 4 lett. c e d LPAc).

Nella sentenza riguardante il caso KKL di Lucerna (DTF 134 II 142, consid. 2.3 e 2.4 non pubblicati = DEP 2008 576), il Tribunale federale ha tra l'altro avuto modo di rilevare come diverse disposizioni in materia (art. 3, art. 6 cpv. 1, art. 4 lett. f e art. 7 cpv. 1 LPAc, art. 3 cpv. 1 lett. a e b e art. 3 cpv. 3 lett. a OPac) dimostrino chiaramente che in definitiva la legislazione sulla protezione delle acque vieta tutte le alterazioni delle proprietà fisiche chimiche o biologiche delle acque (ai sensi dell'art. 4 lett. d LPAc) che non siano espressamente ammesse.

Da questo principio fondamentale discendono il divieto di introdurre direttamente o indirettamente o lasciare infiltrare nelle acque sostanze che possono inquinare (art. 6 cpv. 1 LPAc) come pure l'obbligo di trattare le acque di scarico inquinate (art. 7 cpv. 1 LPAc).

Obbligo di approvazione dei progetti (art. 16)

Per garantire un'adeguata esecuzione delle disposizioni in materia di protezione delle acque già la legislazione federale assoggetta all'obbligo di autorizzazione diversi interventi o impianti che rappresentano un pericolo per le acque. Ad esempio gli art. 19 cpv. 2 LPAc e 32 cpv. 1 OPac prevedono un'apposita autorizzazione per la costruzione e la modificazione di edifici e impianti come pure l'esecuzione di lavori di scavo, di sterro e simili nei settori particolarmente minacciati qualora costituiscano un potenziale pericolo per le acque. L'autorizzazione è richiesta in particolare per i seguenti impianti e le seguenti attività (v. art. 32 cpv. 2 OPac):

- costruzioni sotterranee;
- impianti che danneggiano gli strati di copertura o il sostrato impermeabile;
- utilizzazioni di acque sotterranee (comprese quelle per scopi di riscaldamento o di raffreddamento);
- drenaggi e irrigazioni permanenti;
- scoprimenti della falda freatica;
- perforazioni.

Inoltre, secondo alcune legislazioni speciali, l'autorità federale competente rilascia l'autorizzazione necessaria per determinati impianti appartenenti alla Confederazione, come ad esempio le infrastrutture ferroviarie e le installazioni militari.

I rischi potenziali per le acque derivanti da costruzioni e impianti sono, del resto, molteplici. La maggior parte degli interventi edili implica un pericolo sia temporaneo (durante la costruzione) sia permanente. Sul piano qualitativo, il rischio maggiore è costituito da infiltrazioni di liquidi pericolosi per le acque durante i lavori di cantiere. Possono inoltre rappresentare dei gravi inquinamenti ad esempio gli incidenti rilevanti che si verificano durante l'esercizio di stabilimenti industriali o artigianali o le fughe da condotte e canalizzazioni difettose o in cattivo stato. Inoltre, costruzioni con fondamenta profonde che scendono al di sotto della falda freatica possono ridurre la sezione di deflusso e perturbare in generale il regime idraulico.

Alla luce di quanto precede, affinché venga in ogni tempo garantita un'adeguata ed efficace applicazione delle norme sulla protezione delle acque, appare non soltanto opportuno ma pure necessario istituire un obbligo generale di approvazione dei progetti per tutti gli interventi che possono produrre degli effetti pregiudizievoli alle acque. In sede di regolamento, il Consiglio di Stato provvederà ad allestire un elenco degli interventi soggetti e potrà pure, se necessario, delegare il compito ai Comuni per i casi poco problematici dal profilo della protezione delle acque. In una simile evenienza il Cantone dovrà comunque mettere a disposizione dei Comuni i mezzi necessari per permettere loro una corretta applicazione delle disposizioni legali.

Esercizio, manutenzione e responsabilità (art. 17)

L'articolo sancisce l'obbligo per ogni detentore di edifici o impianti che hanno effetti sulla qualità delle acque (ai sensi dell'art. 16) di provvedere alla loro manutenzione secondo lo stato della tecnica e facendo capo a personale adeguatamente formato. Il concetto di detentore corrisponde a quello definito dal diritto ambientale e si riferisce, a seconda delle circostanze, al proprietario, al superficiario, all'affittuario o a qualsiasi altra persona che, indipendentemente dal legame di tipo reale o personale, ha un potere di fatto sull'edificio o impianto (cfr. Stutz, Kommentar zum Gewässerschutzgesetz und zum Wasserbaugesetz, ad art. 15 n. 14).

Gli impianti pubblici ai sensi del cpv. 3 sono quelli di proprietà di un ente pubblico come pure quelli destinati ad uno scopo di interesse pubblico.

Impianti di smaltimento delle acque di scarico e allacciamenti (art. 18-20)

Gli articoli riguardanti la costruzione, l'esercizio ed il finanziamento degli impianti di trattamento delle acque riprendono la maggior parte delle disposizioni attualmente in vigore (v. art. 44 e seguenti LALIA). Queste disposizioni sono state nondimeno precisate e attualizzate in settori importanti, quali la procedura di approvazione dei progetti e il prelievo di tasse destinate all'uso degli impianti.

La realizzazione e il rinnovo della rete delle canalizzazioni può essere eseguita in modo razionale e efficace dal profilo ambientale, tecnico e economico unicamente se basata su una pianificazione oculata che tiene conto delle esigenze della protezione delle acque e dei cicli naturali, dei progressi tecnici e di un rapporto ponderato tra benefici e costi economici. Questa pianificazione si concretizza, come si è visto, principalmente nel PGS, la cui adozione compete, come finora, ai Comuni.

L'esperienza degli ultimi anni mostra l'esigenza e l'urgenza di procedere alla verifica dal profilo idraulico delle reti delle canalizzazioni consortili e subordinatamente di quelle

comunali (capacità, scaricatori di piena, perdite, presenza di acque pulite ecc.). Si tratta di un'esigenza inderogabile per diminuire l'arrivo nei corpi idrici di acque inquinate, per diminuire i quantitativi di acqua che giungono ai depuratori, ciò che permetterebbe di diminuire i costi di gestione, di aumentare l'efficienza della depurazione e di evitare di dovere ampliare gli impianti.

Le modalità di raccolta e smaltimento delle acque a livello comunale e il finanziamento delle opere e della loro gestione sono definiti in un regolamento comunale, la cui impostazione e i contenuti sono fissati dal Consiglio di Stato. L'eventuale obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica fuori dalla zona edificabile è per contro disciplinato direttamente dal diritto federale segnatamente all'art. 11 cpv. 2 lett. c LPAc e al relativo art. 12 OPAC.

Finanziamento degli impianti di smaltimento delle acque (artt. 21-34)

Situazione attuale

Per il finanziamento degli impianti di trattamento delle acque, la legge federale, limitandosi a fissare l'obbligo di partecipazione degli utenti e a ribadire il principio della causalità (chi inquina paga) già contemplato dall'art. 2 LPAmb, lascia ai Cantoni un ampio margine di manovra (art. 3a e 60a LPAc). In questo contesto, la LALIA ha istituito un sistema di emolumenti sostanzialmente strutturato sulla base di tre diverse tipologie di costi:

- i costi di costruzione,
- i costi di manutenzione ed
- i costi di esercizio.

Per quanto attiene al finanziamento dei costi di costruzione, il Legislatore si è distanziato, almeno in parte, dal modello maggiormente in uso negli altri Cantoni (quello elaborato dall'Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque, ASTEA, che prevede l'utilizzo degli ordinari contributi di miglioria) e, seguendo ragioni "d'ordine pratico", ha istituito un contributo sui generis, denominato, appunto, contributo di costruzione (v. Rapporto 13 marzo 1975 della Commissione speciale per la nuova LALIA). Secondo gli art. 96 e seguenti LALIA questo contributo deve essere calcolato in base al valore di stima della proprietà del contribuente (art. 99 cpv. 1) e serve al finanziamento delle spese necessarie per la costruzione dell'intera rete delle canalizzazioni comunali e per la partecipazione a quelle degli impianti consortili (art. 96 cpv. 2; cfr. Messaggio 2 luglio 1993 concernente la modifica dell'art. 99 LALIA).

Rispetto agli altri mezzi di cui dispone il Comune per il finanziamento di tali spese (crediti comunali e sussidi), il contributo in questione viene incassato secondo modalità del tutto particolari. Infatti, se da un canto i crediti e i sussidi devono essere stanziati per ogni singola tratta di canalizzazione, sulla scorta di un progetto definitivo (il quale a sua volta deve essere approvato dal legislativo e dai competenti servizi tecnici cantonali) e di un preventivo di spesa dettagliato (art. 13 cpv. 1 lett. g LOC e 112 e seguenti LALIA), d'altro canto secondo gli art. 96 e seguenti LALIA il contributo di costruzione va determinato in relazione all'intera opera di canalizzazione: dapprima, provvisoriamente, sulla base dell'intervento pianificato nel PGS e considerando come determinante l'ammontare della spesa riportata nel piano finanziario che accompagna il PGS (art. 18 cpv. 2 LALIA); in seguito, una volta terminata la realizzazione dell'intera rete delle canalizzazioni comunali, in modo definitivo sulla base del conto consuntivo complessivo allestito dal Municipio. La parte di contributo di costruzione che viene riscossa provvisoriamente sin dall'inizio dei lavori è definita contributo provvisorio (art. 99 LALIA) e costituisce una sorta di anticipo sul contributo definitivo calcolato ad opera ultimata (art. 99a LALIA). Qualora entro quindici anni dal compimento dell'opera di canalizzazione il valore di stima di un singolo fondo aumentasse in seguito ad interventi

edili, sullo stesso aumento potrà inoltre esser calcolato un ulteriore emolumento denominato contributo supplementare (art. 100 LALIA).

Oltre ai contributi di costruzione, per il finanziamento degli impianti di trattamento delle acque la LALIA prevede l'erogazione di sussidi cantonali (art. 116 e 117¹) nonché il prelievo di una e una tassa d'uso (art. 110). La LALIA prevede pure la percezione una tantum, da parte dei Comuni, di una tassa d'allacciamento (art. 109), dovuta al momento del raccordo di un fondo alla rete pubblica delle canalizzazioni. Tale tassa, tuttavia, come voluto dal legislatore, non è finalizzata al finanziamento delle opere, ma è una tassa in senso stretto che costituisce *"un compenso dovuto all'ente pubblico dal privato per un'attività amministrativa del primo a favore del secondo"*².

Le nuove norme

a) Contributi di costruzione

Nell'ambito dell'elaborazione delle nuove norme è stata anzitutto valutata l'ipotesi di allineare il vigente modello di finanziamento (incentrato sul contributo di costruzione) a quello proposto dall'Associazione svizzera dei professionisti della depurazione delle acque (VSA) con la *"Direttiva riguardante il finanziamento dello smaltimento delle acque a livello comunale"*, che – come già accennato – contempla sostanzialmente il prelievo di un cosiddetto contributo di miglitoria.

In questo contesto, dopo i necessari approfondimenti, non è risultato opportuno apportare dei cambiamenti di impostazione. Gli elementi che pesano maggiormente in questa valutazione sono l'ampia diffusione del modello basato sull'art. 96 LALIA (circa l'80% della popolazione del Cantone ne risulta toccata) nonché le difficoltà pratiche e giuridiche legate alla modifica del sistema impositivo (a questo riguardo basti rilevare che se la quasi totalità dei Comuni ha già prelevato uno o più contributi provvisori, nessuno di essi ha già completato la procedura con la percezione di contributi definitivi).

Di conseguenza, per quanto attiene ai contributi dei privati, il progetto di legge riprende sostanzialmente le disposizioni in vigore, apportando tuttavia delle puntuali modifiche. Queste modifiche riguardano in particolare:

- la definizione dei soggetti all'imposizione e dunque dei debitori del contributo (art. 22). La mancanza di tale precisazione nella LALIA ha portato a diverse contestazioni.
- l'inserimento di termini per il prelievo dei contributi provvisori e definitivi (art. 24 cpv. 1 e 25 cpv. 1). Il termine di due anni dall'approvazione del PGS per l'avvio della procedura d'imposizione è stato fissato per porre rimedio a una situazione insostenibile creatasi con la LALIA, che fissa unicamente dei termini generici (*"inizio lavori"*, *"compimento delle opere"*). In particolare, questa imprecisione (in un settore nel quale s'intrecciano lavori per opere nuove e rifacimenti, non possono mai essere considerati conclusi), unitamente al ritardo riscontrato nei programma di realizzazione delle stesse a causa degli ingenti investimenti, ha portato ad una eccessiva estensione del tempo che intercorre tra l'emissione del contributo provvisorio e quello definitivo. In effetti, a tutt'oggi nessun Comune ha potuto concludere in modo regolare la procedura. Il termine di venti anni entro il quale deve essere emesso il contributo di costruzione definitivo dovrebbe consentire ai Comuni di realizzare le opere pianificate o almeno buona parte di esse. Nel caso di esecuzione parziale delle opere, il costo determinante per il calcolo del contributo definitivo sarà la somma dei consuntivi (opere realizzate) e dei preventivi delle opere

¹ artt. 116 e 117 modificati con DL 18 maggio 1994

² Citazione dal "Rapporto della Commissione speciale per la nuova legge di applicazione della legge federale sulla protezione delle acque dell'8 ottobre 1971 e relative ordinanze" del 13 marzo 1975 (1968 R - Opere sociali)

ancora da realizzare. I preventivi andranno forzatamente aggiornati, in modo di disporre di cifre più attendibili per rapporto a quelle che saranno le cifre di consuntivo.

- il contributo successivo, prelevato dopo l'emissione del contributo definitivo (art. 26). L'obbligo di imporre questo contributo è limitato a quindici anni dal momento dell'emissione del contributo definitivo e non più, come attualmente, dal momento della conclusione delle opere, ritenuto che il contributo definitivo, in base al disegno di legge in esame, è esigibile anche prima del completamento delle opere previste dalla pianificazione (PGS).
- il tasso d'interesse sul contributo di costruzione (art. 29 cpv. 2).

b) Sussidi

Come già è stato rilevato, in passato la Confederazione e il Cantone hanno sussidiato ampiamente la costruzione di impianti per la depurazione delle acque.

A partire dal 1997, tuttavia, le prestazioni finanziarie federali nel settore della protezione delle acque, già notevolmente assottigliatesi con l'entrata in vigore della legge federale sulle misure di risanamento finanziario del 1993, sono state massicciamente ridotte: ora, praticamente, gli unici provvedimenti sussidiati dalla Confederazione sono quelli destinati all'eliminazione dell'azoto all'interno delle stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico nella misura in cui questi provvedimenti servono all'adempimento di accordi internazionali (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla protezione delle acque del 4 settembre 1996 in FF 1996 pag. 1041 e seguenti, in particolare pag. 1049).

Questa politica di riduzione dei sussidi è perfettamente in linea con il principio della causalità ancorato all'art. 3a LPAC (e ribadito all'art. 60a), secondo il quale, le spese dei provvedimenti destinati alla protezione delle acque devono essere sostenute da chi ne è la causa. Ciononostante, essa rischia di mettere seriamente in pericolo l'attuazione dei provvedimenti di protezione qualitativa delle acque prescritti dall'art. 7 LPAC e dalle relative norme di applicazione.

Di conseguenza, a garanzia dell'attuazione sul lungo periodo di questi disposti e, non da ultimo, del principio della parità di trattamento, appare opportuno mantenere nella misura attuale il versamento di un sussidio cantonale per la pianificazione, la costruzione e le migliorie degli impianti pubblici di trattamento delle acque. Fatta eccezione per quelli destinati al finanziamento dei costi di allestimento dei PGS (che continueranno ad essere erogati), tali sussidi sono tuttavia concessi soltanto se la domanda è presentata entro dieci anni e il collaudo effettuato entro quindici anni dall'entrata in vigore di questa legge (art. 97).

All'art. 31 sono indicate sommariamente le spese sussidiabili nonché la quota massima di sussidiamento. Questi aspetti andranno ulteriormente precisati e disciplinati, riprendendo in parte le vigenti normative (v. in particolare l'art. 116 LALIA), nel regolamento di applicazione.

La competenza per le decisioni di sussidiamento sono disciplinate dal nuovo art. 27a della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 e conformemente a quanto stabilito nel Decreto legislativo concernente la determinazione dei limiti di competenza in materia di spese (pubblicato nel FU n. 90/2013 dell'8 novembre 2013 a pag. 8515; cfr. anche Messaggio n. 6470 del 1. marzo 2013 e relativo Rapporto n. 6470R del 27 agosto 2013 della Commissione della gestione e delle finanze).

Sulla congruenza di queste norme con il progetto di riforma "Ticino 2020" e in particolare con i suoi obiettivi riguardanti i flussi finanziari tra Cantone e Comuni si rimanda alle considerazioni espresse al cap. 9.

c) Tassa per l'utilizzo degli impianti

Nel progetto di legge si propone di eliminare le tasse di allacciamento (art. 109 LALIA) e d'uso (art. 110 LALIA) e sostituirle con un nuovo emolumento denominato tassa per l'utilizzo degli impianti (art. 34). L'obiettivo è anzitutto quello di snellire il sistema impositivo (si tenga presente che attualmente in materia di acqua sono quattro gli emolumenti percepiti dai Comuni: oltre ai due citati, vi sono i contributi di costruzione e le tasse per l'uso dell'acqua potabile) e, con ciò, diminuire gli oneri amministrativi per i Comuni.

Questa nuova impostazione poggia anche sulla constatazione che l'allacciamento alla canalizzazione pubblica è finanziato (e di principio realizzato) dal proprietario della costruzione o dell'impianto soggetto all'obbligo di allacciamento e che ad ogni buon conto lo stesso proprietario partecipa ai costi di costruzione della canalizzazione mediante i contributi di costruzione. Ne consegue che l'incasso di una tassa per il solo allacciamento non appare più giustificato.

Gli eventuali costi anticipati dal Comune per l'esecuzione di allacciamenti privati andranno se del caso riversati, giusta il nuovo art. 34, integralmente sui proprietari dei fondi soggetti all'obbligo di allacciamento.

Con la nuova tassa per l'utilizzo delle canalizzazioni i Comuni dovranno finanziare integralmente – in ossequio al principio di causalità e rispettando quelli dell'equivalenza e della copertura dei costi – i costi di esercizio, manutenzione, controllo e rifacimento degli impianti; lo stesso emolumento dovrà pure coprire gli ammortamenti e gli interessi passivi legati alla realizzazione degli stessi.

Ritenuto che questi costi si distinguono generalmente in una parte fissa (ad es. costi amministrativi, ammortamenti e interessi passivi) e in una variabile, appare corretto che anche la tassa segua questa distinzione. La ripartizione della parte variabile tra i soggetti alla tassa (proprietari e superficiari dei fondi allacciati alla canalizzazione) andrà attuata tenendo conto sia della quantità di acqua immessa nella canalizzazione (dato generalmente riconducibile al consumo) sia – e questo è importante specialmente per le industrie o le aziende artigianali – del carico inquinante.

La tassa è stata impostata in modo analogo a quella relativa al consumo d'acqua: una tassa mista, composta da una tassa base o fissa e da una tassa variabile per la quale si stabilisce un minimo di copertura dei costi complessivi (20%). Di per sé si sarebbe potuto ipotizzare un'unica tassa sul consumo d'acqua per la copertura di tutti i costi relativi all'approvvigionamento idrico ed allo smaltimento delle acque, coprendo di fatto il ciclo naturale dell'acqua, dall'utilizzo alla restituzione. Considerate le specificità esistenti a livello locale, si è tuttavia ritenuto preferibile lasciare ai Comuni l'attuale competenza in materia, fissando nondimeno alcuni principi cardine e i relativi limiti.

Capitolo IV: Utilizzo delle acque

Norme generali (art. 35-36)

Ogni uso accresciuto o privativo di acque pubbliche è subordinato all'ottenimento di un'autorizzazione o di una concessione.

Le acque pubbliche sono quelle che il nostro Cantone, esercitando la sovranità riservatagli dal diritto federale (art. 664 cpv. 1 del Codice civile svizzero), ha attribuito al demanio cantonale con l'art. 1 della Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP). Secondo questa norma appartengono ai bei pubblici: *“i laghi, i fiumi e gli altri corsi d'acqua, le sorgenti che danno inizio a un corso d'acqua e le acque sotterranee”*. Se gli elementi e i limiti di laghi

e corsi d'acqua sono chiaramente evincibili dalla stessa legge³ altrettanto non si può dire per le sorgenti che danno inizio a un corso d'acqua e le acque sotterranee.

Secondo la giurisprudenza le sorgenti che danno inizio a un corso d'acqua sono emissioni permanenti di acque sotterranee, naturali o artificiali, in un luogo determinato della superficie (DTF 48 II 152), che hanno una tale forza e costanza da creare sin dall'inizio un alveo con delle rive stabili in modo che la sorgente e il corso d'acqua rappresentino un'unità (Steinauer, Les droits réels, tomo II, 4a edizione 2012, n. 1680a con rif). Tale sorgente non è privata e come tale parte costitutiva del fondo ma è una sorgente di ruscello che fa parte del corso d'acqua a cui dà inizio (DTF 122 III 49 consid. 2). Per prassi, una portata d'acqua di almeno 200 – 300 litri al minuto è considerata già costituente una sorgente di ruscello (cfr. DTF 122 III 49 consid. 2a; Gygi, Verwaltungsrecht, Berna 1986, pag. 241).

Le acque sotterranee costituiscono, assieme allo spazio sotterraneo, alle materie prime minerarie e alla geotermia, un elemento costitutivo del sottosuolo (cfr. Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Rapporto del gruppo di lavoro "Pianificazione del territorio e sottosuolo, allestito nell'ambito della seconda tappa della revisione LPT, aprile 2011, pag. 5). Esse sono costituite da tutte le acque liquide o sotto forma di gocce che si trovano sotto la superficie terrestre in modo naturale (Haab/Scherrer/Simonius/Zobl, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Band 4, ad art. 704 CC, n. 2 e rif.). Anche se secondo l'art. 704 cpv. 3 CC "l'acqua sotterranea è parificata alle sorgenti" e dunque è parte costitutiva del fondo in cui si trova, nel tempo la prassi ha avuto modo di chiarire che ciò vale soltanto per i piccoli acquiferi, territorialmente limitati, relativamente stabili e in stretta relazione con i fondi soprastanti (DTF 68 II 14 consid. 1). Tutti gli altri (di maggiori dimensioni) non sono assoggettati al diritto privato federale e vanno quindi considerati a tutti gli effetti acque pubbliche (sul tema v. Leonie Dörig, Das Recht zur Nutzung der Erdwärme, 2019, n. 180 e seguenti a pag. 71).

Per *uso accresciuto* si intende l'utilizzo di un bene d'uso comune (qual è appunto l'acqua) in modo non più conforme alla sua destinazione o non più compatibile con il suo carattere pubblico e che pregiudica l'utilizzo da parte di altri (Wiederkehr/Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrecht, Band II, n. 195). La soglia del semplice uso comune (che non necessita di alcuna autorizzazione o concessione) è generalmente oltrepassata quando, per sua natura o intensità, l'utilizzo in questione eccede l'usuale, non corrisponde più all'uso conforme alla destinazione del bene, pregiudica l'uso conforme da parte di altri utenti e non è più quindi compatibile con la destinazione pubblica (DTF 135 I 302 consid. 3.2, 126 I 133 consid. 4c, 122 I 279 consid. 2e/cc). L'*uso privato*, per contro, è l'uso di una cosa pubblica in modo non più conforme alla sua destinazione e che comporta, per il beneficiario, un uso esclusivo, che gli consente di godere della stessa cosa pubblica durevolmente e perlopiù con l'impiego di interventi edili (Wiederkehr/Richli, op. cit., n. 230). L'art. 35 fa riferimento a questi concetti, che discendono e sono regolati dalla dottrina e dalla giurisprudenza e che saranno se del caso ulteriormente precisati, assieme ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni come pure alle eventuali eccezioni all'obbligo di ottenimento di questi atti, nel regolamento di applicazione.

Il tema dei deflussi minimi è sostanzialmente disciplinato dalla LPAC sin dalla sua entrata in vigore (1° novembre 1992). Secondo tale normativa la quantità di acqua che deve rimanere

³**Legge sul demanio pubblico, art. 4**

¹Le acque pubbliche comprendono l'alveo e le rive dei laghi e dei corsi d'acqua.

²I laghi ed i corsi d'acqua si estendono sino al massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie e comprendono la fascia di terreno priva di vegetazione permanente o soltanto con vegetazione acquatica.

³Ove siano sistemati o corretti mediante opere conformi al diritto edilizio, essi sono delimitati da queste ultime. Il limite dei laghi artificiali corrisponde al livello massimo d'invaso. In ogni caso le opere non fanno parte delle acque pubbliche.

⁴Le acque pubbliche che invadono le proprietà private o di altri enti pubblici rimangono demaniali.

nell'alveo di un corso d'acqua dipende da quando sono stati acquisiti i diritti di sfruttamento delle acque stesse:

- i prelievi d'acqua nuovi (dopo il 1992) ed esistenti per i quali è necessario un rinnovo del diritto di sfruttamento delle acque devono garantire deflussi residuali adeguati;
- per quanto riguarda i diritti di sfruttamento delle acque concessi prima del 1992, devono essere garantiti deflussi residuali adeguati soltanto dal momento in cui tali diritti vengono rinnovati; nel frattempo è necessario risanare i corsi d'acqua soggetti a prelievo assicurando deflussi residuali nella misura in cui ciò sia economicamente sostenibile, eventualmente oltre se interessi preponderanti lo richiedono.

La LPAc regola direttamente la fissazione del deflusso minimo assoluto da garantire al momento del rilascio di una nuova autorizzazione al prelievo (art. 29 e seguenti). Ai Cantoni spetta il compito di verificare l'opportunità di incrementare tale deflusso, sulla base della ponderazione degli interessi a favore e contro il prelievo. A livello cantonale, gli aspetti legati alla salvaguardia dei deflussi minimi sono stati in un primo tempo disciplinati mediante la ora abrogata Legge cantonale sull'utilizzazione delle acque del 17 maggio 1894. L'articolo 8 di questa legge prescriveva in particolare che nel quadro del rilascio della concessione all'utilizzazione delle acque doveva essere presa in considerazione anche la tutela degli interessi pubblici tramite la determinazione dei quantitativi, tempi e modi relativi ai prelievi d'acqua. L'11 giugno 1975 la Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca ha depositato l'iniziativa popolare sui deflussi minimi volta a inserire un nuovo articolo 8bis nella LUA. Il nuovo articolo proposto può essere considerato come il precursore della normativa federale sui deflussi minimi, entrata in vigore quasi vent'anni dopo. Vengono segnatamente citati i due principi fondamentali della LPAc: la ponderazione degli interessi a favore e contro il prelievo e il principio di risanamento anche dei corsi d'acqua già utilizzati. Il nuovo articolo della previgente LUA è stato introdotto direttamente dal Parlamento il 13 dicembre 1976.

Nell'ambito dei lavori per l'aggiornamento del Piano direttore cantonale, l'autorità ha introdotto nella scheda V3 Energia ulteriori misure e condizioni da ottemperare per l'accettazione di progetti per la realizzazione di nuove piccole centrali idroelettriche, anche inasprendo le condizioni minime inserite nella LPAc relative al mantenimento di deflussi residuali.

Parallelamente, la legge federale chiede di procedere al risanamento dei corsi d'acqua soggetti a prelievo in virtù di diritti acquisiti (artt. 80 e segg.). In questo campo il margine di manovra dei Cantoni è decisamente più ampio sia per quanto riguarda la quantificazione del risanamento necessario, sia per quanto attiene alla natura delle misure di risanamento ritenute più opportune ed efficaci (rilasci di dotazione, misure costruttive o gestionali, interventi in alveo). Sulla base dell'art. 81 cpv. 2 LPAc i Cantoni sono tenuti a dare avvio alla concretizzazione di tali misure entro la fine del 2012.

Nel nostro Cantone il rapporto sul risanamento è stato allestito dallo speciale gruppo di lavoro appositamente istituito dal Consiglio di Stato, il quale, entro il termine fissato dalla legislazione federale, ha dato avvio alla procedura tendente alla sua approvazione. Nell'ambito della stessa è stato pure coinvolto l'UFAM per verificare in modo definitivo in che modo l'autorità federale intenda contribuire al risanamento per gli oggetti che ricadono anche sotto la sua competenza (ai sensi della Legge federale sulla protezione della natura (LPN). Il Rapporto sul risanamento è stato adottato dal Dipartimento del territorio e dal Dipartimento delle finanze e dell'economia il 27 gennaio 2017. Il Consiglio di Stato ha emesso le decisioni di risanamento dei corsi d'acqua influenzati dai prelievi da parte di OFIMA, di OFIBLE e di AET il 3 agosto 2018. Tali decisioni sono state ratificate dal Gran Consiglio il 20 febbraio 2019 e si trovano attualmente sub iudice per quanto riguarda OFIMA e OFIBLE.

Approvvigionamento idrico (art. 37-42)

Attualmente nel nostro Cantone l'approvvigionamento idrico è assicurato da una moltitudine di acquedotti (per la distribuzione dell'acqua a scopo alimentare) e da singole captazioni (principalmente a scopo industriale, termico, agricolo o altro), che fanno capo a fonti d'acqua non illimitate (laghi, sorgenti, torrenti, acquiferi).

Negli ultimi anni, a seguito di lunghi periodi di scarse precipitazioni, alcuni Comuni hanno dovuto adottare delle misure incisive per far fronte al minor apporto d'acqua, come il divieto d'irrigazione dei prati. Queste restrizioni all'uso sono ancora contenute e non creano grande disagio alla comunità. Tuttavia, in un contesto di cambiamento climatico, che per il sud delle Alpi prevede l'innalzamento della temperatura media e la diminuzione delle precipitazioni soprattutto nella stagione estiva ed una maggiore ricorrenza di periodi di siccità, un calo generale delle risorse idriche a disposizione è possibile a fronte di accresciuti bisogni. Davanti a questo scenario le possibilità di azione in scala locale appaiono d'acchito limitate. Ben più incisive appaiono, in questo contesto, le azioni di sostegno del risparmio idrico nonché di promozione di forme diversificate dell'uso dell'acqua (minimizzando cioè l'uso di acqua potabile per attività che non ne hanno l'esigenza).

Da tutto questo e dall'obbligo di garantire nel modo più efficace possibile la protezione delle acque sotterranee, discende la necessità di confermare e precisare a livello legislativo l'obbligo di autorizzazione e concessione anche per i prelievi d'acqua destinati all'approvvigionamento idrico.

Per quanto attiene agli aspetti finanziari (art. 39-40) si propone in particolare di fissare nella legge l'obbligo per i Comuni di tassare il consumo di acqua a scopo alimentare e/o commerciale nonché i margini di tale tassazione. In merito alla tassa sul consumo a scopo alimentare (art. 40), si propone una struttura analoga a quella della tassa per l'utilizzo degli impianti di smaltimento (art. 34): una tassa mista, composta da una tassa base ed una variabile differenziata in base alla tipologia d'uso ed alla quantità consumata. Questa norma istituisce la base legale per il prelievo di una tassa sul consumo progressiva in funzione del consumo.

In questo contesto si precisa inoltre che per l'uso commerciale, sia esso accresciuto o privato (per esempio a scopo industriale o per la produzione di acque minerali), di acqua proveniente dai loro acquedotti, i Comuni possono prelevare delle tasse supplementari (art. 40 cpv. 3); di queste tasse supplementari una quota compresa tra il 5 e il 20% dovrà ad ogni buon conto essere girata al Cantone (art. 39 cpv. 2).

L'uso dell'acqua potabile determina una modifica della sua qualità. Buona parte dell'acqua fornita dalle aziende finisce nelle canalizzazioni (direttamente per quanto riguarda le economie domestiche, previo un pretrattamento in determinate industrie) ed infine agli impianti di depurazione delle acque (IDA) che prima di restituirla ai ricettori naturali devono adeguatamente trattarla. È dunque importante gestire al meglio l'uso dell'acqua non solo dal profilo quantitativo ma pure da quello qualitativo, in modo da ottimizzare la fase finale del ciclo dell'acqua. La vigente Legge sull'approvvigionamento idrico non disciplina la realizzazione degli impianti destinati alla distribuzione dell'acqua e neppure il finanziamento degli stessi. Ancorché questi aspetti appaiano, a tutt'oggi, acquisiti, per motivi di completezza e per evitare possibili malintesi in futuro, si propone di precisare, in questo contesto, l'obbligo di seguire la pianificazione cantonale (PCAI) e comunale (PR e PGA) nonché quello di applicare la Legge sui contributi di miglìoria.

Per quanto attiene al sussidiamento degli impianti da parte del Cantone (art. 42 cpv. 2), viene ripresa sostanzialmente la regolamentazione attuale (v. art. 20 LApprl), rimandando tuttavia al regolamento di applicazione la definizione delle quote di sussidio (attuale art. 21 LApprl) ed eliminando la possibilità di sussidiare anche opere di mero interesse comunale.

Sulla congruenza di queste norme con il progetto di riforma “Ticino 2020” e in particolare con i suoi obiettivi riguardanti i flussi finanziari tra Cantone e Comuni si rimanda alle considerazioni espresse al cap. 9.

Sfruttamento termico delle acque sotterranee e della geotermia (art. 43)

Come già rilevato nel commento alle norme generali (art. 35-36), le acque sotterranee sono di principio pubbliche. Ne consegue che il loro sfruttamento a scopo puramente termico (riscaldamento o raffreddamento) configura di principio un uso accresciuto assoggettato all’obbligo di ottenere un’autorizzazione. Per contro, la geotermia – ovvero l’energia termica presente sotto la superficie terrestre, indipendentemente dalla sua temperatura, dalla sua fonte e dal vettore di calore (v. Norma SIA 384/6 cifra 1.2.1.1) – può rientrare nella proprietà privata in base all’art. 667 cpv. 1 del Codice civile⁴. In questo caso essa è parte integrante del fondo al di sotto del quale si trova e appartiene dunque al proprietario del medesimo (sul concetto di “*geotermia domestica*” cfr. Matthieu Carrel, *Le régime du sous-sol en droit suisse*, 2015, pag. 136). A tal fine occorre tuttavia che il proprietario del fondo dimostri di avere non solo la possibilità ma anche un interesse degno di protezione al suo sfruttamento (cfr. Andreas Abegg e Leonie Dörig, *Le sous-sol en droit*, parere giuridico per la Conferenza svizzera dei direttori cantonali dei lavori pubblici, della pianificazione del territorio e dell’ambiente e per la Conferenza dei direttori cantonali dell’energia, ottobre 2018, pag. 39 e seguenti). Dal momento che questo aspetto, ovvero l’estensione verticale della proprietà privata, è disciplinato dal summenzionato art. 667 cpv. 1 CC, per effetto della forza derogatoria del diritto federale i Cantoni non hanno alcuna competenza per determinare una profondità fissa a partire dalla quale il sottosuolo va considerato pubblico (Meinrad Huser, *Nutzung des untergrunds: Umfang des Grundeigentums – ein Diskussionsbeitrag*, in DEP 2014, pag. 523 e seguenti; Andreas Abegg e Leonie Dörig, *op. cit.*, pag. 49; Matthieu Carrel, *op. cit.*, n. 392). La fissazione del limite verticale della proprietà privata va in ogni caso attuata di volta in volta (DTF 132 III 689 consid. 4.2). Alla luce di queste considerazioni si rinuncia quindi a fissare nella LGA un limite al di sotto del quale la geotermia va considerata pubblica. Nel regolamento di applicazione il Consiglio di Stato potrà comunque indicare o chiarire i criteri determinanti a tal fine come pure quelli, legati ai bisogni della collettività, che determinano il carattere pubblico della geotermia che andrebbe altrimenti considerata “domestica” (art. 43 cpv. 4).

L’art. 43 cpv. 1 stabilisce che l’uso della geotermia pubblica, ovvero quella che non rientra nella proprietà privata, è assoggettato all’obbligo di autorizzazione. Resta invece subordinato all’ottenimento di una concessione lo sfruttamento della geotermia profonda, che si trova generalmente ad oltre 400 metri di profondità e comporta quindi maggiori rischi ambientali nonché l’utilizzo di importanti infrastrutture (sul tema cfr. www.seismo.ethz.ch). Sia le autorizzazioni che le concessioni sono, salvo esenzioni (art. 43 cpv. 4), rilasciate a titolo oneroso. La tassa d’uso sarà stabilita dal Consiglio di Stato nel regolamento di applicazione tra un minimo di 30 franchi ed un massimo di 100 franchi per kW di potenza termica massima utilizzabile (art. 43 cpv. 3).

In caso di utilizzo delle acque sotterranee a scopo termico sussiste un rischio legato alla restituzione nel sottosuolo delle acque usate, che potrebbero trasportare inquinanti provenienti da perdite del sistema o da apporti secondari. Inoltre, nell’ambito dello sfruttamento geotermico, che notoriamente si spinge sino a profondità elevate (cfr. Norma SIA 384/6), ogni perforazione può comportare un rischio per gli acquiferi, soprattutto quando le sonde attraversano degli strati di protezione. Nel caso in cui la situazione idrogeologica non fosse conosciuta o ben definita, queste perforazioni rischiano di creare dei collegamenti

⁴ “La proprietà del fondo si estende superiormente nello spazio ed inferiormente nella terra fin dove esiste per il proprietario un interesse ad esercitarla.”

artificiali fra falde freatiche sovrapposte di diversa qualità o provenienza e naturalmente separate. Allo scopo di scongiurare questi pericoli e garantire dunque un'adeguata attuazione delle disposizioni in materia di protezione delle acque, l'art. 43 cpv. 2 stabilisce che per qualsiasi sfruttamento termico delle acque sotterranee e della geotermia il punto di perforazione dev'essere situato in un'area delimitata a tal fine nel Piano delle aree per lo sfruttamento termico delle acque e per la geotermia (PSTAG) istituito dall'art. 7 ed è ammesso soltanto se è possibile escludere qualsiasi pericolo per le falde freatiche.

Come ha recentemente avuto modo di accertare il Tribunale cantonale amministrativo (v. STA del 23 dicembre 2019 n. 52.2018.51 consid. 4), il nostro ordinamento cantonale, a differenza di altri, non prevede disposizioni particolari sulle distanze che le sonde geotermiche devono mantenere dai confini. Questa lacuna è stata rilevata nell'iniziativa parlamentare del 19 settembre 2016 presentata nella forma generica da Graziano Crugnola e cofirmatari "*Legge edilizia – come gestire le sonde geotermiche e le infrastrutture del sottosuolo? Oggi chi primo arriva meglio alloggia*" che ha pure sottolineato i potenziali conflitti che potrebbero sorgere a seguito della mancanza di una chiara regolamentazione. In effetti, un proprietario che posasse una sonda nei pressi o sul confine del proprio fondo potrebbe indirettamente impedire la realizzazione di un simile impianto sul fondo vicino a causa della necessità di rispettare la distanza minima di 5 metri tra singole sonde prevista per motivi tecnici dalla norma SIA 384/6. Alla luce dell'evoluzione in corso nell'utilizzo di questa fonte energetica (v. Dörig, op. cit., n. 4 pag. 2 e seguenti), tale situazione non appare soddisfacente e richiede un intervento a livello normativo. Concretamente si propone quindi di conferire al Consiglio di Stato la facoltà di fissare, a livello di regolamento, delle distanze che i punti di perforazione per le sonde geotermiche e per i prelievi e le relative restituzioni di acque sotterranee a scopo termico (visto che, come indicato sopra, anche queste ultime comportano rischi di carattere ambientale) devono rispettare dai confini dei fondi (art. 43 cpv. 2).

Utilizzo della forza idrica (art. 44-61)

L'art. 44 cpv. 1 conferma il principio dello sfruttamento delle acque pubbliche in proprio da parte del Cantone per la produzione di energia idroelettrica. La strategia energetica cantonale definita nel PEC sottolinea l'importanza fondamentale del principio della riversione degli impianti allo scadere delle attuali concessioni e della necessità di ottimizzare gli impianti esistenti. L'idroelettrico rappresenta infatti la spina dorsale della strategia energetica e nel contempo potrà fungere da batteria per le nuove energie rinnovabili ed in particolare per il fotovoltaico. Ampliando gli *assets* di produzione, l'AET potrà ottimizzare l'approvvigionamento elettrico cantonale tenendo conto della produzione e della domanda, che non sempre collimano nel tempo.

Gli articoli successivi riprendono nelle grandi linee i contenuti della vigente Legge sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002 (LUA), fatta eccezione per alcune norme procedurali di carattere secondario (che saranno se del caso dettagliate in sede di regolamento) e per le seguenti modifiche puntuali.

Anzitutto l'art. 44 cpv. 2 stabilisce la necessità di ottenere una concessione per ogni utilizzo della forza idrica in caso di rinuncia allo sfruttamento in proprio. Questo significa che tale atto è richiesto anche per gli impianti idroelettrici minori (con una potenza lorda media di 50 kW) finora assoggettati alla procedura di autorizzazione (cfr. art. 24 LUA).

Nel contempo, il limite della potenza lorda media che assegna al Gran Consiglio la competenza per il rilascio della concessione è fissato a 1.5 MW (art. 45 cpv. 1). Attualmente tale competenza è attribuita al Gran Consiglio per l'utilizzo di più di 500 l/s di acqua o se la potenza lorda media supera i 220 kW (art. 3b cpv. 1 LUA).

A differenza della LUA – che non regola i temi direttamente legati alla LPaC – e conformemente ai principi già iscritti nel Piano direttore cantonale (misure inserite nella scheda V3 Energia consolidate quale dato acquisito), l'art. 52 prevede che nell'ambito dell'utilizzo della forza idrica il deflusso residuale fissato nella concessione garantisca un regime idrologico modulato sull'arco dell'anno. Inoltre esso deve essere atto a conservare una produttività biologica adeguata nei corsi d'acqua piscicoli particolarmente pregiati e l'aspetto paesaggistico all'interno di paesaggi particolarmente meritevoli, in particolare l'aspetto caratteristico delle cascate. È possibile derogare a tali principi nel caso di recupero energetico dell'acqua già prelevata in impianti realizzati anche per altri scopi; si pensi in particolare agli acquedotti. La condizione è che il prelievo d'acqua non venga aumentato a scopo di produzione energetica. L'art. 98 introduce inoltre il principio di applicazione della normativa federale di tutela del deflusso residuale adeguato anche ai nuovi prelievi destinati all'utilizzo delle acque in proprio. Nell'ambito del risanamento della forza idrica, va pure tenuto presente che, in base all'art. 39a LPaC i detentori di centrali idroelettriche sono già tenuti a prendere misure atte a prevenire o a eliminare le variazioni repentine e artificiali del deflusso di un corso d'acqua che arrecano sensibile pregiudizio alla fauna e alla flora indigene nonché ai loro biotopi. Secondo l'art. 43a LPaC essi prendono pure misure relative al bilancio in materiale detritico, che non può essere modificato da impianti al punto da arrecare sensibile pregiudizio alla fauna e alla flora indigene, ai loro biotopi, al regime delle acque sotterranee e alla protezione contro le piene. All'art. 80 cpv. 2 lett. f) è specificata la competenza del Consiglio di Stato a ordinare tali misure, oltre a quelle riferite al risanamento dei corsi d'acqua soggetti a prelievo conformemente all'art. 80 LPaC.

Altri utilizzi (art. 62)

Si tratta di un articolo sussidiario rispetto alle altre norme del capitolo V. Al cpv. 1 esso fissa la soglia per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni – facendola corrispondere a quella determinante per l'approvvigionamento idrico fatta eccezione per l'uso a scopo agricolo – mentre al cpv. 2 le relative tasse cantonali. Concretamente queste ultime saranno determinate dal Consiglio di Stato tenendo conto dello scopo e del dimensionamento del prelievo.

Capitolo V: Sistemazioni dei corpi d'acqua e protezione dai pericoli

Norme generali (art. 63-64)

I principi contenuti nell'art. 63 riprendono e precisano norme già riconosciute nel diritto federale e segnatamente nella Legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA) e nella LPaC (v. in particolare il capitolo 3, che contempla le norme entrate in vigore il 1. gennaio 2011 in tema di rinaturazione).

Le esigenze poste dalla LSCA e dalla LPaC in merito agli interventi sui corpi d'acqua sono in larga misura identiche. Entrambe le leggi esigono infatti che questi interventi siano il più possibile rispettosi dello stato naturale. In particolare ogni progetto di sistemazione dei corsi d'acqua deve preservare e riattivare i processi idrici naturali.

Come già accennato, a seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme federali in materia di rinaturazione (1. gennaio/1. giugno 2011) i Cantoni sono tenuti ad allestire pianificazioni strategiche in diversi ambiti, adottare misure e coordinare le prescrizioni in materia di protezione delle acque. Accanto agli obblighi definiti per i diversi ambiti della rinaturazione, l'articolo 46 OPaC prevede segnatamente quello di coordinare le attività di gestione delle acque. Questa disposizione, che si iscrive sulla linea del principio del coordinamento delle attività aventi un impatto sulla pianificazione del territorio definito nella legge e nell'ordinanza sulla pianificazione del territorio, va a completare una serie di disposizioni legali volte al

coordinamento delle misure e pianificazioni fra e all'interno dei diversi settori della gestione delle acque come pure nell'ambito di uno stesso bacino idrografico.

Tale coordinamento va assicurato principalmente con gli strumenti pianificatori previsti dalla LST (art. 93). Anzitutto fa stato il piano direttore cantonale e segnatamente gli obiettivi pianificatori nell'ambito tematico Patrimonio (P) e Vivibilità (V) nonché le schede tematiche di coordinamento in materia di acqua (P6) e pericoli naturali (V5). Anche i piani di utilizzazione contribuiscono alla protezione dai pericoli naturali e alla tutela delle condizioni ecologiche dei corpi d'acqua. Ciò vale non solo per la delimitazione delle zone di pericolo e degli spazi riservati alle acque (art. 92 cpv. 2), ma anche per gli eventuali dezonamenti, per le prescrizioni edilizie e per eventuali protezioni puntuali riguardanti oggetti preesistenti o previsti in zone pericolose (*cf. pure UFAEG, Directive protezione contro le piene pag. 54*).

Spazio riservato alle acque (art. 65)

Le prime indicazioni concernenti la delimitazione, negli strumenti della pianificazione territoriale, di uno spazio da destinare ai corsi d'acqua sono state ancorate all'Ordinanza federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA). Tale misura è stata principalmente motivata dall'esigenza di proteggere le persone e i beni materiali importanti dall'azione dannosa delle acque, non soltanto attraverso interventi tecnici, ma anche, appunto, misure pianificatorie. L'OSCA riconosceva altresì la necessità di considerare le funzioni ecologiche e sociali, rispondendo così alle esigenze di approccio integrato alla gestione delle acque. I concetti e le regole contenute nella LSCA e nell'OSCA sono stati ripresi, completati e sostituiti dalle modifiche inserite nel 2011 nella LPaC e nell'OPaC.

L'odierno art. 36a LPaC sancisce quindi l'obbligo di delimitare lo spazio riservato alle acque affinché siano garantite le funzioni naturali, la protezione contro le piene e l'utilizzazione delle acque. Lo spazio va ripreso negli strumenti pianificatori, sistemato e gestito in modo estensivo. Nel medesimo è consentito realizzare esclusivamente impianti a ubicazione vincolata e d'interesse pubblico.

Dal canto suo l'OPaC (art. 41a e seguenti) precisa la larghezza dello stesso ed esplicita il concetto di sfruttamento estensivo. In particolare essa prevede che nelle zone densamente edificate i Cantoni possano adeguare la larghezza minima dello spazio riservato ai corsi d'acqua alla situazione di edificazione, purché sia garantita la protezione contro le piene (artt. 41a cpv. 4 e 41b cpv. 3 OPaC). Inoltre, in dette zone, l'autorità competente può derogare al divieto di realizzare esclusivamente impianti a ubicazione vincolata e d'interesse pubblico, autorizzando impianti conformi alla destinazione della zona, purché non vi si oppongano interessi preponderanti (art. 41c cpv. 1 OPaC). Nell'ambito dell'esecuzione delle disposizioni concernenti la delimitazione dello spazio riservato alle acque l'ARE e l'UFAM hanno inoltre elaborato una guida pratica sull'applicazione del concetto di "zone densamente edificate" (*L'espace réservé aux eaux en territoire urbanisé, Fiche pratique du 18 janvier 2013 sur l'application de la notion de «zones densément bâties» selon l'ordonnance sur la protection des eaux*, consultabile sul sito www.are.admin.ch). L'ARE, l'UFAM e l'Ufficio federale dell'agricoltura hanno allestito anche una guida pratica per armonizzare le disposizioni in materia di distanza dai corsi d'acqua da rispettare nel territorio agricolo (OPaC, ORRChim, OPD) e definire le attività ammesse oltre che la possibilità di attribuire lo spazio riservato alle acque alla superficie per l'avvicendamento delle colture (SAC) (*Espace réservé aux eaux et agriculture, Fiche pratique du 20 mai 2014*). Queste guide consentono ai Cantoni di applicare le disposizioni relative alle zone urbane e alla zona agricola in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e di tenere conto di determinate specificità locali. Anche il Dipartimento del territorio, nel settembre 2015, ha pubblicato le Linee guida cantonali dedicate allo spazio riservato alle acque, quale ulteriore supporto alla loro definizione.


Alla luce di questo quadro normativo estremamente dettagliato ed esaustivo, l'art. 65 si limita a precisare che lo spazio riservato alle acque è delimitato a livello cantonale mediante lo strumento dei piani d'utilizzazione (piano d'utilizzazione cantonale o piano regolatore).

Manutenzione e sistemazioni (art. 66-69)

In generale

Secondo il diritto federale i Cantoni devono garantire la protezione contro le piene mediante i provvedimenti elencati all'art. 3 LSCA ovvero: misure di manutenzione, misure pianificatorie e sistemazioni. Anzitutto occorre tentare di contenere la minaccia con misure preventive senza interventi sulle acque (art. 3 cpv. 1), ossia tramite lavori di manutenzione, misure pianificatorie e cura del bosco protettivo. In questo caso si parla di misure di protezione passive che portano ad una riduzione dei danni senza influire sullo svolgimento dell'evento (minimizzazione del potenziale dei danni; cfr. *Direttive protezione contro le piene pag.49, 67*). I provvedimenti classici di sistemazione sono destinati ad intervenire solo in un secondo tempo (art. 3 cpv. 2). In questo caso si parla di misure di protezione attive presso la fonte dei pericoli che si oppongono allo sviluppo d'un evento naturale allo scopo di ridurre il pericolo o di modificarne la probabilità di accadimento (minimizzazione del potenziale dei pericoli; cfr. *UFAEG Direttive protezione contro le piene pag.49, 67*). La LSCA contiene inoltre una norma sul coordinamento nel senso che ogni intervento deve essere valutato complessivamente e pertanto coordinato con i settori contigui della protezione della natura, della protezione delle foreste, delle bonifiche fondiari, della protezione delle acque, e della costruzione di strade (art. 3 cpv. 3 LSCA). Nella definizione dei provvedimenti di manutenzione, di pianificazione del territorio e delle misure tecniche di sistemazione devono quindi essere perseguiti sia gli obiettivi di sicurezza (protezione contro le piene) sia quelli ecologici (protezione dell'ambiente; cfr. *Messaggio LSCA, pag. 1206,1207; cfr. pure UFAEG Direttive protezione contro le piene pag. 10, 49*).

I provvedimenti contemplati dalla nuova legge saranno dettagliati e disciplinati nel regolamento di applicazione. A titolo orientativo essi possono essere schematicamente riassunti nel seguente modo:



Osservazioni:

- 1) Manutenzione ordinaria: include sgomberi da camere e bacini di ritenuta
- 2) Manutenzione straordinaria: include sgomberi da alveo.

Manutenzione (art. 66)

La protezione contro le piene dev'essere garantita soprattutto mediante un'appropriata manutenzione del corso d'acqua (art. 3 cpv. 1 LSCA, 23 OSCA). Una manutenzione razionale ha la precedenza rispetto ad ogni altro tipo di intervento. Essa garantisce l'efficienza a lungo termine delle opere di protezione, assicura la necessaria sezione di deflusso in caso di piena e contribuisce alla conservazione ed alla valorizzazione degli spazi vitali all'interno e nelle adiacenze dei corsi d'acqua (*cf. UFAEG Direttive protezione contro le piene pag. 10, 50*).

La manutenzione dei corsi d'acqua si suddivide in interventi ordinari e misure straordinarie in funzione della rispettiva ricorrenza ed entità. Di regola la manutenzione ordinaria è programmata. Nei compiti di manutenzione ordinaria sono compresi gli sgomberi di materiale da camere e bacini di ritenuta. La manutenzione straordinaria è da considerarsi programmata in relazione all'usura delle opere mentre è considerata urgente in relazione ad eventi straordinari o ad altre circostanze particolari non prevedibili. Gli sgomberi in alveo e i ripristini a seguito di eventi di piena sono considerati alla stregua di manutenzione straordinaria urgente. Tipo, entità e frequenza della manutenzione devono essere adattati al tipo di corso d'acqua ed alle situazioni locali. La scelta delle misure di manutenzione applicabili è pertanto molto vasta. Si va dall'allontanamento di cespugli ed alberi che costituiscono ingombro per la sezione di deflusso e compromettono l'efficienza delle opere di protezione esistenti, all'allontanamento del legname galleggiante, allo sgombero di colmate pericolose, all'eliminazione di danni minori all'alveo, allo svuotamento regolare delle camere di ritenuta ed al rinverdimento delle rive (*cf. UFAEG Direttive protezione contro le piene, pag. 50*).

La manutenzione è un compito continuo attribuito ai Comuni o ai Consorzi. Questi enti sono pertanto chiamati nei rispettivi comprensori alla sorveglianza e al finanziamento dei compiti di manutenzione.

Sistemazioni (art. 67-69)

I provvedimenti classici di sistemazione vengono presi in considerazione esaurite le misure prioritarie della manutenzione e della pianificazione. La definizione delle sistemazioni permette quindi di principio una valutazione complessiva e il coordinamento con i settori contigui della protezione della natura, della protezione delle foreste, delle bonifiche fondiarie, della protezione delle acque e della costruzione di strade (progetto integrale).

Come accade per l'allestimento dei piani delle zone di pericolo, anche il progetto di sistemazione del corso d'acqua deve basarsi sul rilievo dello stato ecomorfologico. Questa analisi aiuta a giustificare e a definire la priorità dell'intervento nel corso d'acqua, nonché a documentare lo stato aggiornato dello stesso.

Gli interventi di rivitalizzazione sono realizzati conformemente al piano delle rivitalizzazioni (art. 10 cpv. 1 LGA).

Estrazioni e immissioni di materiali (art. 70-74)

Le nuove norme mirano sostanzialmente a:

- puntualizzare i contenuti delle domande di estrazione e di deposito (necessità, piani, macchinari impiegati ecc.) e i principi per l'applicazione della tassa d'estrazione;
- specificare il principio della pubblicazione delle domande di autorizzazione e concessione (art. 12 LPN e art. 44 LPAC);

- introdurre l'obbligo di notificare estrazioni o depositi anche nel caso di quantitativi ridotti (minori di 1000 m³);
- permettere l'immissione di materiale (inteso di scavo non inquinato) in corsi d'acqua per i quali il risanamento del bilancio in materiale detritico è necessario.

I principi espressi dagli articoli 1, 2, 8 della Legge regolante gli scavi all'alveo dei laghi, fiumi e torrenti del 17 settembre 1928, rispettivamente degli articoli 1, 5-10 del Decreto esecutivo concernente l'estrazione di materiale dalle acque pubbliche del 21 gennaio 1966 sono ritenuti ancora adeguati e quindi sono stati sostanzialmente ripresi nel progetto di legge. L'estrazione o il deposito di inerti avviene di principio per motivi di sicurezza idraulica e per favorire il raggiungimento di un equilibrio nel trasporto solido lungo il corso d'acqua. Si tratta quindi di misure di gestione attuate in funzione della sicurezza idraulica e dell'equilibrio e risanamento del trasporto solido di fondo.

Le *estrazioni* da lago concernono le aree sotto l'influsso dell'apporto solido dal corso d'acqua. È il caso delle foci. Il prelievo può in questo senso avvenire anche in un lago. L'estrazione è una possibile misura tecnica che si impone qualora si sia in presenza di un'eccessiva sedimentazione che è in contrasto con le adeguate esigenze di sicurezza (esondazioni, rinterro di sezioni critiche).

Il *deposito* di materiale idoneo in un corso d'acqua rappresenta una possibile misura per contrastare la tendenza all'erosione del suo letto (bilancio in materiale detritico). Per favorire l'equilibrio del trasporto solido di fondo lungo un corso d'acqua può essere autorizzato il deposito di materiale idoneo proveniente da camere o bacini di ritenuta dello stesso bacino imbrifero o da un altro tratto di corso d'acqua in cui localmente, per motivi di sicurezza, è invece indicata un'estrazione. Questo tipo di intervento costituisce l'eccezione, considerato che i corsi d'acqua allo stato naturale tendono a correggere il proprio trasporto solido in modo tale da raggiungere un proprio equilibrio dinamico. Va comunque rilevato che lungo i corsi d'acqua del fondovalle si sono innescate tendenze all'erosione. Ciò avviene a seguito delle opere di correzione eseguite spesso come premessa all'attuazione di bonifiche, alla realizzazione di camere di trattenuta del materiale e opere idroelettriche che impediscono il transito di materiale verso valle, oppure quale conseguenza ad importanti estrazioni di inerti avvenute in passato (1960-1990). In questi casi si è quindi obbligati ad intervenire per compensare almeno parzialmente l'alterazione della dinamica d'equilibrio naturale.

La strategia e la pianificazione dell'approvvigionamento cantonale di inerti sono state definite sulla base di un concetto elaborato da un gruppo di lavoro del Dipartimento del territorio. Esse sono state in seguito inserite tra gli obiettivi pianificatori cantonali del piano direttore adottati dal relativo Decreto legislativo 26 giugno 2007 del Gran Consiglio (ambito tematico Vivibilità, obiettivo no. 28) e nella relativa scheda di Piano direttore V6 sull'approvvigionamento in materiali inerti. Esse integrano e coordinano i settori di attività inerenti le estrazioni di inerti pregiati, la gestioni delle cave e la gestione delle discariche.

L'estrazione di inerti a scopo commerciale è ammissibile solo qualora le condizioni di sicurezza ed il bilancio del trasporto solido lo permettono, ossia quando le estrazioni non creano problemi di sicurezza, rispettivamente a monte del punto d'estrazione. Lo sfruttamento commerciale va quindi inteso sempre come eccezione. Ogni estrazione commerciale deve essere accompagnata dalla verifica del rispetto degli aspetti di sicurezza idraulica e della stabilità dell'alveo. Più in generale, un'estrazione può essere concessa soltanto dopo attenta valutazione degli effetti ambientali che questa comporta.

L'art. 44 LPAC prevede che in particolare, chiunque intende estrarre ghiaia, sabbia o altri materiali o eseguire scavi a tale scopo, deve ottenere un'autorizzazione (cpv. 1) e che l'autorizzazione non può essere concessa se i lavori sono eseguiti in un corso d'acqua

qualora il suo bilancio in materiale detritico ne sia negativamente influenzato (cpv. 2 lett. c). A sua volta, l'art. 43 cpv. 1 OPAC prevede che per evitare che in caso di estrazione di sabbia, ghiaia e altri materiali sia pregiudicato il bilancio del materiale detritico di un corso d'acqua l'autorità deve assicurarsi in particolare che:

- a) a lungo termine non venga prelevato dal corso d'acqua più materiale detritico di quanto ne venga apportato naturalmente;
- b) a lungo termine l'attività estrattiva non provochi un abbassamento del letto al di fuori del perimetro di estrazione;
- c) l'attività estrattiva non renda impossibile la conservazione e il ripristino di zone alluvionali inventariate;
- d) l'attività estrattiva non provochi alterazioni notevoli nella granulometria naturale del materiale del letto, al di fuori del perimetro di estrazione.

Le attività estrattive di cui al cpv. 1 non devono provocare intorbidimenti che possano arrecare danno alle acque ittiche (art. 43 cpv. 2 OPAC).

Diversamente dalle vigenti normative cantonali, l'art. 70 cpv. 2 prevede il rilascio di un'autorizzazione, rispettivamente di una concessione di estrazione a dipendenza dello scopo, della durata e dell'entità dell'intervento. La procedura ordinaria di rilascio di questi atti ricalca sostanzialmente quella vigente.

A livello di regolamento potrà essere disciplinata nel dettaglio una procedura semplificata di autorizzazione. L'obbligo di notificare sgomberi e estrazioni / depositi da tratti circoscritti di alveo nel caso di quantitativi ridotti (minori di 1000 m³) è giustificato dall'obiettivo generale di migliorare la tutela degli aspetti ambientali (disponibilità di inerti in alveo) e di sicurezza (erosioni degli argini e delle sponde) legati al trasporto naturale dei sedimenti lungo i corsi d'acqua, segnatamente dagli affluenti di versante verso i corsi vallivi principali. In questo senso anche la ripetuta ed estesa estrazione di volumi contenuti ha un peso nel bilancio generale degli apporti solidi disponibili a valle. Le relative informazioni sono raccolte in una banca dati del Dipartimento del territorio che su tale base potrà favorire una gestione più mirata del trasporto solido a livello cantonale.

Quanto previsto dal vigente art. 5 del DE sopracitato, secondo cui la tassa viene riscossa «a seconda del luogo di estrazione e della qualità del materiale» è stato meglio specificato all'art. 74 cpv. 2 facendo riferimento al luogo di estrazione (segnatamente alle condizioni di accesso al corpo d'acqua), alla distanza tra il sito di estrazione e il luogo di distribuzione nonché alla qualità del materiale. In ogni caso la quantificazione della tassa dovrà essere operata in considerazione non solo dei costi necessari per la lavorazione dell'inerte ma anche dei principi di copertura dei costi e dell'equivalenza.

Finanziamento degli interventi (art. 75-79)

La protezione contro i pericoli naturali e segnatamente l'elaborazione della documentazione su tali pericoli nonché la realizzazione delle relative opere di protezione sono compiti che incombono sia alla Confederazione che ai Cantoni. Il modello di sussidio federale è comune ai settori corsi d'acqua e foreste (cfr. UFAM, Accordi programmatici nel settore ambientale) ed è ancorato nelle rispettive leggi.

Per le prestazioni finanziarie della Confederazione (indennità e aiuti finanziari) relativi alle misure di protezione contro le piene valgono in particolare gli artt. 6 - 10 LSCA e artt. 1 - 12 OSCA. Sulla base di queste normative l'Assemblea federale stanziava di volta in volta mediante decreto federale semplice un credito quadro quadriennale per i provvedimenti di promozione ordinari (cfr. art. 10 cpv. 1 LSCA). Il budget è suddiviso in due parti in funzione del valore dei progetti:

1) *Progetti di protezione minori (di valore inferiore a 5 milioni di franchi) e studi di base per la definizione dei pericoli naturali.*

Questa prima parte di budget è oggetto di un contributo globale sulla base di accordi programmatici tra l'UFAM e singoli cantoni (art. 8 cpv. 1 LSCA e art. 2 cpv. 1 OSCA). La gestione dei mezzi messi a disposizione compete all'Autorità cantonale che è tenuta ad informare l'UFAM circa le decisioni prese (reporting annuale e quadriennale). La Confederazione opera un controlling sull'operato dei Cantoni sulla base delle dichiarazioni e di controlli a campione. Il tasso di sussidio da contabilizzare a carico dei mezzi messi a disposizione della Confederazione viene fissato dall'accordo programmatico ed è per progetti di sistemazione di 35%. Per gli studi di base sui pericoli esso ammonta al 50%.

2) *Progetti di protezione il cui volume lavori supera 5 milioni di franchi*

Progetti di protezione con un costo superiore ai 5 milioni di franchi non rientrano nell'accordo programmatico. Tali progetti vengono approvati e decisi individualmente, come finora dalla Confederazione. Questa seconda parte del budget a favore dei cantoni deve pertanto essere coordinata nel dettaglio con la Confederazione. I progetti sono oggetto di decisione di approvazione e finanziamento tramite apposito Decreto federale (art. 8 cpv. 2 LSCA e art. 2 cpv. 2 OSCA). In questi casi il tasso di sussidio è del 35%.

Nell'ambito della premunizione, per progetti con particolare qualità tecnica, ambientale e sociale sono inoltre previsti incentivi sotto forma di un aumento del tasso di sussidio fino a 10 punti percentuali (prestazioni supplementari come incentivo per progetti singoli particolarmente efficaci). Per quanto riguarda il finanziamento federale relativo alla pianificazione delle misure di *rivitalizzazione* e per l'attuazione delle stesse fanno stato gli art. 54a e 54b OPAc, che fissano le condizioni e i criteri di commisurazione del contributo.

Gli art. 75 e seguenti riprendono e completano questo quadro. In particolare, per i progetti di sistemazione sono stati definiti criteri per la presa in considerazione degli aspetti tecnici, ambientali e sociali relativi quale sistema d'incentivazione dei progetti particolarmente efficaci (v. art. 79). Per gli aspetti non regolati dalla LGA resta evidentemente applicabile la Legge sui sussidi cantonali (RL 10.2.7.1). I compiti per i quali è prevista l'erogazione di contributi finanziari obbligatori sono quelli relativi alle sistemazioni, agli interventi di manutenzione straordinaria, ai ripristini e alla realizzazione di sistemi di misurazione e di allarme. Sono quindi escluse dal sussidio le misure di manutenzione ordinaria e gli interventi di consolidamento lungo le rive lacustri.

La competenza per le decisioni concernenti le prestazioni finanziarie, sia sotto forma di investimento che di sussidio, è disciplinata dal nuovo art. 27a della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 e conformemente a quanto stabilito nel Decreto legislativo concernente la determinazione dei limiti di competenza in materia di spese (pubblicato nel FU n. 90/2013 dell'8 novembre 2013 a pag. 8515; cfr anche Messaggio n. 6470 del 1. marzo 2013 e relativo Rapporto n. 6470R del 27 agosto 2013 della Commissione della gestione e delle finanze).

I destinatari dei sussidi (art. 77) sono gli enti pubblici per i quali è riconosciuta la competenza in materia di sistemazione dei corsi d'acqua: si tratta in pratica di Comuni e Consorzi in base alla LCons nonché di altre persone o enti che eseguono opere di pubblica utilità in delega. Non sono pertanto concessi sussidi a persone o enti non esplicanti compiti di utilità pubblica.

Per la commisurazione del sussidio (art. 79) non è più presa in considerazione la capacità finanziaria destinatari. Tale soluzione, che rispecchia quella adottata a livello federale, è in linea con gli obiettivi stabiliti nel progetto Ticino 2020 e mira sostanzialmente ad eliminare la cosiddetta perequazione finanziaria indiretta (sul tema v. in particolare il cap. 9). Come previsto dall'OSCA, anche sul piano cantonale vige il principio degli incentivi per progetti

particolarmente efficaci. Il relativo modello sarà debitamente disciplinato a livello di regolamento di applicazione.

Conformemente alla Legge cantonale sui sussidi (cfr. art. 6 lett.c), il Cantone eroga il sussidio in forma globale (importo variabile quale percentuale del costo effettivo ritenuto un tetto massimo di spesa) oppure forfetaria (importo fisso stabilito in funzione dell'obiettivo). Per gli oggetti con costo inferiore a 5 milioni di franchi, in base agli accordi programmatici tra Confederazione e Cantoni la decisione è complessiva ed unica, ossia calcolata complessivamente con sola decisione cantonale ; essa verte sulla base e sugli incentivi. La stessa indicherà la parte da contabilizzare nel quadro dell'accordo programmatico e finanziata con i mezzi messi a disposizione del Cantone dalla Confederazione. Per gli oggetti con costo pari o superiore a 5 milioni di franchi, il sussidio viene calcolato sempre complessivamente secondo i principi presentati in precedenza, ma con separate decisioni cantonali e federali. La decisione cantonale, pur menzionando a titolo indicativo la quota di sussidio federale, verte solo sulla quota cantonale. Il sussidio federale, già menzionato a titolo indicativo a livello cantonale, è oggetto di decisione distinta e successiva.

L'ammontare complessivo del sussidio, compresa la parte federale, è stabilito al 60% delle spese computabili per i provvedimenti di protezione contro le piene e al 65% per le rivitalizzazioni. Tali quote potranno tuttavia essere aumentate sino al 90% rispettivamente al 95% in caso di interventi previsti sulla base di una procedura partecipativa degli interessati (sul concetto v. UFAM, Manuale Processo partecipativo nei progetti di sistemazione dei corsi d'acqua, Berna 2019), che permettono il raggiungimento di importanti e qualificati obiettivi ambientali, favoriscono una migliore fruibilità o che assicurano maggiore spazio al corpo d'acqua. Per l'allestimento di studi di base e progetti preliminari nell'ambito della rivitalizzazione il sussidio può inoltre coprire la totalità delle spese computabili (art. 79 cpv. 3).

Sulla congruenza di queste norme con il progetto di riforma "Ticino 2020" e in particolare con i suoi obiettivi riguardanti i flussi finanziari tra Cantone e Comuni si rimanda alle considerazioni espresse al cap. 9.

Capitolo VI: Esecuzione

Competenze (art. 80-82)

Le norme in oggetto riprendono e confermano l'attuale ripartizione dei compiti tra Cantone e Comuni nell'ambito della gestione delle acque. In generale, il Cantone, a cui spetta l'attuazione della legislazione federale in materia (v. art. 45 LPAC, 2 LUF1 e 12 LSCA), rimane responsabile di compiti di carattere strategico (art. 4), di polizia (art. 80 cpv. 2 lett. e – f) e di vigilanza (art. 83). I Comuni, dal canto loro, pianificano e attuano le misure necessarie a livello locale, in particolare per la distribuzione dell'acqua a scopo alimentare, per la raccolta e il trattamento di acque di scarico e per la sistemazione dei corsi d'acqua (art. 81 cpv. 2). La partecipazione dei due livelli istituzionali alla definizione normativa, al finanziamento e all'esecuzione dei compiti in questione (propria del cosiddetto federalismo di esecuzione) è il risultato di un lungo processo sviluppatosi negli ultimi decenni assieme al diritto idrico. Sulla congruenza di questo assetto con il progetto "Ticino 2020" si rimanda al cap. 9.

L'assegnazione di compiti a terzi (art. 80 cpv. 2 lett. f, 81 cpv. 2 e 3) può puntualmente avvenire – a dipendenza dell'entità della delega – tramite convenzioni, mandati di prestazione, concessioni o attraverso la partecipazione al soggetto esterno come promotore o come socio sulla base di precise norme statutarie. Per i Comuni è applicabile in linea generale l'art. 193 LOC, in base al quale, riservate competenze particolari non delegabili, gli stessi possono ricorrere a soggetti esterni per lo svolgimento di compiti di natura pubblica

come pure, nelle forme di legge, costituire organismi di diritto pubblico e privato o decidere di parteciparvi. Per maggiori dettagli sul quadro giuridico relativo a questo argomento si rimanda alle considerazioni espresse nel Messaggio n. 7433 del 27 settembre 2017 sull'abrogazione della LMSP e l'inserimento dei suoi disposti nella LOC e nella LA-LAEI, pag. 36-38, come pure al parere del 26 agosto 2009 di Guido Corti in RtiD II-2009 a pag. 378.

Secondo l'art. 81 cpv. 2 lett. b, i compiti dei Comuni in materia di approvvigionamento idrico possono essere delegati, con l'accordo del Consiglio di Stato, soltanto a soggetti di diritto pubblico con sede nel Cantone o a soggetti il cui capitale sociale sia interamente detenuto da enti pubblici (art. 81 cpv. 3).

Nel novero dei soggetti di diritto pubblico ai quali possono essere delegati simili compiti entrano in considerazione l'ente autonomo di diritto comunale (193c LOC) e il Consorzio retto e disciplinato dalla Legge sul consorzio dei comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).

L'ente autonomo di diritto comunale è un soggetto con personalità giuridica propria, indipendente, capace di una formazione di volontà attraverso i suoi organi, con suoi diritti e doveri (Messaggio n. 5897 del 6 marzo 2007 concernente la revisione parziale della legge organica comunale, pag. 43). Negli anni tale soggetto si è delineato come strumento principalmente idoneo all'azione del singolo Comune con ruolo di attore principale, se del caso in collaborazione con altri partner pubblici o privati con ruolo però "secondario" (art. 193c cpv. 1 LOC); meno per l'azione di più Comuni in posizione ruolo di co-attori primari, in particolare nei processi decisionali e di controllo. L'ente di diritto comunale non è infatti una corporazione, bensì tecnicamente un istituto di diritto pubblico emanazione di un Comune; per sua natura esso non è pertanto adeguato laddove occorra garantire a svariati attori una partecipazione paritaria a detti processi. Per l'esecuzione di compiti primari e che comportano la realizzazione importanti infrastrutture – come lo sono quelli legati all'approvvigionamento idrico – la forma dell'ente autonomo quale strumento di collaborazione intercomunale appare quindi meno idonea. Vi sono inoltre motivi legati alla *governance* dell'ente stesso: i suoi organi potrebbero essere chiamati ad assecondare istruzioni potenzialmente divergenti da parte dei Comuni fondatori (art. 193 cpv. 4 LOC). Ma poi anche per la possibile perdita di un controllo politico diretto sull'attuazione degli stessi compiti primari. La forma dell'ente di diritto comunale istituito da più Comuni potrebbe invece risultare più consona per l'attuazione di compiti prettamente gestionali, ovvero qualora gli stessi Comuni mantenessero la proprietà sulle infrastrutture con relative competenze decisionali e demandassero all'ente (tramite mandato di prestazione) soltanto la gestione tecnica e se del caso quella amministrativa/contabile.

Per la cooperazione di più Comuni nell'attuazione dei compiti legati all'approvvigionamento idrico, il Consorzio o ente consortile ai sensi della LCCom costituisce senz'altro uno strumento valido ed efficace. In tale contesto, questo istituto – un tempo pure oggetto di critiche a causa di talune procedure farraginose e di oggettive difficoltà nella garanzia di un effettivo controllo democratico – presenta una serie di vantaggi che si sono accentuati dopo l'importante riforma legislativa del 2010 (v. Messaggio n. 6164 del 20 gennaio 2009 concernente la nuova legge sul consorzio dei Comuni). Anzitutto esso è retto da regole di diritto pubblico e soggiace ad un controllo politico esercitato dal Consiglio consortile, nel quale i rappresentanti dei Comuni sono eletti dai Legislativi comunali su proposta dei Municipi, dai quali ricevono istruzioni imperative e vincolanti (art. 15-17 LCCom). Va poi ricordato che con la riforma dell'ente consortile si è passati da folte assemblee in cui un solo Comune vi designava più rappresentanti (in base al suo "peso") ad assemblee in cui vi è un solo rappresentante per Comune, il quale esercita, per certi versi in analogia alle assemblee degli azionisti, un diritto di voto proporzionato al suo peso ("pacchetto di azioni"). Ciò rende il Consorzio particolarmente adatto dal profilo istituzionale

per la realizzazione di nuove opere o altri importanti investimenti sovracomunali, i quali, prima di essere votati, giungono sul tavolo dei municipi nella forma di progetti e preventivi definitivi. Inoltre, grazie a nuovi strumenti di controllo finanziario (v. in particolare l'obbligo del piano finanziario e quello di designare un organo di controllo esterno) nonché di carattere organizzativo (ad es. facoltà di delega di competenze decisionali alla delegazione con facoltà di subdelega all'amministrazione o al segretario consortile), esso risulta sufficientemente snello per assicurare un'attività gestionale conforme ai principi dell'efficienza e dell'efficacia.

Nel contesto delle sistemazioni dei corpi d'acqua, della manutenzione delle relative opere come pure degli interventi di premunizione, consolidamento, piantagione e rimboschimento necessari per prevenire o arrestare gli scoscendimenti, le frane e le valanghe, entrano poi in considerazione i Consorzi istituiti sulla base della Legge sui Consorzi del 21 luglio 1913 (Lcons). Questi soggetti di diritto pubblico, che secondo l'art. 36 LAC conseguono la personalità giuridica per il fatto della loro costituzione ed approvazione da parte dell'autorità competente, permettono l'assolvimento di specifici compiti di interesse generale e misto. In questo contesto si distinguono i Consorzi per opere a vantaggio di tutta la collettività e quelli per opere destinate a un insieme di proprietari (art. 3 Lcons). Nel primo caso devono far parte del Consorzio tutti i Comuni, gli altri enti pubblici, gli enti e le aziende private che esercitano un'attività di interesse generale e ai quali derivi un vantaggio dalle opere (consorzi di enti pubblici). Nel caso di opere di prevalente interesse particolare (consorzi di privati; art. 4 cpv. 2 Lcons), fanno parte del Consorzio tutti i privati e le persone giuridiche, comprese eventualmente quelle di diritto pubblico, che beneficiano di un vantaggio particolare dalle opere. Le spese sono in ogni caso ripartite tra i membri del Consorzio in proporzione al vantaggio che loro deriva (art. 5 cpv. 1 Lcons). Ma nel caso di Consorzi di enti pubblici (art. 4 cpv. 1), i Comuni possono pure prelevare contributi a carico dei proprietari e dei titolari di diritti reali o di altri diritti in base alla Legge sui contributi di miglioria (art. 5 cpv. 2 Lcons). Eccezionalmente, per l'esecuzione o la manutenzione di un'opera dichiarata di pubblica utilità in base agli art. 1 e 2, di proporzioni limitate o quando altre circostanze lo giustificano, il Consiglio di Stato può anche obbligare gli enti interessati a partecipare in equa misura alle spese occorrenti senza far luogo all'istituzione del Consorzio (art. 31^{bis} Lcons). A tutt'oggi nel nostro Cantone esistono oltre una quarantina di Consorzi attivi secondo la Legge sui Consorzi del 1913 nell'ambito della costruzione e della manutenzione dei corsi d'acqua, di cui circa la metà con comprensori a scala regionale e gli altri con funzioni più puntuali. Laddove non sono presenti Consorzi, tale compito è svolto direttamente dai Comuni rispettivamente dai proprietari rivieraschi, a dipendenza che il provvedimento sia di interesse generale o di preminente interesse particolare. Il Cantone interviene finanziariamente con sussidi per gli interventi di sistemazione d'interesse generale o quale consorziato in presenza di beni cantonali da proteggere. Anche se si tratta di un unicum a livello svizzero (corporazioni o enti simili esistono anche in altri Cantoni ma senza costituire la regola), questo particolare istituto ha rivestito e riveste tutt'ora un'importanza fondamentale nel contesto della sistemazione dei corpi d'acqua. Per questo motivo lo scrivente Consiglio ritiene opportuno mantenerlo quale soggetto giuridico preposto all'adempimento dei compiti sopra elencati. Le uniche modifiche della LCons che si impongono riguardano il suo art. 1 (ridefinizione degli scopi e allineamento della terminologia con quella della LGA) e l'abrogazione dell'art. 2, divenuto ridondante (v. allegato: abrogazione e modifica di leggi).

Tra i soggetti – menzionati all'art. 81 cpv. 4 – il cui capitale sociale è interamente detenuto da enti pubblici possono entrare in considerazione in particolare le società anonime ordinarie (art. 620 e seguenti CO) e le società ad economia mista ai sensi dell'art. 762 CO⁵.

⁵ Non è invece possibile ricorrere alla società anonima di diritto pubblico ai sensi dell'art. 763 CO in quanto una simile società richiederebbe un'apposita base legale cantonale e il Cantone dovrebbe assumere la responsabilità sussidiaria per

Anche in questi casi il soggetto in questione può diventare uno strumento di collaborazione intercomunale dal momento che il pacchetto azionario può essere suddiviso fra diversi Comuni promotori (sul tema: Carla Biasca, Legge organica comunale: la sua evoluzione in base alla revisione decisa dal Gran Consiglio il 7 maggio 2008, RtiD II-2008 pag. 344). Sotto questo profilo, comunque, valgono nelle grandi linee le considerazioni e le riserve espresse sopra in merito all'ente autonomo di diritto comunale, in particolare per quel che attiene al controllo democratico.

Tra i compiti specifici del Consiglio di Stato elencati all'art. 80 cpv. 2, vi è quello di istituire e organizzare la polizia delle acque – alla quale è, tra l'altro, conferita la qualità di parte nei procedimenti penali in materia di inquinamenti (cfr. art. 90 cpv. 3) – come pure quello di sorvegliare gli impianti di accumulazione che il diritto federale assoggetta alla vigilanza cantonale (v. art. 23 della Legge federale sugli impianti di accumulazione del 1. ottobre 2010), ciò che permette di abrogare il Decreto legislativo che designa l'autorità competente ad esercitare la sorveglianza sugli impianti di accumulazione (RL 721.200; cfr. Allegato abrogazione e modifica di leggi).

L'art. 82 stabilisce l'obbligo per gli enti pubblici e i privati interessati di collaborare nella gestione integrata delle acque. In questo contesto è pure precisato che tale gestione dev'essere attuata in principio mediante entità con competenze territoriali determinanti su scala di bacino e che il Consiglio di Stato può, per ragioni d'interesse pubblico, istituire d'ufficio dei nuovi soggetti per l'esecuzione di determinati compiti attribuiti ai Comuni.

Vigilanza e informazione (art. 83-84)

Il progetto di legge prevede alcune misure cantonali complementari di promozione, concernenti più specificatamente l'informazione e la consulenza in materia di protezione delle acque, il sostegno alla formazione, all'aggiornamento professionale e alla ricerca scientifica.

Capitolo VII: Disposizioni finali e transitorie

In questo capitolo vengono riprese le usuali norme necessarie per convenientemente eseguire la legge. In particolare è prevista la base legale per la percezione di tasse e emolumenti dovuti a seguito dell'esame di domande, concessione di autorizzazioni ed esecuzione di controlli (art. 85) nonché la possibilità di chiedere la prestazione di adeguate garanzie - soprattutto nel caso di attività potenzialmente dannose per le acque e con costi di eventuali risanamenti particolarmente onerosi - prima del rilascio di autorizzazioni o concessioni (art. 86). Quest'ultima facoltà sarà se del caso ulteriormente disciplinata dal Consiglio di Stato in sede di regolamento di applicazione.

L'art. 87 riprende quanto previsto in numerose altre leggi cantonali; in particolare sono esplicitati i mezzi coattivi ai quali l'autorità può far ricorso. Su questo tema va in ogni caso tenuto presente che "in base al principio della proporzionalità, l'autorità non può usare un mezzo coattivo più rigoroso di quanto richiesto dalle circostanze. Il principio della proporzionalità riveste un'importanza particolare: limita la scelta e l'intensità delle misure. L'uso delle comminatorie penali dell'art. 292 CP deve in particolare essere usato cum grano salis al fine di non spaventare senza ragione persone inermi" (A. Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2a edizione, no. 971 pag. 293 e seg.).

i suoi debiti. Tale SA sopravvive in alcuni Cantoni soltanto nel settore bancario (Blaise Knapp, Sociétés d'économie mixte et sociétés à participation étatique, in Temi scelti di diritto societario, CFPD, n. 29 pag. 123).

All'art. 88 è disciplinato il diritto di ricorso delle organizzazioni cantonali che si occupano della salvaguardia degli interessi legati alla gestione delle acque e tutelati dalla LGA. I diritti procedurali conferiti alle associazioni attive a livello federale sono regolati direttamente dagli art. 55 LPAmb e 12 LPN.

Gli artt. 89 e 90 definiscono le contravvenzioni cantonali e la procedura applicabile per il perseguimento dei reati in materia di protezione delle acque. A questo riguardo occorre anzitutto rilevare che, secondo l'art. 123 cpv. 1 Cost. fed. il Cantone è competente in materia di diritto penale e procedura penale soltanto nella misura in cui la Confederazione non abbia ancora legiferato (cfr. Göksu, BSK Bundesverfassung, ad art. 123 n. 9). L'art. 335 del Codice penale precisa inoltre che ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia che non sono regolate dalla legislazione federale (cpv. 1) e che essi possono comminare sanzioni per le violazioni delle disposizioni cantonali in materia di amministrazione e di procedura (cpv. 2).

A livello federale esistono varie disposizioni penali che toccano la gestione delle acque. Tra queste figurano l'art. 234 CP (inquinamento di acque potabili), l'art. 30 della Legge federale sugli impianti di accumulazione del 1 ottobre 2010 (violazione delle prescrizioni di sicurezza) e, per quanto riguarda la LPAc, gli art. 70 (delitti) e 71 (contravvenzioni). In quest'ultimo articolo, tra l'altro, è prevista una norma generale e sussidiaria che punisce con la multa chiunque intenzionalmente contravviene alla stessa legge e a singole decisioni adottate in sua applicazione (sul tema cfr. Aderegg, Kommentar zum GSchG/WBG, ad art. 71 n. 15 e seguenti). Ne consegue che le fattispecie punibili in base alla norma prevista all'art. 89 dell'annesso disegno di legge, anch'essa di carattere sussidiario, risultano concretamente limitate. Ad ogni buon conto, facendo uso del margine concesso dal summenzionato art. 335 cpv. 2 CP e nell'ottica di un rafforzamento dell'esecuzione del diritto in materia di inquinamenti, appare opportuno che la sanzione prevista per la stessa sia aumentata dagli attuali 20'000 (art. 130 cpv. 1 LALIA) a 100'000 franchi.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali disciplinati all'art. 90, occorre tener presente che anche per le contravvenzioni cantonali è applicabile il Codice di procedura penale (CPP) in virtù del rinvio generale contenuto all'art. 1 cpv. 2 della Legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010 (sul tema cfr. Messaggio 6165 del 21 gennaio 2009, in particolare il cap. 4). Il CPP non è tuttavia esaustivo. Secondo il suo art. 104 la Confederazione e i Cantoni possono conferire pieni o limitati diritti di parte ad altre autorità cui spetta la tutela di interessi pubblici. Facendo uso di tale facoltà e seguendo la linea già tracciata da altri Cantoni (v. § 48 cpv. 2 della Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz del 19 aprile 2000 di Svitto; art. 33 cpv. 2 della Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer del 1. aprile 2009 di Nitvaldo; § 39 cpv. 3 della Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über den Schutz von Umwelt und Gewässern di Argovia; cfr. Eichenberger, Kommentar GSchG/WBG, ad art. 70-73 n. 23), si propone quindi di conferire ai servizi cantonali incaricati della polizia delle acque (v. art. 80 cpv. 2 lett. e) i diritti di parte nei procedimenti penali concernenti i reati previsti dalla LPAc e dalla stessa LGA. Tale proposta dà pure seguito all'iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata da Fabio Schnellmann per la modifica dell'art. 129 cpv. 2 della Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971, di cui si dirà al cap. 8.2.

Negli articoli da 91 a 100 sono contenute le norme transitorie riguardanti l'allestimento dei catasti degli impianti pubblici e privati di smaltimento delle acque, l'adozione del PGS, il prelievo dei contributi di costruzione, la concessione dei sussidi e l'allestimento dei piani di protezione delle acque. I termini indicati considerano lo stato attuale dei menzionati strumenti di gestione delle acque nonché i tempi tecnici necessari per la loro messa a punto secondo le nuove norme.

7. ABROGAZIONE E MODIFICA DI ALTRE LEGGI

La LGA sostituisce i seguenti atti legislativi, che devono quindi essere abrogati:

- Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque (del 2 aprile 1975);
- Legge sull'approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994;
- Legge sulle acque sotterranee del 12 settembre 1978;
- Legge sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002;
- Legge regolante gli scavi all'alveo dei laghi, fiumi, e torrenti del 17 settembre 1928;
- Legge sul finanziamento della rinaturazione dei corsi d'acqua e delle rive lacustri del 10 ottobre 2005;
- Decreto legislativo che designa l'autorità competente ad esercitare la sorveglianza sugli impianti di accumulazione del 18 aprile 2005;
- Legge concernente le tasse in materia di protezione delle acque del 31 marzo 1982.

Nel contempo vanno pure abrogati:

- l'art. 19 della legge sul registro fondiario del 2 febbraio 1998, che disciplina il catasto dei diritti d'acqua sostituito dall'inventario dei prelievi di cui all'art. 5 cpv. 2 dell'annesso disegno di legge;
- l'art. 41 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011, che impone delle linee di arretramento dai corsi d'acqua, ora sostituite dallo spazio riservato alle acque previsto e disciplinato dagli art. 36a LPAc e 64 dell'annesso disegno di legge, nonché
- l'art. 14 della legge sui territori interessati da pericoli naturali del 29 maggio 2017 (LTPNat), relative al sussidiamento cantonale delle misure tecniche e organizzative relative ai pericoli naturali: questo sussidiamento si riferisce concretamente ai compiti di protezione contro le piene e i flussi detritici ed è ora disciplinato dagli art. 75 e seguenti dell'annesso disegno di legge.

Il rimando contenuto all'art. 24 della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 va inoltre adattato indirizzandolo alla nuova LGA.

Infine gli art. 1 e 2 della legge sui Consorzi del 21 luglio 1913 vanno modificati così come indicato nel commento agli art. 80 – 82.

8. ATTI PARLAMENTARI

8.1 Iniziativa parlamentare 19 settembre 2016 presentata nella forma generica da **Graziano Crugnola e cofirmatari** “**Legge edilizia - come gestire le sonde geotermiche e le infrastrutture del sottosuolo? Oggi chi primo arriva meglio alloggia**”

L'iniziativa, sulla quale lo scrivente Consiglio si è già espresso in via interlocutoria nel messaggio n. 7308 del 26 aprile 2017, chiede che per le sonde geotermiche vengano definite delle distanze (tra singoli impianti e dal confine) e che sia fatta “chiarezza nella gestione delle sonde geotermiche e delle infrastrutture nel sottosuolo in generale, senza tuttavia appesantire la già oggi in questo campo esagerata burocrazia”.

L'art. 43 dell'annesso disegno di legge e il relativo commento a pag. 29 danno seguito alle richieste degli iniziativaisti. In sostanza la normativa proposta conferisce al Consiglio di Stato il compito di delimitare le aree nelle quali lo sfruttamento termico delle acque e quello della

geotermia sono ammessi (con lo strumento del PSTAG di cui all'art. 7) e di fissare le distanze che i relativi impianti devono mantenere dai confini dei fondi (cpv. 2). La distanza tra i singoli impianti, per contro, è già disciplinata in modo esaustivo dalla Norma SIA 384/6.

Di conseguenza si propone di considerare evasa l'iniziativa in esame.

8.2 Iniziativa parlamentare 13 marzo 2017 presentata nella forma elaborata da Fabio Schnellmann e cofirmatari per la modifica dell'art. 129 cpv. 2 della Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971

L'atto parlamentare in oggetto chiede di introdurre la seguente norma nella legislazione cantonale in materia di protezione delle acque: "*Cantone e Comuni interessati da inquinamento delle acque, nella procedura penale hanno i diritti di parte e possono farsi rappresentare dai loro organi*". Esso mira, in altri termini, a sancire in modo generale e astratto la qualità di parte del Cantone e dei Comuni nei procedimenti penali in materia di inquinamento delle acque.

Al riguardo giova anzitutto rilevare che la giurisprudenza riconosce da tempo al Cantone la qualità di danneggiato e dunque di parte nell'ambito dei procedimenti penali promossi per la violazione alla legge federale sulla protezione delle acque. In particolare, i Tribunali hanno avuto modo di accertare che in caso di inquinamenti delle acque il Cantone è leso personalmente, direttamente e attualmente in quanto detentore di un interesse giuridicamente protetto al mantenimento della salute e della qualità delle acque (cfr. STA del 22 settembre 2009 n. 60.2009.335). Già oggi, quindi, sulla base di questa giurisprudenza il Cantone dichiara regolarmente di costituirsi accusatore privato nei procedimenti penali per inquinamento delle acque.

Ciò premesso e richiamate le considerazioni di carattere giuridico espresse nel commento agli art. 89 e 90, la proposta in esame può essere assecondata per quanto attiene ai diritti del Cantone e degli organi di polizia delle acque da esso istituiti; per contro, mancando i presupposti di merito, in particolare l'interesse giuridicamente protetto (v. sopra), essa non può esserlo nella misura in cui è riferita ai Comuni.

Lo scrivente Consiglio propone quindi di considerare evasa anche l'iniziativa in oggetto sulla base dell'art. 90 cpv. 3 dell'annesso disegno di legge.

9. CONSEGUENZE PER I COMUNI E COERENZA CON IL PROGETTO "TICINO 2020"

Come già evidenziato (v. cap. 4.2 e il commento agli art. 80-82), l'annesso disegno di legge conferma l'attuale ripartizione dei compiti tra Cantone e Comuni nell'ambito della gestione delle acque. In particolare esso prevede il mantenimento di compiti di carattere strategico, finanziario e di vigilanza in seno al Cantone (v. art. 4 e seguenti e 80) e la decentralizzazione verso i Comuni di responsabilità prevalentemente operative (art. 81).

Questa ripartizione – che rientra nel modello del cosiddetto federalismo di esecuzione (sul tema v. Messaggio 7038 del 21 gennaio 2015 cap. 3.1) – tiene conto dell'elevato grado di frammentazione e di disomogeneità riscontrabile a livello locale nel settore in questione e mira sostanzialmente a privilegiare l'interesse generale della protezione e della valorizzazione delle acque rispetto a quello dei singoli Comuni.

Tenuto conto della necessità di assicurare su tutto il territorio cantonale gli standard di qualità delle acque imposti dalla Confederazione, di garantire un sicuro approvvigionamento

idrico all'intera popolazione e di proteggerla efficacemente dai pericoli naturali, essa risulta inoltre conforme al principio di sussidiarietà ancorato all'art. 5a Cost fed. Dal momento che gli effetti di esternalità e di congestione (*effet d'encombrement*) legati alla gestione delle acque hanno un impatto che va oltre i confini comunali, la leadership non può infatti che essere cantonale. Il perseguimento dei suddetti obiettivi sarebbe del resto impensabile senza un'effettiva centralizzazione dei compiti di carattere strategico e di vigilanza.

La ripartizione dei compiti codificata nell'annesso disegno di legge rispetta infine il principio dell'equivalenza fiscale ancorato all'art. 43a della Costituzione federale e che impone la convergenza tra la cerchia dei beneficiari, dei decisori e dei finanziatori di una prestazione⁶. Considerate le quote di finanziamento cantonale dei provvedimenti legati alla gestione delle acque (fino ad un massimo dell'80% dei costi per le opere di smaltimento delle acque [art. 32], del 60% per l'approvvigionamento idrico [art. 42] e del 90/95% per le protezioni contro le piene e le rivitalizzazioni [art. 79]) nonché le ripercussioni di carattere prevalentemente locale ma anche regionale e cantonale degli stessi provvedimenti, è indispensabile che questi ultimi siano definiti dal Cantone e dai comuni in una logica di partenariato. Ciò fa sì che nell'adozione degli strumenti di gestione a livello cantonale le norme in questione prevedono un debito coinvolgimento dei Comuni (v. ad es. 8 cpv. 1 per quanto attiene al PRS o l'art. 9 cpv. 1 per il PCAI). La misura e le modalità di tale coinvolgimento saranno poi dettagliate e disciplinate in sede di regolamento di applicazione.

Alla luce di quanto precede, visti anche i risultati raggiunti globalmente nella protezione qualitativa e quantitativa delle acque, nell'approvvigionamento idrico e nella protezione dei pericoli naturali, non risulta la necessità di adottare modifiche sostanziali nella vigente ripartizione dei compiti.

Anche dal profilo dei flussi finanziari tra Cantone e Comuni, non si impongono cambiamenti. Come già rilevato, l'annesso progetto legislativo conferma l'attuale sussidiamento da parte del Cantone delle opere di smaltimento delle acque sino ad una quota dell'80% (art. 32), degli impianti di approvvigionamento idrico sino al 60% (art. 42 cpv. 2) e delle sistemazioni/rivitalizzazioni sino al 90 rispettivamente 95% della spesa (art. 79 cpv. 2). Per quanto attiene alla costruzione e all'adattamento delle opere di smaltimento (non però l'allestimento dei PGS), va comunque rilevato che il sussidio cantonale è ancora previsto soltanto per un periodo di quindici anni a far tempo dall'entrata in vigore della LGA (art. 97) in considerazione anche dell'obiettivo di accelerare la conclusione delle principali opere di canalizzazione già pianificate.

In questo contesto, l'Associazione dei Comuni ticinesi ha chiesto di valutare l'eliminazione di qualsiasi riferimento alla capacità finanziaria dei destinatari nella quantificazione dei sussidi (lettera del 25 agosto 2016 presentata nell'ambito della consultazione sul progetto di LGA). A mente della stessa associazione tale criterio potrebbe infatti porsi in conflitto con il progetto di riforma "Ticino 2020", che mira, tra l'altro, ad eliminare o a ridurre la cosiddetta perequazione finanziaria indiretta.

Questo obiettivo è in effetti esplicitato nel Messaggio n. 7038 del 21 gennaio 2015 senza distinzione tra flussi di gestione corrente e flussi d'investimento in quanto legati "all'adempimento di un compito specifico" (v. cap. 4.4.2). Già nel relativo Rapporto messo in consultazione presso i Comuni nel 2017, tuttavia, la Direzione di progetto ha avuto modo di precisare che una simile perequazione indiretta è problematica in quanto riferita agli *oneri di gestione corrente* poiché in tal caso essa crea dei falsi incentivi. In quest'ottica, l'obiettivo espresso dallo scrivente Consiglio nel 2015 deve dunque valere *in primis* per i flussi di gestione corrente e non in modo imperativo per quelli di investimento.

⁶Secondo il principio dell'equivalenza fiscale una decentralizzazione è efficiente se le persone che beneficiano di una prestazione pubblica hanno la possibilità di decidere democraticamente su questo compito e finanziarne i costi (v. Messaggio 7038 del 21 gennaio 2015 cap. 3.2.2).

Del resto, qualora si facesse completamente astrazione della capacità finanziaria dei destinatari, ben difficilmente i sussidi in questione – concernenti perlopiù investimenti imposti dal diritto superiore – permetterebbero di conseguire gli obiettivi di protezione delle acque e di sicurezza stabiliti dal Legislatore. Questo vale in particolare per le opere di smaltimento delle acque e di approvvigionamento idrico, il cui costo è generalmente superiore nei Comuni che presentano una situazione territoriale meno favorevole. In tali contesti e segnatamente nelle regioni più discoste, l'eliminazione di qualsiasi riferimento alla capacità finanziaria dell'ente esecutore, renderebbe di fatto insostenibile e dunque inattuabile una parte importante degli investimenti richiesti dalla legislazione federale e cantonale.

Un simile legame tra l'ammontare dei costi di investimento e il contesto territoriale non è per contro presente nella protezione dei pericoli naturali e nelle rivitalizzazioni, dove, semmai, determinate opere potrebbero comportare maggiori oneri nei comparti maggiormente urbanizzati (si pensi ad esempio agli interventi di consolidamento delle rive o alle rinaturazioni nelle zone già largamente edificate). In tal caso, seguendo la linea tracciata dalla Confederazione per i sussidi federali (v. commento agli art. 74-79), la capacità finanziaria dell'ente beneficiario può effettivamente essere tralasciata nella quantificazione dei sussidi.

Sulla scorta di queste considerazioni, la ripartizione dei compiti tra Cantone e Comuni nonché i flussi finanziari definiti nell'annesso progetto di legge risultano congruenti con il progetto di riforma "Ticino 2020".

10. CONGRUENZA CON IL PROGRAMMA DI LEGISLATURA

Le presenti modifiche legislative sono coerenti con il programma di legislatura 2019-2023: v. Asse prioritario 2 (Sviluppo e attrattiva del Canton Ticino), obiettivo 13 (Adottare una gestione integrata della risorsa acqua) a pagina 36.

Dal profilo finanziario esse non hanno ripercussioni a livello cantonale.

11. CONCLUSIONI

Il progetto di nuova LGA recepisce a livello normativo e concretizza il principio della gestione integrata delle acque, permettendo in questo modo di armonizzare i relativi strumenti e favorendo un migliore coordinamento dei soggetti attivi nel settore.

Pertanto vi chiediamo di dare la vostra approvazione all'allegato disegno di legge.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Christian Vitta

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

LEGGE

sulla gestione delle acque (LGA)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 19 febbraio 2020 n. 7792 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Capitolo primo Disposizioni generali

Art. 1

**Oggetto e campo
di applicazione**

¹La presente legge disciplina la gestione delle acque e in particolare la protezione della loro qualità, il loro utilizzo, la loro sistemazione e la protezione dai pericoli che esse possono generare.

²Essa si applica a tutte le acque presenti sul territorio del Cantone attuando e completando le disposizioni della legislazione federale in materia di protezione delle acque, di utilizzazione delle forze idriche e di sistemazione dei corpi d'acqua.

Art. 2

Scopi e principi

¹Le acque sono gestite in modo integrato allo scopo di:

- a) mantenere e migliorarne la qualità;
- b) assicurare un loro utilizzo sostenibile, che garantisca degli adeguati deflussi e nel contempo un approvvigionamento idrico sicuro come pure il soddisfacimento dei bisogni dell'agricoltura, dell'industria e di quelli legati alla politica energetica;
- c) preservare e migliorare i corpi d'acqua, ripristinando e valorizzando le loro funzioni ecologiche, paesaggistiche e sociali, salvaguardando la loro fruibilità e garantendo la sicurezza delle persone, del territorio e dei beni importanti.

²La gestione integrata considera il bacino idrografico e preserva, nel limite del possibile, il ciclo naturale dell'acqua.

Capitolo secondo

Strumenti di gestione delle acque

Art. 3

Norme comuni

¹Il Consiglio di Stato disciplina le procedure relative agli strumenti di gestione delle acque.

²Gli strumenti di gestione delle acque sono elaborati in base allo sviluppo territoriale e allo stato della tecnica. Qualora abbiano effetti prolungati nel tempo, essi sono riesaminati e se del caso rielaborati secondo le scadenze stabilite dal Consiglio di Stato.

Art. 4

Piano cantonale della gestione delle acque

¹Il piano cantonale della gestione delle acque (di seguito PCGA) stabilisce gli indirizzi e i piani d'azione della gestione integrata delle acque in modo coordinato con le altre politiche settoriali.

²Esso è adottato dal Consiglio di Stato, sentiti i Comuni, gli altri enti pubblici e le organizzazioni interessate.

³Gli indirizzi e le misure di rilevante incidenza territoriale che scaturiscono dallo stesso sono integrati nelle schede del piano direttore.

Art. 5

Catasto delle acque e inventario dei prelievi

¹Il Consiglio di Stato allestisce e tiene aggiornati il catasto delle acque e l'inventario dei prelievi.

²Il catasto delle acque indica a scopo informativo:

- a) i corsi d'acqua e le sorgenti;
- b) i laghi;
- c) gli acquiferi rilevanti.

³Nell'inventario dei prelievi sono iscritti i prelievi di acque conformemente alle disposizioni del diritto federale. Tutte le autorizzazioni e concessioni di prelievo sono riportate nell'inventario dalle autorità che le hanno emanate oppure su richiesta del beneficiario.

Art. 6

Piani per la protezione delle acque

¹Il piano dei settori di protezione delle acque, che suddivide il territorio in comparti a seconda dei pericoli per le acque superficiali e sotterranee, è adottato dal Consiglio di Stato, sentiti i Comuni e gli altri enti pubblici interessati.

²Il piano di protezione delle acque sotterranee (di seguito PPAS) indica le zone di protezione delle acque sotterranee e stabilisce le misure di protezione nonché le limitazioni dei diritti di proprietà per ogni captazione a uso potabile di acqua sotterranea d'interesse pubblico o impianto d'alimentazione degli acquiferi d'interesse pubblico. Esso è elaborato e attuato dal beneficiario o dal proprietario della captazione o dell'impianto,

al quale, se del caso, il Consiglio di Stato conferisce il diritto di espropriazione. Il PPAS è in ogni caso adottato dall'Assemblea o dal Consiglio comunale ed è approvato dal Consiglio di Stato.

³Il piano delle aree di protezione delle acque sotterranee indica le aree che rivestono importanza per il futuro sfruttamento e l'alimentazione degli acquiferi ed è adottato dal Consiglio di Stato sentiti i Comuni e gli altri enti pubblici interessati.

Art. 7

Piano delle aree per lo sfruttamento termico delle acque e della geotermia

¹Il piano delle aree per lo sfruttamento termico delle acque e della geotermia (di seguito PSTAG) delimita le aree idonee all'utilizzo di tale energia in funzione della protezione delle acque sotterranee. Di principio queste aree non comprendono le zone di protezione delle acque sotterranee.

²Esso è allestito e adottato dal Consiglio di Stato, sentiti i Comuni, gli altri enti pubblici e le organizzazioni interessate.

Art. 8

Piani dello smaltimento delle acque

¹Il piano regionale di smaltimento delle acque (di seguito PRS) è adottato dal Consiglio di Stato, sentiti i Comuni, quando le misure di protezione delle acque in vigore in questi ultimi devono essere armonizzate fra loro al fine di garantire un'adeguata protezione delle acque in una determinata regione e idrologicamente unitaria. Esso vincola il Cantone, i Comuni, i Consorzi e gli enti che svolgono compiti di interesse pubblico.

²Il piano generale di smaltimento delle acque (di seguito PGS) è allestito da ogni Comune e garantisce, specificando gli impianti necessari, un'adeguata protezione delle acque nonché un appropriato smaltimento delle acque di scarico sull'intero territorio comunale. Fatte salve le modifiche di poco conto, esso è adottato dall'Assemblea o dal Consiglio comunale ed è approvato dal Consiglio di Stato. Contro il PGS può ricorrere ogni cittadino attivo nel Comune come pure ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione.

³I Comuni possono allestire un PGS sovracomunale per favorire la gestione integrata delle acque in una regione limitata e idrograficamente unitaria e qualora le circostanze lo esigano, segnatamente per motivi finanziari e/o ambientali. Per gli stessi motivi l'allestimento di questo piano può essere imposto dal Consiglio di Stato. Il PGS sovracomunale integra e sostituisce, in tutto o in parte, i PGS comunali.

Art. 9

Piani dell'approvvigionamento idrico

¹Il piano cantonale dell'approvvigionamento idrico (di seguito PCAI) è adottato dal Consiglio di Stato con il coinvolgimento dei Comuni e stabilisce, in modo vincolante per il Cantone, i Comuni e gli altri enti pubblici, i prelievi e gli impianti di interesse generale destinati all'approvvigionamento idrico. In particolare esso indica:

- i Comuni che vi devono far capo;

- gli impianti pubblici necessari ad assicurare l'approvvigionamento idrico e il loro grado di priorità;
- un programma di attuazione degli impianti;
- gli enti pubblici tenuti alla loro realizzazione;
- un piano finanziario.

²Il piano generale dell'acquedotto (di seguito PGA) indica gli impianti destinati ad assicurare l'approvvigionamento idrico sul territorio comunale. La sua adozione e la sua modifica, che competono all'Assemblea o al Consiglio comunale e al Consiglio di Stato in analogia con quanto previsto per il PGS, presuppongono l'allestimento di un rapporto sullo stato dell'approvvigionamento idrico comunale.

Art. 10

Piani delle sistemazioni dei corpi d'acqua

¹Il Consiglio di Stato adotta un piano delle rivitalizzazioni che stabilisce, su scala cantonale, i tratti d'acqua da rivitalizzare, il tipo di misure di rivitalizzazione e le priorità per l'attuazione delle stesse; esso contiene inoltre i dati riguardanti:

- lo stato ecomorfologico delle acque;
- gli impianti situati nello spazio riservato alle acque;
- il potenziale ecologico e l'importanza paesaggistica delle acque.

²Il piano dei risanamenti è allestito dal Consiglio di Stato e indica, secondo i disposti del diritto federale, i tratti d'acqua da risanare dal profilo:

- dei deflussi residuali;
- dei deflussi discontinui;
- del bilancio in materiale detritico;
- della libera migrazione dei pesci.

Art. 11

Autorizzazioni e concessioni a) competenze

Salvo diversa disposizione, le decisioni sulle domande di autorizzazione o di concessione competono al Consiglio di Stato.

Art. 12

b) durata

Di regola le autorizzazioni hanno una durata massima di venti anni e le concessioni di quaranta. Mediante regolamento il Consiglio di Stato può, per specifici utilizzi, stabilire delle durate massime inferiori.

Art. 13

c) modifica, revoca e trasferimento

¹Per motivi di interesse pubblico, le autorizzazioni possono essere modificate o revocate in ogni tempo e senza indennità. Salvo diversa disposizione della legge o dell'atto stesso, la modifica o la revoca delle concessioni sono possibili per motivi di interesse pubblico e previo versamento di una piena indennità al beneficiario.

²Le autorizzazioni o le concessioni possono essere revocate in ogni tempo e senza indennità se sono state ottenute con indicazioni inveritiere o se il

beneficiario non si attiene alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte.

³Il loro trasferimento a terzi può avvenire unicamente con il consenso preventivo dell'autorità che le ha rilasciate.

Art. 14

d) estinzione

¹Le autorizzazioni e le concessioni si estinguono alla scadenza della loro durata o per la rinuncia del beneficiario.

²Le autorità che le hanno rilasciate possono inoltre dichiararle decadute se:

- a) il beneficiario lascia trascorrere inutilmente i termini stabiliti dall'atto di autorizzazione o concessione, segnatamente per la presentazione delle garanzie finanziarie, per la costruzione o per la messa in esercizio degli impianti in esso previsti, a meno che, secondo le circostanze, ragioni d'equità non ne giustificino una proroga;
- b) il beneficiario interrompe l'esercizio per due anni e non lo riattiva entro un termine adeguato impartitogli dall'autorità;
- c) nonostante diffida dell'autorità, egli si rende colpevole di grave contravvenzione a doveri essenziali.

³In caso di estinzione dell'autorizzazione o della concessione il beneficiario è tenuto a eseguire, a proprie spese e secondo le indicazioni dell'autorità, tutte le opere atte a ristabilire la situazione preesistente e garantire il buon regime delle acque nonché le funzioni del corpo d'acqua interessato. Salvo diversa disposizione della presente legge o delle relative norme di applicazione, l'autorità competente può nondimeno ordinare la conservazione totale o parziale delle opere eseguite dal beneficiario dell'autorizzazione o dal concessionario procedendo alla loro espropriazione.

Art. 15

e) responsabilità

¹Il beneficiario dell'autorizzazione o della concessione è responsabile di qualsiasi danno legato all'esercizio dei diritti autorizzati o concessionati.

²Restano in ogni caso riservati i diritti dei terzi.

Capitolo terzo Qualità delle acque

Sezione 1

Edifici, impianti ed interventi con effetti sulla qualità delle acque

Art. 16

Obbligo di approvazione dei progetti

¹La costruzione e la trasformazione di edifici o impianti nonché l'attuazione di interventi e provvedimenti con effetti sulla qualità delle acque sono subordinati all'approvazione dei relativi progetti da parte del Cantone.

²Il Consiglio di Stato precisa gli interventi soggetti ad approvazione cantonale e può delegare ai Comuni la competenza per il rilascio della stessa nei casi poco problematici dal profilo della protezione delle acque.

³Restano in ogni caso riservate le competenze della Confederazione.

Art. 17

Esercizio, manutenzione e responsabilità

¹I detentori degli edifici e degli impianti di cui all'art. 16 ne assicurano un'adeguata gestione, un controllo regolare e una manutenzione conforme allo stato della tecnica facendo capo a personale adeguatamente formato.

²Essi sono responsabili per qualsiasi danno alle persone, alle cose o all'ambiente in relazione all'utilizzo di tali edifici o impianti.

³Per gli impianti pubblici l'esercizio e la manutenzione sono attuati sotto la vigilanza del Consiglio di Stato. L'esercizio e la manutenzione degli impianti privati sono soggetti alla vigilanza dei municipi.

Sezione 2

Impianti di smaltimento delle acque di scarico

Art. 18

Impianti pubblici

¹I Comuni o i Consorzi realizzano gli impianti di smaltimento delle acque di scarico, in particolare gli impianti di depurazione e le canalizzazioni, conformemente alle norme del diritto federale e cantonale, al PRS e al PGS, sia esso comunale o sovracomunale.

²Il Consiglio di Stato, sulla base del PRS o del PGS, oppure se ragioni d'interesse pubblico lo esigono, può obbligare i Comuni o i Consorzi:

- a) a costruire, entro un termine adeguato, delle stazioni centrali di depurazione e le necessarie canalizzazioni pubbliche;
- b) ad allacciarsi a impianti esistenti o ad accettare l'allacciamento di terzi.

Art. 19

Impianti privati

¹Il Consiglio di Stato o il Municipio possono, per motivi di protezione qualitativa delle acque, imporre ai proprietari di edifici o impianti l'obbligo di realizzare degli impianti comuni di smaltimento.

²Essi possono pure obbligare i proprietari ad allacciarsi a impianti privati esistenti o i detentori di impianti privati ad accettare l'allacciamento di terzi contro versamento di un adeguato indennizzo. In caso di mancato accordo fra le parti, quest'ultimo è stabilito dal Tribunale delle espropriazioni.

Art. 20

Allacciamenti

¹L'obbligo di allacciamento alle canalizzazioni pubbliche o agli impianti privati è disciplinato dal diritto federale.

²Tali allacciamenti sono realizzati dai proprietari delle costruzioni o degli impianti assoggettati all'obbligo, nel rispetto del PGS e a loro spese.

Sezione 3

Finanziamento degli impianti pubblici di smaltimento delle acque di scarico

Art. 21

In generale

¹I costi di costruzione, di manutenzione, di esercizio, di risanamento e di sostituzione degli impianti di cui all'art. 18 sono finanziati mediante:

- a) contributi di costruzione;
- b) sussidi;
- c) tasse per l'utilizzo degli impianti.

²Il PGS contiene un piano d'azione e di finanziamento delle opere pubbliche da esso previste.

³Nel piano finanziario ai sensi della legislazione sui Comuni, il finanziamento dei costi ai sensi del cpv. 1 è indicato separatamente.

Art. 22

Contributi di costruzione a) soggetti

Sono soggetti all'imposizione di contributi i proprietari di fondi o i titolari di diritti di superficie ubicati all'interno del perimetro delle canalizzazioni pubbliche al momento della loro notifica oppure, nel caso di adeguamenti del contributo provvisorio o di prelievo di contributi successivi, quando si realizzano le condizioni materiali di tali adeguamenti o prelievi.

Art. 23

b) calcolo

¹La quota di prelievo dei contributi non può essere inferiore al 60% né superiore all'80% delle spese d'investimento nette necessarie alla realizzazione degli impianti comunali indicati nel PGS e realizzati dopo il 31 dicembre 1968 nonché alla partecipazione in quelli consortili. Essa è stabilita dall'Assemblea o dal Consiglio comunale di regola nell'ambito dell'adozione del PGS.

²I contributi sono calcolati in proporzione al valore di stima dei fondi o dei diritti reali limitati appartenenti ai soggetti all'imposizione e complessivamente non possono superare il 3% di tale valore in vigore al momento della notifica.

Art. 24

c) contributi provvisori

¹Il Municipio avvia la procedura di prelievo dei contributi provvisori entro due anni dall'approvazione del PGS. Essi sono calcolati sulla base del costo preventivo degli impianti.

²Il Municipio può prelevare più contributi provvisori e può avviare procedure di prelievo per singoli comprensori definiti nel PGS.

³Nel caso di nuova edificazione di un fondo, di trasformazione o di riattazione di un edificio, il Municipio adegua il singolo contributo provvisorio all'incremento del valore di stima determinato dall'intervento edile.

Art. 25

d) contributi definitivi ¹I contributi sono determinati definitivamente dal Municipio entro venti anni dall'approvazione del PGS sulla base del costo consuntivo degli impianti previsti nello stesso.

²Qualora le opere non fossero terminate, i contributi definitivi sono calcolati sulla base del consuntivo parziale e del preventivo aggiornato.

Art. 26

e) contributo successivo ¹Nel caso di nuova edificazione di un fondo, di trasformazione o di riattazione di un edificio dopo la notifica del contributo definitivo, il Municipio preleva, entro quindici anni dal relativo collaudo, un ulteriore contributo calcolato in base all'aumento del valore di stima determinato dall'intervento edile.

²In tale evenienza, non fa stato il limite massimo di prelievo stabilito dall'art. 23 cpv. 1.

Art. 27

f) adeguamenti in base agli abitanti equivalenti Il singolo contributo deve essere aumentato o diminuito quando esiste una manifesta divergenza dal normale rapporto tra il valore ufficiale di stima e gli abitanti equivalenti.

Art. 28

g) procedura ¹Il Municipio notifica le proprie decisioni sui contributi agli interessati e decide sugli eventuali reclami.

²Le decisioni su reclamo sono impugnabili entro trenta giorni mediante ricorso al Tribunale delle espropriazioni, il quale esamina liberamente i fatti e il diritto. Se il valore litigioso non supera i 5'000 franchi, la decisione è emanata dal Presidente del Tribunale come giudice unico.

³Il reclamo e il ricorso non sospendono l'esigibilità del contributo.

Art. 29

h) esigibilità ¹Il contributo, sia esso provvisorio o definitivo, è dovuto in dieci rate annuali esigibili dalla data d'inizio dei lavori. Per importi sino a 5'000 franchi il Municipio può esigere il pagamento in una sola rata.

²Sull'ammontare del contributo è dovuto un interesse corrispondente all'interesse sulle ipoteche a tasso variabile di primo rango applicato dalla Banca dello Stato al momento della sua notifica. In caso di pagamento

anticipato parziale o totale, l'interesse corrispondente non viene conteggiato.

³Il contributo complessivo oppure le sue singole rate si prescrivono in dieci anni.

Art. 30

i) garanzie

¹A garanzia del pagamento del contributo il Comune beneficia di un'ipoteca legale a carico del fondo soggetto all'imposizione.

²L'ipoteca legale è prevalente ad ogni altro pegno immobiliare e sussiste senza necessità di iscrizione nel registro fondiario. Il suo mantenimento è comunque subordinato all'iscrizione a registro fondiario entro un anno dal giudizio definitivo sull'ammontare del contributo.

Art. 31

Sussidi cantonali a) oggetto

¹Il Cantone subsidia la pianificazione e la realizzazione degli impianti pubblici di smaltimento delle acque, siano essi comunali o consortili.

²In particolare sono subsidiabili i costi per:

- a) l'allestimento dei PGS;
- b) la costruzione degli impianti;
- c) il potenziamento e l'adeguamento degli impianti allo stato della tecnica.

³Le spese di esercizio e di manutenzione come pure quelle di rifacimento delle opere che hanno già beneficiato di sussidi non sono sussidiate.

Art. 32

b) ammontare

¹I sussidi ammontano al massimo all'80% dei costi subsidiabili e tengono conto della capacità finanziaria dei destinatari. Qualora un determinato costo sia pure oggetto di sussidi federali, il sussidio cantonale è ridotto fintanto che l'ammontare complessivo corrisponda all'anzidetta quota massima.

²Il Consiglio di Stato definisce le percentuali di sussidio.

Art. 33

c) competenze e procedura

¹La concessione dei sussidi è subordinata all'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 16 e, per le opere comunali, alla notifica dei contributi conformemente all'art. 25.

²Per le spese di cui all'art. 31 cpv. 2 lett. b) e c) i sussidi sono versati dopo il collaudo dell'impianto e l'approvazione dei consuntivi di spesa.

Tasse per l'utilizzo degli impianti

Art. 34

¹A copertura dei costi complessivi di esercizio, controllo, manutenzione, degli interessi passivi e di ammortamento degli impianti pubblici di smaltimento delle acque, i Comuni sono tenuti a prelevare una tassa.

²La tassa è dovuta dai proprietari e dai beneficiari di diritti di superficie dei fondi allacciati alla canalizzazione pubblica.

³Essa è composta da una tassa base, che copra la totalità o una parte dei costi fissi, nonché da una tassa variabile che copra almeno il 20% dei costi complessivi e sia calcolata in funzione della quantità di acqua immessa nelle canalizzazioni e del carico inquinante.

**Capitolo quarto
Utilizzo delle acque**

**Sezione 1
Norme generali**

Art. 35

Obbligo di autorizzazione o concessione

Ogni prelievo o utilizzo delle acque pubbliche superficiali o sotterranee che eccede l'uso comune è subordinato al rilascio di un'autorizzazione o di una concessione da parte del Cantone.

Art. 36

Criteri e condizioni

¹L'utilizzo delle acque è autorizzato o concesso nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) protezione dell'ambiente, dei corpi d'acqua e del paesaggio;
- b) utilizzo parsimonioso della risorsa acqua;
- c) efficienza dello sfruttamento energetico;
- d) efficacia della lotta contro gli incendi.

²A meno che l'atto di autorizzazione o concessione non disponga altrimenti, nei periodi di grave penuria d'acqua o in caso di emergenza, il Consiglio di Stato può ridurre temporaneamente e senza indennità la quantità di acqua autorizzata o concessionata.

**Sezione 2
Approvvigionamento idrico**

Art. 37

Limiti per il rilascio di autorizzazioni e concessioni

¹Il prelievo di acque destinato all'uso alimentare è soggetto ad autorizzazione se da un singolo corpo d'acqua vengono prelevati meno di cinquanta litri al minuto. I prelievi maggiori richiedono il rilascio di una concessione.

²Per le captazioni di interesse pubblico di acque sotterranee, i punti di prelievo devono essere inclusi in una zona di protezione delle acque sotterranee approvata con decisione cresciuta in giudicato.

³In casi di emergenza, quali siccità, guasti agli impianti e simili, la facoltà di prelevare più di cinquanta litri al minuto può essere data mediante autorizzazione e anche con punti di prelievo non conformi a quanto indicato al capoverso 2.

Art. 38

Prelievi di acque pubbliche

¹I prelievi di acque pubbliche per l'attuazione dei compiti di approvvigionamento di cui all'art. 81 cpv. 2 lett. b) sono oggetto di concessione.

²Tali prelievi possono essere concessi soltanto se risultano conformi al PCAI o al PGA e sono attuati mediante impianti realizzati secondo l'art. 41.

Art. 39

Tasse per il consumo a) cantonali

¹L'utilizzo a scopo commerciale dell'acqua potabile può essere assoggettato a una tassa cantonale stabilita nel regolamento e compresa tra un minimo di 10 centesimi ed un massimo di 2 franchi il metro cubo, in funzione della quantità e del genere di utilizzo.

²Qualora un Comune applichi una tassa comunale supplementare ai sensi dell'art. 40 cpv. 3, al Cantone spetta una quota compresa tra il 5 e il 20% dei relativi proventi.

³Per le autorizzazioni e le concessioni della durata superiore a cinque anni, le tasse possono essere adeguate in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

⁴I prelievi destinati all'approvvigionamento idrico da parte dei Comuni sono esenti dal pagamento di tasse cantonali. Per quelli da parte di privati (piccoli acquedotti) la tassa è definita secondo l'art. 61 cpv. 2.

Art. 40

b) comunale

¹Per il consumo di acqua i Comuni prelevano una tassa che copra i costi complessivi di esercizio, controllo, manutenzione, degli interessi passivi e di ammortamento degli impianti pubblici necessari per l'approvvigionamento idrico.

²La tassa è composta da una tassa base, che copra la totalità o parte dei costi fissi, e da una tassa sul consumo che copra almeno il 20% dei costi complessivi e sia differenziata in base al tipo d'uso e al quantitativo, il quale dev'essere rilevato con appositi contatori.

³In caso di consumo di acqua proveniente da acquedotti comunali a scopo commerciale, con l'accordo del Cantone i Comuni possono prelevare delle tasse supplementari.

Art. 41

Impianti per l'approvvigionamento idrico
a) realizzazione

Gli impianti per l'approvvigionamento idrico sono realizzati dai Comuni o da altri enti pubblici secondo le indicazioni del Consiglio di Stato e conformemente ai piani regolatori comunali, al PCAI e al PGA.

Art. 42

b) sussidi cantonali

¹Il Cantone sussidia le opere di interesse sovracomunale definite dal PCAI. In casi particolari e giustificati il Cantone può accordare sussidi anche per opere di interesse generale definite dal PGA di singoli Comuni, per i quali l'onere finanziario risultasse manifestamente sproporzionato.

²I sussidi sono compresi tra il 10 e il 60% dei costi e tengono conto della capacità finanziaria dei destinatari.

³Il Consiglio di Stato precisa i costi sussidiabili e definisce le percentuali di sussidio.

Sezione 3

Sfruttamento termico delle acque e della geotermia

Art. 43

Obbligo di autorizzazione o concessione

¹Lo sfruttamento termico delle acque è soggetto ad autorizzazione. Nella misura in cui la geotermia non rientra nella proprietà privata, il suo sfruttamento richiede il rilascio di un'autorizzazione. Lo sfruttamento della geotermia profonda è assoggettato all'obbligo di concessione.

²Lo sfruttamento termico delle acque sotterranee e quello della geotermia sono ammessi soltanto se il punto di perforazione è situato in un'area per lo sfruttamento termico delle acque e della geotermia ai sensi del PSTAG (art. 7) e se è possibile escludere qualsiasi pericolo per le falde freatiche. I relativi impianti devono inoltre rispettare le distanze dai confini dei fondi stabilite dal Consiglio di Stato.

³Per lo sfruttamento termico delle acque e lo sfruttamento della geotermia assoggettato all'obbligo di autorizzazione o concessione è prelevata una tassa stabilita dal Consiglio di Stato tra un minimo di 30 franchi ed un massimo di 100 franchi per kW di potenza termica massima utilizzabile.

⁴Il Consiglio di Stato indica i criteri secondo i quali la geotermia non rientra nella proprietà privata. Esso può inoltre fissare una soglia minima di potenza per lo sfruttamento termico come pure eventuali casi di esenzione della tassa.

Sezione 4

Utilizzo della forza idrica

Art. 44

Sfruttamento in proprio e concessione

¹L'utilizzo delle acque pubbliche per la produzione di energia idroelettrica ha luogo mediante lo sfruttamento in proprio da parte del Cantone tramite l'Azienda elettrica ticinese (AET).

²In caso di rinuncia, l'utilizzo avviene mediante concessione secondo le norme della presente legge.

Art. 45

Competenze

¹La rinuncia allo sfruttamento in proprio delle acque di cui all'art. 44 nonché il rilascio di concessioni sono di competenza del Gran Consiglio se la potenza lorda media supera i 1.5 MW. Negli altri casi la competenza spetta al Consiglio di Stato.

²Qualora più impianti formino un'unità funzionale e geografica, ai fini dell'applicazione del capoverso 1 essi sono da considerare nel loro insieme.

Art. 46

Beneficiari delle concessioni a) impianti esistenti e nuovi impianti con potenza lorda media superiore a 1.5 MW

¹La concessione per impianti esistenti con una potenza lorda media superiore a 1.5 MW può essere rilasciata soltanto a:

- a) enti pubblici ticinesi;
- b) soggetti con partecipazione interamente pubblica ticinese (Cantone ed enti locali), nei quali il Cantone detenga la maggioranza assoluta della partecipazione.

²Per nuovi impianti con una potenza lorda media superiore a 1.5 MW la concessione può essere rilasciata solo a soggetti con partecipazione interamente pubblica ticinese (Cantone ed enti locali), nei quali il Cantone detenga la maggioranza assoluta della partecipazione.

³Durante il periodo della concessione è escluso il trasferimento di quote di partecipazione a terzi che non rientrano nel novero dei capoversi 1 e 2.

Art. 47

b) impianti esistenti e nuovi impianti con potenza lorda media compresa tra 50 kW e 1.5 MW inclusi

Concessioni per impianti, esistenti e nuovi, con un potenza lorda media compresa tra 50 kW e 1.5 MW inclusi possono essere rilasciate solo a:

- a) enti pubblici ticinesi;
- b) soggetti con partecipazione maggioritaria pubblica ticinese (Cantone ed enti locali);
- c) soggetti con partecipazione esclusiva degli utenti del comprensorio, che non prevedano una remunerazione del capitale investito e che destinino a enti pubblici ticinesi l'eventuale utile conseguito.

Art. 48

c) impianti esistenti e nuovi con potenza lorda media inferiore a 50 kW

Concessioni per impianti esistenti e nuovi con potenza lorda media inferiore a 50 kW possono essere rilasciate anche a privati.

Art. 49

d) impianti che interessano la Confederazione e altri Cantoni

Rimane riservata l'applicazione di norme speciali se:

- a) la concessione è rilasciata a soggetti a cui partecipano imprese di trasporto e di comunicazione che beneficiano del diritto di appropriazione delle acque per scopi della Confederazione sancito dal diritto federale;
- b) la concessione viene rilasciata in relazione ad impianti per lo sfruttamento di acque di più Cantoni.

Art. 50

Rilascio della concessione

¹L'autorità preposta al rilascio della concessione decide sentiti i Comuni direttamente toccati dal prelievo.

²La concessione viene accordata in base ad una ponderazione degli interessi contrapposti, privilegiando l'approvvigionamento elettrico del Cantone.

³L'atto di concessione definisce inoltre le modalità di produzione per un uso razionale e una valorizzazione delle acque pubbliche, da realizzarsi in stretta collaborazione con AET, per evitare la creazione di poli di produzione alternativi.

Art. 51

Contenuto della concessione

¹Nell'atto di concessione vengono stabilite le condizioni per la tutela dei pubblici interessi e dei diritti acquisiti di terzi.

²L'atto di concessione determina almeno la durata della stessa, il quantitativo di acqua prelevato, il deflusso residuale minimo garantito, il tempo e il modo della sua captazione, le specifiche per il sistema idraulico dell'impianto, l'uso e la restituzione dell'acqua, gli spurghi e gli svuotamenti degli impianti, le garanzie da prestarsi, le tasse ed il canone da corrispondere.

Art. 52

Deflusso residuale minimo

¹Il deflusso residuale minimo deve di principio garantire una regimazione idrologica modulata sull'arco dell'anno, conservare una produttività biologica adeguata nei corsi d'acqua piscicoli particolarmente pregiati e la conservazione dell'aspetto paesaggistico all'interno di paesaggi particolarmente meritevoli, in particolare quello delle cascate.

²Deroghe sono possibili nel caso di recupero energetico della forza idrica dell'acqua che alimenta impianti che dispongono di un'autorizzazione o concessione, a condizione che ciò non determini un incremento del prelievo.

Art. 53

Espropriazione

¹La concessione crea la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni ed imposizioni necessarie per la costruzione degli impianti e delle opere connesse.

²Il diritto di espropriazione si estende anche agli impianti già esistenti che sono d'ostacolo ad una più razionale e più intensiva utilizzazione del corso d'acqua cui si riferisce la concessione.

Art. 54

Modifiche

¹Tutte le modifiche della concessione devono essere notificate, quelle essenziali devono essere approvate dall'autorità concedente.

²Le modifiche non sono considerate essenziali se non sono modificati il diritto di utilizzazione delle acque e le prestazioni convenute fra le parti.

Art. 55

Rinnovo della concessione

¹Qualora sia al beneficio di una concessione rilasciata dal Gran Consiglio, dieci anni prima della scadenza della concessione, il concessionario deve manifestare l'intenzione di chiedere il rinnovo della concessione. L'autorità concedente deve esprimersi entro due anni sulla volontà di accordare la concessione e sulle condizioni generali della stessa.

²Il rilascio della concessione è subordinato al versamento da parte del concessionario a favore del Cantone di un'indennità per la rinuncia alla riversione degli impianti.

Art. 56

Riscatto

¹Al momento del rilascio della concessione il Cantone può riservarsi il diritto di riscatto conformemente alla legislazione federale sull'utilizzo delle forze idriche.

²Il riscatto può essere esercitato solo quando sono trascorsi i due terzi della durata della concessione. Esso deve essere notificato con almeno cinque anni di anticipo.

Art. 57

Riversione

¹Alla scadenza della concessione il Cantone esercita il suo diritto di riversione conformemente a quanto stabilito dalla legislazione federale sull'utilizzo delle forze idriche.

²Il Cantone può rinunciare allo sfruttamento in proprio solo quando non vi ostino motivi di pubblica utilità, in generale quando non siano pregiudicati gli interessi cantonali. In questo caso sono applicabili gli articoli 46 e 47.

Art. 58

Tasse di concessione

¹Per il rilascio, il rinnovo, la modifica ed il trasferimento di concessioni il Cantone ha la facoltà di percepire una tassa unica, il cui importo è fissato nell'atto di concessione.

²Salvo disposizioni contrarie, questa tassa è esigibile entro trenta giorni dalla crescita in giudicato.

³Salvo disposizioni contrarie, la tassa non può superare il valore corrispondente all'ammontare di quattro canoni annui.

⁴Gli importi versati restano in ogni caso acquisiti al Cantone anche se la concessione si estingue o viene dichiarata decaduta anticipatamente.

Art. 59

Canone a) calcolo

¹Per il calcolo del canone d'acqua fa stato la potenza lorda media calcolata sulla base delle portate utilizzabili e dei salti utilizzabili.

²È considerato come salto utilizzabile il dislivello del pelo d'acqua dalla presa alla restituzione nel corpo d'acqua.

³Viene considerata come portata utilizzabile, la quantità d'acqua disponibile in virtù della concessione, nella misura in cui questa non superi la capacità degli impianti autorizzati.

Art. 60

b) competenza

¹Nei limiti stabiliti dalla legislazione federale il canone d'acqua è fissato dal Consiglio di Stato.

²In caso di modifica dei valori massimi del canone d'acqua stabiliti dalla legislazione federale, il Consiglio di Stato è competente per gli adeguamenti del canone.

Art. 61

c) riscossione

¹Dal momento in cui il primo gruppo comincia a produrre energia in modo regolare, il concessionario è tenuto a versare il canone al Cantone. In seguito il canone è pagato anticipatamente nel mese di gennaio per l'anno in corso ed è automaticamente adeguato sulla base delle eventuali modifiche della legislazione federale in materia.

²Per potenze lorde medie superiori a 3 MW, il concessionario può domandare che la tassa annua nei primi due anni sia limitata alla potenza realmente utilizzata, purché questa non sia superiore alla metà della potenza lorda media disponibile.

³Dopo dieci anni dal rilascio della concessione il Consiglio di Stato, d'ufficio o su richiesta del concessionario, ha facoltà in ogni momento di rivedere i quantitativi utilizzati per il calcolo del canone e di variarli se ciò risulta giustificato.

Sezione 5 Altri utilizzi

Art. 62

Altri utilizzi

¹In caso di utilizzo a scopo agricolo occorre un'autorizzazione se da un singolo corpo d'acqua vengono prelevati meno di cinque litri al secondo e una concessione per prelievi maggiori. Per gli altri utilizzi (industriale, piscicolo, a scopo di svago o simili) i limiti per il rilascio di autorizzazioni e concessioni sono stabiliti in base all'art. 37 cpv 1.

²Le tasse cantonali per questi utilizzi sono commisurate in funzione dello scopo e del dimensionamento del prelievo, ritenuto un minimo di 150 franchi e un massimo annuo di 300 franchi per prelievi fino a cinque litri al secondo, e un minimo di 30 franchi e un massimo di 60 franchi per ogni litro al secondo in più. In casi particolari tali tasse possono essere stabilite in base al consumo entro un minimo di 0.10 franchi ed un massimo di 2 franchi il metro cubo.

Capitolo quinto Sistemazioni dei corpi d'acqua e protezione dai pericoli

Sezione 1 Norme generali

Art. 63

Principi di intervento

¹Le sistemazioni dei corpi d'acqua e la protezione dai pericoli che l'acqua può generare sono attuate conformemente alla legge sui territori interessati dai pericoli naturali del 29 maggio 2017 (LTPNat).

²Esse tengono conto della funzione ecologica dei corpi d'acqua. In particolare, nell'ambito della loro attuazione, la conformazione naturale dei corpi d'acqua dev'essere rispettata o ricostruita per quanto possibile.

³Di principio tali interventi devono permettere che i corpi d'acqua:

- a) servano da biotopo ad una fauna e ad una flora diversificate;
- b) conservino in larga misura e ripristinino ove possibile le interazioni fra le acque superficiali e quelle sotterranee;
- c) sviluppino una vegetazione ripuale consona al luogo.

Art. 64

Proprietari rivieraschi

¹I proprietari rivieraschi sono tenuti a tollerare il passaggio sui loro fondi come pure l'utilizzo degli stessi qualora sia dato un interesse generale preponderante oppure un interesse particolare di un terzo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

²Salvo urgenza, gli stessi proprietari devono essere informati preventivamente. In ogni caso i loro interessi sono tenuti in debita considerazione.

Sezione 2

Spazio riservato alle acque

Art. 65

Determinazine ed effetti

¹Lo spazio riservato alle acque ai sensi della legislazione federale è determinato dai piani di utilizzazione comunali o cantonali. Per i grandi corsi d'acqua designati come tali dal Consiglio di Stato la sua determinazione compete al Cantone.

²In caso di corsi d'acqua coperti il piano di utilizzazione può definire uno spazio riservato alle acque o uno spazio tecnico minimo da rispettare tramite delle linee d'arretramento.

³Salvo esplicita deroga del Consiglio di Stato, l'accesso allo spazio riservato alle acque non è consentito:

- a) ai mezzi motorizzati, ad eccezione dei veicoli addetti alla manutenzione;
- b) per attività comportanti danneggiamenti ai corpi d'acqua.

Sezione 3

Manutenzione e sistemazioni

Art. 66

Manutenzione

¹Il Consiglio di Stato definisce gli obiettivi della manutenzione ordinaria e straordinaria dei corpi d'acqua.

²I Comuni o i terzi delegati ai sensi dell'art. 81 cpv. 3 allestiscono un piano di manutenzione per ogni corpo d'acqua. Il Consiglio di Stato può assoggettare il piano di manutenzione all'obbligo di approvazione cantonale e può imporre ai Comuni o ai terzi delegati l'adozione degli interventi stabiliti dallo stesso.

³Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere preventivamente approvati dal Consiglio di Stato.

Art. 67

Sistemazioni a) in generale

¹Le sistemazioni sono soggette all'obbligo di approvazione del progetto conformemente alla legislazione pianificatoria ed edilizia.

²Per i risanamenti degli effetti pregiudizievoli alle acque legati all'utilizzo della forza idrica il destinatario dell'ordine di risanamento si sostituisce all'ente pubblico nella progettazione e nella realizzazione.

Art. 68

b) rivitalizzazioni

Gli interventi di rivitalizzazione sono realizzati conformemente al piano delle rivitalizzazioni di cui all'art. 10 cpv. 1.

Art. 69

c) protezione contro le piene

¹I provvedimenti di protezione contro le piene devono rispettare le esigenze di sicurezza e di tutela ambientale in funzione dell'utilizzo del territorio interessato.

²La realizzazione e l'esercizio di sistemi di misurazione e di sistemi di allarme a complemento o in alternativa a interventi tecnici di sistemazione sono considerati dei provvedimenti di protezione contro le piene.

Sezione 4 Estrazioni e immissioni di materiali

Art. 70

Obbligo di autorizzazione o concessione

¹Nella misura in cui sono ammesse dal diritto federale e da questa legge, l'estrazione di materiali inerti e l'immissione di materiali di scavo non inquinato nei corsi d'acqua e nei laghi necessitano di un'autorizzazione o di una concessione rilasciata dal Cantone.

²Per le estrazioni e le immissioni di poca entità, dal profilo della durata o dei quantitativi di materiale, è sufficiente un'autorizzazione. Le attività più importanti come pure quelle a scopo commerciale richiedono una concessione.

Art. 71

Condizioni generali per le estrazioni e le immissioni di materiali

¹Riservato il diritto federale, l'estrazione e l'immissione di materiali sono ammissibili soltanto nella misura in cui configurano delle particolari misure di gestione in funzione della sicurezza e dell'equilibrio del trasporto solido di fondo. Tali attività devono inoltre garantire un uso parsimonioso e razionale delle risorse naturali e del territorio secondo quanto previsto dalla pianificazione cantonale per la gestione e l'approvvigionamento di inerti.

²L'immissione di materiali nei laghi è di principio vietata. Deroche sono ammissibili alle condizioni stabilite dalla legislazione federale.

³L'estrazione a scopo commerciale è ammessa solo nei laghi, se sono rispettati i principi della protezione dell'ambiente e adempite le necessarie condizioni di sicurezza.

Art. 72

Procedura semplificata

Il Consiglio di Stato può prevedere il rilascio di autorizzazioni e concessioni in via semplificata in caso di

- a) sgomberi urgenti o dettati da motivi di sicurezza;
- b) estrazioni e i depositi inferiori a 1000 metri cubi concernenti tratti circoscritti di alveo;
- c) altri motivi di interesse pubblico.

Art. 73

Durata

L'autorizzazione ha una durata massima di un anno, la concessione di venticinque.

Art. 74

Tasse d'estrazione

¹L'estrazione è soggetta ad una tassa di al massimo 25 franchi il metro cubo.

²La tassa è fissata nell'atto di autorizzazione o concessione in funzione dei seguenti criteri:

- a) luogo d'estrazione, segnatamente condizioni d'accesso al corpo d'acqua;
- b) distanza tra il sito di estrazione e il luogo di distribuzione;
- c) qualità del materiale.

³Sono esenti dalla tassa le estrazioni ad uso privato sino a 5 metri cubi come pure quelle previste nell'ambito del capitolato d'appalto relativo a misure di premunizione d'interesse pubblico eseguite per conto del Cantone, dei Comuni, dei Patriziati e dei Consorzi. In tal caso il capitolato stabilisce la zona, il quantitativo e le condizioni di estrazione.

Sezione 5

Finanziamento degli interventi

Art. 75

Principio

¹Il Cantone provvede al finanziamento degli interventi di sua competenza tramite mezzi propri, contributi della Confederazione, contributi dei Comuni e contributi di miglìoria.

²I Comuni e i consorzi finanziano i rispettivi interventi con mezzi propri, con i sussidi del Cantone e della Confederazione e con i contributi di miglìoria.

Art. 76

Sussidi cantonali a) oggetto

¹Nei limiti determinati dalla pianificazione finanziaria e dai crediti stanziati, il Cantone sussidia:

- a) la manutenzione straordinaria;
- b) l'attuazione delle misure tecniche e organizzative di protezione contro le piene ed i flussi detritici;
- c) la realizzazione di sistemi di monitoraggio e d'allarme;
- d) la rivitalizzazione dei corsi d'acqua e delle rive lacustri;
- e) misure che, nell'ambito di una sistemazione, favoriscono la fruibilità dei corsi d'acqua e delle rive lacustri;
- f) nella misura in cui portino dei concreti benefici al territorio cantonale, le misure e gli interventi sulle acque transfrontaliere o realizzati in altri Cantoni.

²Non sono accordati sussidi per i lavori di manutenzione ordinaria, per gli interventi di consolidamento lungo le rive lacustri e per i deflussi superficiali (ruscellamenti).

Art. 77

b) destinatari

Destinatari dei sussidi sono i Comuni, i consorzi, altre persone giuridiche di diritto pubblico e persone giuridiche di diritto privato con compiti di pubblica utilità.

Art. 78

c) costi computabili

Per il calcolo dei sussidi sono computate le spese tecniche, i costi d'opera, l'acquisizione dei diritti reali e il versamento di indennità uniche relativi ai compiti sussidiabili di cui all'art. 76.

Art. 79

d) ammontare

¹I sussidi ammontano complessivamente, compresa la parte federale, al 60% dei costi computabili per i provvedimenti di protezione contro le piene e al 65% per le rivitalizzazioni.

²Tali quote possono essere aumentate sino al 90% rispettivamente al 95% se l'intervento è previsto sulla base di una procedura partecipativa degli interessati, permette il raggiungimento di importanti e qualificati obiettivi ambientali, favorisce una migliore fruibilità o assicura maggiore spazio al corpo d'acqua.

³Per l'allestimento di studi di base e progetti preliminari nell'ambito della rivitalizzazione i sussidi possono coprire la totalità dei costi computabili.

⁴Importi di sussidio inferiori a 10'000 franchi sono esclusi. Tale limite è ridotto a 5'000 franchi per le rivitalizzazioni.

Capitolo sesto Esecuzione

Art. 80

Competenze del Consiglio di Stato

¹Per quanto non stabilito diversamente, i compiti attribuiti al Cantone dalla legislazione federale e da questa legge sono attuati dal Consiglio di Stato.

²In particolare esso:

- a) disciplina l'applicazione di questa legge mediante regolamenti e direttive;
- b) emana direttive tecniche o dichiara vincolanti quelle della Confederazione o di associazioni professionali;
- d) può istituire l'obbligo di menzionare nel registro fondiario le restrizioni alla proprietà risultanti dall'applicazione della presente legge;
- e) istituisce e organizza la polizia delle acque;

- f) ordina i provvedimenti atti a prevenire ed eliminare gli effetti pregiudizivoli alle acque, come pure i risanamenti dei corsi d'acqua soggetti a prelievo e i provvedimenti atti a prevenire ed eliminare gli effetti pregiudizievoli legati all'utilizzo della forza idrica stabiliti dalla legislazione federale sulla protezione delle acque;
- g) può assegnare ai Comuni, ad altri soggetti di diritto pubblico o a privati, con il loro consenso, compiti di esecuzione, controllo e sorveglianza; l'attribuzione di questi compiti può essere subordinata al possesso di specifici requisiti personali o professionali;
- h) vigila sugli impianti di accumulazione che il diritto federale assoggetta alla vigilanza cantonale;
- i) instaura le opportune relazioni con i Cantoni vicini e le confinanti regioni italiane e, entro i limiti fissati dal diritto federale, può concludere accordi in merito a misure comuni di gestione delle acque.

Art. 81

Esecuzione da parte dei Comuni

¹I Comuni svolgono i compiti loro affidati da questa legge e dai regolamenti di applicazione.

²In particolare essi:

- a) pianificano, realizzano, gestiscono e mantengono gli impianti pubblici di smaltimento;
- b) riservate le competenze stabilite dalla legislazione federale sulle derrate alimentari nonché dalle relative norme di applicazione, disciplinano e assicurano l'approvvigionamento idrico sul loro territorio attuando i provvedimenti necessari;
- c) realizzano, gestiscono e mantengono le opere di sistemazione dei corsi d'acqua, riservate le competenze del Cantone, dei consorzi e dei proprietari rivieraschi stabilite da questa legge e dalla LTPNat;
- d) esercitano le funzioni di polizia locale delle acque;
- e) collaborano con i servizi cantonali nell'attuazione di questa legge, nella raccolta e nello scambio di informazioni.

³I Comuni possono assegnare a terzi compiti di esecuzione, manutenzione e sorveglianza alle condizioni stabilite dall'art. 80 cpv. 2 lett. f).

⁴Il compito di cui al capoverso 2 lett. b) può essere assegnato, con l'accordo del Consiglio di Stato, soltanto ad altri soggetti di diritto pubblico con sede nel Cantone o a soggetti il cui capitale sociale sia interamente detenuto da enti pubblici.

Art. 82

Attuazione della gestione integrata

¹Il Cantone e i Comuni collaborano nello svolgimento dei loro compiti, assicurandosi lo scambio di informazioni e coordinando i loro interventi.

²La gestione integrata delle acque è attuata tramite soggetti di diritto pubblico con competenze territoriali che, di principio, considerano il bacino idrografico.

³Se ragioni d'interesse pubblico lo esigono e segnatamente se sono da attendersi rilevanti vantaggi ecologici, operativi o finanziari, per l'esecuzione dei compiti che la presente legge attribuisce ai Comuni, il Consiglio di Stato può istituire nuovi soggetti di diritto pubblico o promuovere la fusione di soggetti di diritto pubblico esistenti.

Art. 83

Vigilanza

¹Il Consiglio di Stato vigila sull'esecuzione di questa legge come pure sugli impianti che il diritto federale assoggetta alla vigilanza cantonale.

²In questo contesto esso può imporre controlli periodici, eseguire ispezioni, ordinare l'allestimento di perizie o adottare altri provvedimenti di verifica o sorveglianza che si rendessero necessari in base alle circostanze.

Art. 84

Informazione, consulenza, formazione e ricerca

¹Il Consiglio di Stato assicura l'informazione periodica e la sensibilizzazione sui temi della gestione delle acque.

²Esso fornisce agli enti pubblici e privati un'adeguata consulenza.

³Il Consiglio di Stato promuove, in collaborazione con le associazioni professionali interessate, la formazione e l'aggiornamento professionale nel campo della gestione integrata delle acque, in particolare dei funzionari e del personale degli enti pubblici attivi nel settore.

⁴Avvalendosi della collaborazione di istituti tecnici e scientifici, il Consiglio di Stato promuove e sostiene, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, la ricerca e lo sviluppo nel settore della gestione delle acque.

Capitolo settimo Disposizioni finali e transitorie

Art. 85

Tasse amministrative ed emolumenti

¹Per l'esame di domande, il rilascio di concessioni e autorizzazioni, l'esecuzione di controlli e di altre prestazioni specifiche connesse con l'applicazione della legislazione federale e di questa legge, le autorità competenti percepiscono delle tasse e degli emolumenti sino ad un massimo di 50'000 franchi. In casi particolari e motivati questo importo può essere aumentato.

²Le spese per l'esecuzione di perizie, misurazioni, pubblicazioni, interventi in caso di incidente e altre prestazioni simili sono poste a carico di colui che le ha rese necessarie.

³Le condizioni di prelievo come pure gli importi delle tasse e degli emolumenti sono stabiliti dal Consiglio di Stato.

Art. 86

Garanzie

¹Il rilascio di una concessione o un'autorizzazione ai sensi di questa legge può essere condizionata alla prestazione di un'adeguata garanzia (assicurazione, garanzia bancaria, cauzione, ecc.).

²La prestazione di una garanzia può in particolare essere pretesa per assicurare l'esecuzione di condizioni o oneri così come per i costi di risanamento in caso di danno.

Art. 87

Esecuzione coattiva e sostitutiva

¹Ogni autorità competente ad ordinare provvedimenti può imporre coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali previste dall'art. 292 del codice penale svizzero e dell'esecuzione sostitutiva a spese dell'obbligato oppure della cessazione dell'attività illegale.

²A garanzia del recupero delle spese, all'autorità spetta un'ipoteca legale a carico del fondo sul quale l'intervento sostitutivo è stato eseguito. L'ipoteca legale è prevalente ad ogni altro pegno immobiliare e sussiste senza necessità di iscrizione nel registro fondiario. Non appena le spese sono state accertate, l'autorità provvede comunque sollecitamente ad iscrivere la.

³Qualora un Comune, un Consorzio o terzi si rivelassero inadempienti nei compiti che questa legge o il regolamento di applicazione loro attribuiscono, il Consiglio di Stato, dopo diffida e comminatoria dell'esecuzione sostitutiva, può sostituirsi ad essi accollando loro le relative spese.

⁴Resta riservata l'esecuzione sostitutiva anticipata da parte dell'autorità competente ad ordinare i provvedimenti, nel caso in cui si renda necessaria l'esecuzione di misure d'urgenza.

⁵I ricorsi contro le decisioni che dispongono l'esecuzione sostitutiva anticipata non hanno effetto sospensivo, salvo decisione contraria del Presidente dell'autorità di ricorso.

Art. 88

Diritto di opposizione e di ricorso delle organizzazioni cantonali

¹Le organizzazioni attive sull'intero territorio cantonale costituite all'interno del Cantone da almeno dieci anni e che, per statuto, si occupano della salvaguardia degli interessi tutelati da questa legge hanno il diritto di formulare opposizione e ricorso contro le decisioni emanate sulla base della stessa.

²Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni negli scopi previsti nel loro statuto.

Art. 89

Disposizioni penali a) contravvenzioni

¹Chiunque intenzionalmente contravviene alla presente legge o al regolamento o a decisioni fondate su tali norme è punibile con una multa sino a 100'000 franchi.

²Se l'autore ha agito per negligenza l'importo della multa può raggiungere al massimo 10'000 franchi.

³La complicità è punibile.

⁴Gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 sono applicabili, quale diritto cantonale, agli atti punibili secondo la presente legge.

Art. 90

b) competenza e procedura

¹I delitti puniti dalle leggi federali sono perseguiti dall'autorità giudiziaria.

²Le contravvenzioni punite dalle leggi federali e le contravvenzioni al diritto cantonale sono perseguite dal Consiglio di Stato conformemente alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

³I servizi cantonali incaricati della polizia delle acque possono esercitare i diritti di parte nei procedimenti penali concernenti i reati previsti dalla legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 e dalla presente legge.

Art. 91

Norme transitorie a) procedure in corso

Salvo diversa disposizione, le procedure in corso prima dell'entrata in vigore di questa legge sono concluse secondo il diritto anteriore.

Art. 92

b) inventario dei prelievi (art. 5 cpv. 3)

¹I titolari di diritti di prelievo istituiti sulla base di norme previgenti e coloro che si ritengono tali sono tenuti a chiedere l'iscrizione dei loro diritti nell'inventario dei prelievi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza degli stessi.

²L'istanza di iscrizione deve indicare il titolo sul quale sono fondati i diritti per i quali è chiesta l'iscrizione e dev'essere corredata della necessaria documentazione. In mancanza di un valido titolo essa è respinta.

Art. 93

c) piano di protezione delle acque sotterranee (art. 6 cpv. 2)

¹I PPAS per le captazioni esistenti devono essere allestiti entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

²Fintanto che non sono istituite le zone di protezione ai sensi dell'art. 6 cpv. 2, restano in vigore le zone S2 provvisorie del diritto precedente. Alle stesse sono comunque applicabili le restrizioni d'uso stabilite dal vigente diritto federale.

³Nella zona S2 provvisoria l'autorità competente può inoltre sospendere per al massimo due anni le proprie decisioni sulle domande di costruzione se le stesse appaiono in contrasto con i disposti di questa legge. L'art. 62 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST) è applicabile per analogia.

Art. 94

d) piano generale di smaltimento delle acque (art. 8 cpv. 2)

¹Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni adottano i PGS conformemente a quanto stabilito all'art. 8 cpv. 2.

²Sino alla loro approvazione da parte del Consiglio di Stato, restano in vigore i precedenti PGS.

Art. 95

e) piano generale dell'acquedotto (art. 9 cpv. 2)

I Comuni adottano il piano generale dell'acquedotto entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 96

f) contributi di costruzione (art. 25 e seguenti)

Nei Comuni con PGS già in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il termine di venti anni di cui all'art. 25 decorre dalla data della loro approvazione.

Art. 97

g) sussidi (art. 31)

I sussidi per le spese di cui all'art. 31 cpv. 2 lett. b) e c) sono concessi se la domanda è presentata entro dieci anni e il collaudo effettuato entro quindici anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 98

h) nuovi prelievi destinati all'utilizzo delle acque in proprio (art. 44)

Le condizioni dell'art. 30 della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc) si applicano anche in assenza di atti di autorizzazione o di concessione per i nuovi prelievi destinati all'utilizzo delle acque in proprio da parte del Cantone.

Art. 99

i) delega dei compiti di approvvigionamento idrico (art. 81 cpv. 4)

¹Qualora un terzo svolga compiti di approvvigionamento idrico e non esista un atto formale di delega, il Comune è tenuto a formalizzare questo atto entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

²Tale delega non può tuttavia essere formalizzata qualora il terzo svolga i compiti di approvvigionamento in modo non conforme alle prescrizioni di legge. In tal caso il Comune è tenuto ad assumere direttamente i compiti di approvvigionamento, riscattando, se del caso, gli impianti di proprietà del terzo. Il riscatto ha luogo tenendo conto del valore residuo dell'impianto. In caso di mancato accordo sul valore, il Comune avvia la necessaria procedura espropriativa.

Art. 100

j) adattamento dei regolamenti comunali

I Comuni adattano i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge entro cinque anni dalla sua entrata in vigore.

Art. 101

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ottenuta l'approvazione della Confederazione, la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica e abrogazione di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

ALLEGATO: ABROGAZIONE E MODIFICA DI LEGGI

I

Abrogazione di leggi

Sono abrogate le seguenti leggi:

1. Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975;
2. Legge sull'approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994;
3. Legge sulle acque sotterranee del 12 settembre 1978;
4. Legge sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002;
5. Legge regolante gli scavi all'alveo dei laghi, fiumi, e torrenti del 17 settembre 1928;
6. Legge sul finanziamento della rinaturazione dei corsi d'acqua e delle rive lacustri del 10 ottobre 2005;
7. Decreto legislativo che designa l'autorità competente ad esercitare la sorveglianza sugli impianti di accumulazione del 18 aprile 2005;
8. Legge concernente le tasse in materia di protezione delle acque del 31 marzo 1982.

II

Modifica di leggi

1. La legge sul registro fondiario del 2 febbraio 1998 è modificata come segue:

Art. 19

Abrogato

2. La legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 è modificata come segue:

Art. 24

**Rapporti con la
legislazione in
materia di acque**

I contributi per l'esecuzione delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione delle acque sono imposti conformemente alla legge sulla gestione delle acque.

3. La legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 è modificata come segue:

Art. 41

Abrogato

4. La legge sui territori interessati da pericoli naturali del 29 maggio 2017 (LTPNat) è modificata come segue:

Art. 14

Abrogato

5. La legge sui Consorzi del 21 luglio 1913 è modificata come segue:

Art. 1

I consorzi istituiti secondo le norme di questo capitolo sono enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica preposti all'adempimento di compiti di interesse pubblico quali:

- a) le sistemazioni dei corpi d'acqua tramite rivitalizzazioni e provvedimenti di protezione contro le piene;
- b) la manutenzione delle relative opere;
- c) gli interventi di premunizione, consolidamento, piantagione e rimboschimento necessari per prevenire o arrestare gli scoscendimenti, le frane e le valanghe.

Art. 2

Abrogato